

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

505^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1998

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XIX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-71

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)*73-170

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le co-
municazioni all'Assemblea non lette in Aula
e gli atti di indirizzo e di controllo)* ..171-190

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

PER LA TRASMISSIONE AL CSM DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA IN MISSIONE A BRINDISI

PRESIDENTE 2
 NOVI (*Forza Italia*) 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PELLICINI (AN)	3, 17, 20
* BUCCIERO (AN)	5
VEGAS (<i>Forza Italia</i>)	5, 22, 28 e <i>passim</i>
UCCHIELLI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	6
FUMAGALLI CARULLI (<i>Rin.Ital. e Ind.</i>)	6, 19, 21 e <i>passim</i>
GUBERT (UDR)	7, 21, 32 e <i>passim</i>
PINGGERA (<i>Misto</i>)	7, 36
* MANFREDI (<i>Forza Italia</i>)	8, 36
BONATESTA (AN)	9
AGOSTINI (PPI)	11
BETTAMIO (<i>Forza Italia</i>)	12
GIARETTA (PPI), relatore .	12, 20, 46 e <i>passim</i>
VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze	14, 16, 21 e <i>passim</i>
PASTORE (<i>Forza Italia</i>) ...	14, 16, 22 e <i>passim</i>
THALER AUSSERHOFER (<i>Misto</i>)	16, 23, 26 e <i>passim</i>
MINARDO (UDR)	23, 25, 29
D'ALÌ (<i>Forza Italia</i>)	24, 43, 44 e <i>passim</i>
OCCHIPINTI (<i>Misto</i>)	26, 55
WILDE (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	26, 27
CÒ (<i>Misto-RCP</i>)	27, 33, 52 e <i>passim</i>
PEDRIZZI (AN)	29, 61, 69

MANTICA (AN)	Pag. 29, 30, 39 e <i>passim</i>
DEMASI (AN)	30
BONAVITA (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	34
GIOVANELLI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	34
CIMMINO (UDR)	34
ALBERTINI (<i>Com.</i>)	35, 47
MORO (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) ..	36, 40, 46 e <i>passim</i>
COLLA (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) ..	37, 41, 46
CAMPUS (AN)	37
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica	38, 54, 56 e <i>passim</i>
AZZOLLINI (<i>Forza Italia</i>)	39, 42, 62
TAROLLI (CCD)	41
MELONI (<i>Misto</i>)	41
LO CURZIO (PPI)	50
STANISCIÀ (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	54
MARINI (<i>Misto-SDI</i>)	54
LISI (AN)	61
MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica	66, 70
* SARTO (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)	67
D'ONOFRIO (CCD)	68
MISSERVILLE (UDR)	68
POLIDORO (PPI)	68
CAPONI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	69
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	18, 42, 48 e <i>passim</i>

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3662:

Articolo 7, emendamenti e ordini del giorno	73
Articolo 8, allegato 1, emendamenti e ordine del giorno	109
Articolo 9 ed emendamenti	135
Articolo 10 ed emendamenti	138
Articolo 11 ed emendamenti	141
Articolo 12, emendamenti e ordini del giorno	147
Articolo 13	160
Articolo 4, emendamenti e ordini del giorno	161

ALLEGATO B**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
TUADE NEL CORSO DELLA SEDU-
TA**Pag. 171**COMMISSIONI PERMANENTI**

Variazioni nella composizione 181

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN-
CHIESTA SUL DISSESTO DELLA FE-
DERAZIONE ITALIANA DEI CON-
SORZI AGRARI**

Variazioni nella composizione 181

DISEGNI DI LEGGE

AssegnazionePag. 181

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 71

Interpellanze 182

Interrogazioni 183

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 28 senatori in congedo e 3 senatori assenti per incarico avuto dal Senato. (v. *Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Per la trasmissione al CSM dei verbali della Commissione parlamentare antimafia in missione a Brindisi

NOVI (FI). Chiede la trasmissione al CSM dei verbali in titolo, essendo stato nell'occasione minacciato dal sostituto procuratore della Repubblica, dottor de Castris.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Comunista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI.

PRESIDENTE. Trattandosi di una questione personale riguardante il senatore Novi, se ne potrà discutere a fine seduta. (*Proteste del senatore Novi*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio l'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione, e che, dopo che sono stati accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 4, è stato approvato l'articolo 6 nel suo complesso. Passa dunque alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7, avvertendo che risultano inammissibili, in conseguenza dell'avviso contrario della 5ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 7.517, 7.518, 7.520, 7.51, 7.537, 7.538, 7.543, 7.0.11 e 7.0.1803.

Si danno per illustrati gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore CÒ (*Misto-RCP*).

PELLICINI (*AN*). Illustra gli emendamenti 7.500, 7.5 e 7.7 e dà per illustrati gli altri presentati dalla sua parte politica all'articolo 7. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

PASTORE (*FI*). Dà per illustrati gli emendamenti di cui è primo firmatario.

BUCCIERO (*AN*). Illustra l'emendamento 7.3. (*Applausi dal Gruppo AN*).

THALER AUSSERHOFER (*Misto*). Dà per illustrati gli emendamenti di cui è prima firmataria.

VEGAS (*FI*). Dà conto degli emendamenti 7.539 e 7.0.53, dando per illustrati gli altri di cui è primo firmatario.

UCCHIELLI (*DS*). Dà conto dell'emendamento 7.517.

MAZZUCA POGGIOLINI (*RI-Ind.*). Dà per illustrato l'emendamento 7.532.

FUMAGALLI CARULLI (*RI-Ind.*). Illustra gli emendamenti a sua firma.

GUBERT (*UDR*). Illustra gli emendamenti 7.49, 7.525 e 7.0.11, dando per illustrati gli altri da lui sottoscritti.

MORO (*LNPI*). Dà per illustrati tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario.

GIARETTA, *relatore*. Dà per illustrato l'emendamento 7.528.

PINGGERA (*Misto*). Dà conto degli emendamenti 7.52, 7.51, 7.537 e 7.538.

MANFREDI (*FI*). Illustra gli emendamenti 7.534 e 7.535 e dà per illustrati gli altri di cui è primo firmatario.

MINARDO (*UDR*). Dà per illustrato l'emendamento 7.536.

CIMMINO (*UDR*). Dà per illustrato l'emendamento 7.50.

VENTUCCI (*FI*). Dà per illustrato l'emendamento 7.1602.

ROSSI (*LNPI*). Dà per illustrato l'emendamento 7.544.

NAPOLI Roberto (*UDR*). Dà per illustrato l'emendamento 7.0.10.

TAROLLI (*CCD*). Dà per illustrato l'emendamento 7.0.54.

BONATESTA (*AN*). Illustra gli emendamenti 7.0.1800, 7.0.1806 e 7.0.1807 e dà per illustrati gli altri aggiuntivi all'articolo 7 presentati dal suo Gruppo.

LAGO (*LNPI*). Dà per illustrato l'emendamento 7.0.1805.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.1804 si dà per illustrato.

AGOSTINI (*PPI*). La materia posta dagli emendamenti 7.5 e 7.7 è di tale delicatezza da richiedere un approfondimento in Commissione.

BETTAMIO (*FI*). Aggiunge la propria firma agli emendamenti 7.537 e 7.538.

GIARETTA, *relatore*. Si rimette al Governo sugli emendamenti 7.513, 7.49, 7.523, 7.050 e 7.0.55. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 7.517 e 7.520 (peraltro inammissibili), 7.5, 7.532, 7.7, 7.519, 7.522/1, 7.522, 7.522^a, 7.529, 7.533 e 7.0.13, in quanto le materie trattate andrebbero più correttamente affrontate nell'ambito del cosiddetto collegato fiscale. Invita altresì al ritiro dell'emendamento 7.527, in quanto la questione posta verrebbe risolta dall'approvazione dell'emendamento 7.528 da lui presentato, nonché degli emendamenti 7.534 e 7.535, la cui sostanza appare riferibile al comma 17 dell'articolo 66 del disegno di legge in esame. Chiede inoltre ai presentatori degli emendamenti 7.0.51 e 7.0.52 di trasformarli in ordini del giorno. Invita altresì i presentatori a ritirare o a trasformare in ordine del giorno gli emenda-

menti 7.0.10, 7.0.54, 7.0.1800, 7.0.1801, 7.0.1802 e 7.0.1804, 7.0.1805, 7.0.1806, 7.0.1807. Su tutti gli altri emendamenti il parere del relatore è contrario, mentre è favorevole all'ordine del giorno n. 5.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, anche in riferimento all'opportunità di ritirare emendamenti più utilmente collocabili nell'ambito dell'esame del collegato fiscale. Formula altresì parere contrario su tutti gli emendamenti rispetto ai quali il relatore si è rimesso al Governo ed accoglie l'ordine del giorno n. 5.

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.55, 7.500 e 7.17. È poi respinto l'emendamento 7.510, fino alle parole «di un immobile»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento stesso e l'emendamento 7.511. Vengono successivamente respinti gli emendamenti 7.3, 7.56, 7.501 (Testo corretto), 7.502 e 7.512.

PASTORE (FI). Insiste nel chiedere l'approvazione dell'emendamento 7.503.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.503 e 7.20.

THALER AUSSERHOFER (Misto). Dichiaro la disponibilità a ritirare gli emendamenti 7.513 e 7.523, qualora il Governo assumesse impegni specifici in materia di ricontrattazione dei mutui.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Conferma il parere contrario all'emendamento 7.513.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 7.513, 7.514, 7.515, 7.4 e 7.516.

PELLICINI (AN). Insiste sull'approvazione dell'emendamento 7.5, che chiede di votare mediante procedimento elettronico. (*Applausi dal Gruppo AN*).

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 7.5.

FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). Aggiunge la propria firma all'emendamento 7.532, che ritira. Ritira inoltre gli emendamenti 7.518, 7.519, 7.520, 7.522/1 e 7.522, trasferendone il contenuto nell'ordine del giorno n. 910. (*v. Allegato B*).

GIARETTA, *relatore*. È favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno n. 910.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). Non insiste per la votazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 910 non verrà pertanto posto in votazione.

PELLICINI (AN). Insiste per l'approvazione dell'emendamento 7.7.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 7.7 e 7.6.

GUBERT (UDR). Accoglie l'invito a ritirare gli emendamenti 7.522a e 7.49.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.525, 7.523 e 7.526.

VEGAS. (FI). Ritira la seconda parte dell'emendamento 7.527, di cui chiede la votazione congiunta con l'emendamento 7.528.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 7.527 come modificato.

Il Senato approva quindi gli identici emendamento 7.527 e 7.528.

PASTORE (FI). Accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 7.529.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.26, 7.27, 7.8, 7.52, 7.48, 7.530 e 7.531.

THALER AUSSERHOFER (Misto). Ritira l'emendamento 7.533 e sottoscrive l'emendamento 7.534.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 7.534 e 7.535 vengono accantonati per essere esaminati in sede di esame dell'articolo 66.

Il Senato respinge l'emendamento 7.43.

MINARDO (UDR). Ritira l'emendamento 7.536.

Il Senato respinge l'emendamento 7.1000.

D'ALÌ (FI). Insiste sull'emendamento 7.539.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.539 e 7.541. È poi respinto quindi l'emendamento 7.50 fino alle parole «con esclusione dei pagamenti»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento stesso e gli emendamenti 7.1600, 7.161, 7.1602 e 7.1603, nonché l'emendamento 8.0.2. Il Senato respinge inoltre gli emendamenti 7.33, 7.542 e 7.544.

È invece approvato l'articolo 7 nel testo emendato. È poi respinto l'emendamento 7.0.50 fino alle parole «nomenclatura comune»; viene quindi dichiarata preclusa la seconda parte dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Comunica che gli emendamenti 7.0.51 e 7.0.52 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno n. 911. (v. *Allegato B*).

GIARETTA, *relatore*. È favorevole all'ordine del giorno n. 911.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 911 non viene pertanto posto in votazione.

Il Senato respinge l'emendamento 7.0.53 fino alle parole «annuale del passaporto»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento stesso e gli emendamenti 7.0.15 e 7.0.540.

MINARDO (*UDR*). Aggiunge la propria firma all'emendamento 7.0.10, che poi ritira.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 7.0.54, 7.0.1800 e 7.0.1801.

OCCHIPINTI (*Misto*). Ritira l'emendamento 7.0.1804 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 950. (v. *Allegato B*).

THALER AUSSERHOFER (*Misto*). Ritira l'emendamento 7.0.1802, trasferendone il contenuto nell'ordine del giorno n. 950.

WILDE (*LNPI*). Ritira l'emendamento 7.0.1805 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 960. (v. *Allegato B*).

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 7.0.1806, 7.0.107 e 7.0.55.

CÒ (*Misto-RCP*). Non accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 7.0.13.

Il Senato respinge l'emendamento 7.0.13.

PASTORE (*FI*). Insiste sull'emendamento 7.0.56.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Fa presente che è già in fase di approvazione il provvedimento relativo al punto specifico trattato dall'emendamento.

PASTORE (*FI*). Ritira l'emendamento 7.0.56.

Il Senato respinge quindi l'emendamento 7.0.57.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal relatore e dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno n. 5 non viene posto in votazione.

PEDRIZZI (*AN*). Aggiunge la propria firma all'ordine del giorno n. 950.

MINARDO (*UDR*). A nome dell'intero Gruppo UDR aggiunge la firma all'ordine del giorno n. 950.

GIARETTA, *relatore*. Si rimette al Governo.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno n. 950.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 950 pertanto non sarà posto in votazione.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole all'ordine del giorno n. 960.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 960 pertanto non sarà posto in votazione.

Passa quindi all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti. Ricorda che, in conseguenza dell'avviso contrario della 5ª Commissione permanente, sono inammissibili gli emendamenti 8.85, 8.29, 8.6, 8.34, 8.104, 8.72, 8.106, 8.115 e 8.0.9; è invece precluso l'emendamento 8.0.2.

MANTICA (*AN*). Chiede che i commi dall'1 al 12 dell'articolo 8 siano esaminati separatamente dai commi 13 e 14.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 8.5000 del Governo propone la soppressione dei commi 13 e 14.

DEMASI (*AN*). Illustra l'emendamento 8.1 e dà per illustrati gli emendamenti 8.14, 8.15, 8.21, 8.11, 8.7, 8.10, 8.12, 8.50, 8.58, 8.65, 8.70 e 8.0.4. (*Applausi dai Gruppi AN e FI e del senatore Corrao. Congratulazioni*).

GUBERT (*UDR*). Ritira l'emendamento 8.85 ed illustra gli emendamenti 8.100 e 8.52, precisando per quest'ultimo una lieve correzione. (*v. Resoconto stenografico*).

CÒ (*Misto-RCP*). Illustra gli emendamenti 8.4 e 8.55.

VEGAS (*FI*). Dà per illustrati gli emendamenti 8.44, 8.43, 8.33, 8.48, 8.42, 8.40, 8.64, 8.69, 8.67, 8.68, 8.82 e 8.112.

BONAVITA (*DS*). Illustra l'emendamento 8.22.

GIOVANELLI (*DS*). Dà conto dell'emendamento 8.23.

CIMMINO (*UDR*). Illustra l'emendamento 8.101.

THALER AUSSERHOFER (*Misto*). Dà per illustrato l'emendamento 8.24 ed illustra l'emendamento 8.106.

PINGGERA (*Misto*). Dà per illustrato l'emendamento 8.29.

MORANDO (*DS*). Dà per illustrati gli emendamenti 8.103 e 8.108.

MORO (*LNPI*). Illustra gli emendamenti 8.63 e 8.61 e chiede che gli emendamenti relativi i commi successivi al 10 siano accantonati per essere esaminati successivamente.

MANFREDI (*FI*). Illustra gli emendamenti 8.9, 8.57 (Nuovo testo) e 8.36 e dà conto delle ragioni dell'emendamento 8.104, dichiarato inammissibile.

COLLA (*LNPI*). Illustra l'emendamento 8.105.

RIPAMONTI (*Verdi*). Dà per illustrato l'emendamento 8.111.

BESOSTRI (*DS*). Dà per illustrati gli emendamenti 8.110 e 8.114.

CAMPUS (*AN*). Richiama l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento 8.115, dichiarato inammissibile, e segnala che erroneamente non risulta il primo firmatario dell'emendamento 8.84.

D'ALÌ (*FI*). Dà per illustrati gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi.

TAROLLI (*CCD*). Dà per illustrato l'emendamento 8.0.1800.

FUMAGALLI CARULLI (*RI-Ind.*). L'emendamento 8.0.500 si intende illustrato.

PRESIDENTE. Dà per illustrato l'ordine del giorno n.75 del senatore Lauro.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Poiché sono in corso di formulazione alcu-

ni emendamenti del Governo che recepiscono anche talune proposte avanzate dai proponenti degli emendamenti, chiede alla Presidenza di accantonare l'esame dell'articolo 8.

MANTICA (AN). Insiste affinché il Governo in tale formulazione tenga conto delle ragioni che hanno indotto a presentare gli emendamenti 8.58 e 8.57.

PRESIDENTE. Dopo aver disposto l'accantonamento dell'esame dell'articolo 8, dei relativi emendamenti e ordine del giorno e passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che l'emendamento 9.0.100 è inammissibile per effetto del parere contrario della Commissione bilancio.

AZZOLLINI (FI). Illustra gli emendamenti 9.1 e 9.4, sui quali chiede il voto con il sistema elettronico.

MORO (LNPI). Illustra l'emendamento 9.2 e dà per illustrati gli emendamenti 9.3 e 9.5.

MANTICA (AN). Illustra l'emendamento 9.6 e dà per illustrati gli emendamenti 9.100 e 9.101.

TAROLLI (CCD). Dà per illustrato l'emendamento 9.9.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.7 si intende illustrato.

COLLA (LNPI). Dà conto delle ragioni dell'emendamento 9.0.100, dichiarato inammissibile.

MELONI (Misto). Propone ai presentatori una riformulazione degli emendamenti 9.100 e 9.101 e chiede di apporvi la sua firma.

GIARETTA, *relatore*. È contrario su tutti gli emendamenti.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

AZZOLLINI (FI). Chiede il voto con scrutinio nominale elettronico sugli emendamenti 9.1 e 9.4.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge gli emendamenti 9.1 e 9.2, identici tra loro. Sono poi respinti l'emendamento 9.3 e la prima parte dell'emendamento 9.6, fino alle parole: «comma 2»; risultano pertanto preclusi la seconda parte dello stesso emendamento 9.6 e gli identici emendamenti 9.4 e 9.5. Con successive votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 9.7, 9.8 e 9.9, nonché la prima parte dell'emendamento 9.100, fino alle parole: «d'appello»; sono pertanto preclusi la seconda parte dello stesso emendamento 9.100 e l'emendamento 9.101. Infine, viene approvato l'articolo 9.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che, in conseguenza del parere contrario della Commissione bilancio, sono inammissibili gli emendamenti 10.3, 10.7, 10.4 e 10.103.

D'ALÌ (*FI*). Dà conto dell'emendamento 10.100, soppressivo dell'articolo, la cui formulazione denota la confusione del Ministro delle finanze. (*Commenti dal Gruppo DS*). Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti che recano la sua firma. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

MANTICA (*AN*). Illustra l'emendamento 10.1, invitando tuttavia il Governo a ritirare l'intero articolo e ad esaminare la questione in sede di cosiddetto «collegato fiscale».

MORO (*LNPI*). Dà conto della *ratio* degli emendamenti 10.3 e 10.4, dichiarati inammissibili.

GUBERT (*UDR*). Esplicita le ragioni dell'emendamento 10.103, dichiarato inammissibile.

COLLA (*LNPI*). Illustra l'emendamento 10.0.100.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda con il relatore.

D'ALÌ (*FI*). Insiste sull'emendamento 10.100, che chiede sia votato mediante procedimento elettronico.

ALBERTINI (*Com.*). Il Gruppo Comunista voterà contro tale emendamento. (*Applausi dai Gruppi Com. e DS*).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 10.100; è quindi respinto l'emendamento 10.1.

D'ALÌ (*FI*). Segnala che nel fascicolo degli emendamenti manca la prima parte dell'emendamento 10.101.

PRESIDENTE. Prende atto di tale omissione.

GIARETTA, *relatore*. Conferma il parere contrario.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda con il relatore. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 10.101, 10.102 e 10.2 e approva l'articolo 10; è quindi respinto l'emendamento 10.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti, segnalando che, per effetto del parere contrario della 5ª Commissione permanente, gli emendamenti 11.19 e 11.12 sono inammissibili.

TAROLLI (CCD). Dà per illustrati gli emendamenti 11.100 e 11.18.

CARUSO Antonino (AN). Dà per illustrati gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 e 11.7.

D'ALÌ (FI). Gli emendamenti 11.11, 11.10, 11.12 e 11.13 si intendono illustrati.

MORO (LNPI). L'emendamento 11.101 si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Si intendono illustrati gli emendamenti 11.19, 11.0.3 e 11.0.2.

LO CURZIO (PPI). Dà conto dell'emendamento 11.0.100.

GIARETTA, *relatore*. Si dichiara contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'11.0.100, limitatamente ai commi 1, 2 e 3, chiedendo il ritiro del comma 4. Domanda altresì il ritiro degli emendamenti 11.101 e 11.0.3.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda con il relatore.

PINGGERA (Misto). Accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 11.0.3.

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 11.100, 11.1 e 11.11.

MORO (LNPI). Mantiene l'emendamento 11.101.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 11.101, 11.10, 11.2, 11.3, 11.18, 11.4 e 11.13.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 11.5 e 11.7 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 11.3.

Il Senato approva quindi l'articolo 11 e respinge l'emendamento 11.0.2.

LO CURZIO (*PPI*). Ritira il comma 4 dell'emendamento 11.0.100.

Il Senato approva l'emendamento 11.0.100, limitatamente ai commi 1, 2 e 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che, in conseguenza del parere contrario della Commissione bilancio, gli emendamenti 12.4, 12.45, 12.38, 12.100, 12.107, 12.28, 12.13ª e 12.29 sono inammissibili.

CÒ (*Misto-RCP*). Dà per illustrati gli emendamenti 12.45, 12.46, 12.47 e 12.48.

PRESIDENTE. Gli emendamenti che recano come primi firmatari i senatori Mulas e Maceratini si intendono illustrati.

OCCHIPINTI (*Misto*). Dà per illustrato l'emendamento 12.41.

D'ALÌ (*FI*). Illustra gli emendamenti che recano la sua firma. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MORO (*LNPI*). Dà per illustrati gli emendamenti 12.20, 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28 e 12.29.

STANISCIA (*DS*). Chiede che l'emendamento 12.102 sia spostato al successivo articolo 70.

PEDRIZZI (*AN*). Dà per illustrati gli emendamenti 12.19 (Nuovo testo) e 12.18 (Nuovo testo), nonché gli ordini del giorno nn. 82 e 83.

MARINI (*Misto-SDI*). Chiede che anche l'emendamento 12.107 sia spostato all'articolo 70.

GIARETTA, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 12.7 ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 12.4, 12.45, 12.38 e 12.100 sono stati dichiarati inammissibili.

OCCHIPINTI (*Misto*). Ritira l'emendamento 12.41.

D'ALÌ (*FI*). Dichiaro il voto favorevole all'emendamento 12.101. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 12.101, 12.20 e 12.31.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. In riferimento all'emendamento 12.37, informa che il Governo sta predisponendo un emendamento all'articolo 70 finalizzato a regolare la materia.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 12.37 e 12.102 vengono quindi accantonati per essere ripresi in sede di esame dell'articolo 70.

D'ALÌ (FI). Illustra le ragioni dell'emendamento 12.103.

Il Senato respinge gli emendamenti 12.103 e 12.104.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Dichiaro la disponibilità del Governo ad esprimersi favorevolmente sulla prima parte dell'emendamento 12.5, laddove si propone di sostituire le parole «con decreto» con le altre: «con uno o più decreti».

Con votazione per parti separate, proposta dal Presidente, il Senato approva la prima parte dell'emendamento 12.105, così come identificata dal sottosegretario Giarda, e respinge la restante parte del medesimo emendamento. Respinge altresì gli emendamenti 12.32 e 12.106, gli identici emendamenti 12.22 e 12.33, gli emendamenti, anch'essi tra loro identici, 12.34 e 12.23, nonché la prima parte dell'emendamento 12.19 (Nuovo testo), fino alla parola «bimestralità»; risultano conseguentemente preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 12.18 (Nuovo testo).

Dopo che il Presidente ha ricordato che gli emendamenti 12.107, 12.28, 12.13a e 12.29 sono stati dichiarati inammissibili, il Senato respinge infine gli emendamenti 12.35, 12.6, 12.46, 12.24, 12.36, 12.25, 12.8, 12.9, 12.11, 12.26, 12.5, 12.47, 12.7, 12.48, 12.27 e 12.12.

D'ALÌ (FI). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 12.17.

LISI (AN). Il Gruppo AN voterà a favore di tale emendamento.

Il Senato respinge gli emendamenti 12.17 e 12.108.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole all'ordine del giorno n. 82 ed invita i presentatori a ritirare l'ordine del giorno n. 83.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accoglie l'ordine del giorno n. 82 e si unisce all'invito del relatore a ritirare l'ordine del giorno n. 83.

PEDRIZZI (AN). Ritira l'ordine del giorno n. 83.

PRESIDENTE. Stante l'accoglimento da parte del Governo, l'ordine del giorno n. 82 non verrà posto ai voti.

AZZOLINI (FI). L'articolo 12 introduce, in modo generico e derogatorio rispetto alle norme del codice civile, la cessione dei crediti dell'INPS, che certamente produrrà ripercussioni negative sulle piccole e medie imprese, soprattutto nel settore agricolo. Il Gruppo FI voterà pertanto contro tale articolo, su cui chiede la votazione nominale elettronica. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MANTICA (AN). Dichiara il voto contrario del Gruppo AN all'articolo 12, che probabilmente comporterà la non esigibilità di fatto dei crediti INPS.

CÒ (Misto-RCP). La cessione dei crediti INPS costituisce un artificio tecnico per non affrontare il nodo dell'evasione contributiva che pesa sui bilanci dell'ente. Dichiara pertanto voto contrario. (*Applausi dal Gruppo Misto-RCP*).

Il Senato approva, con votazione nominale elettronica, l'articolo 12, nel testo emendato, e respinge gli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2. Approva, infine, l'articolo 13 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Riprende l'esame, precedentemente accantonato, degli emendamenti riferiti all'articolo 4, avvertendo che il Governo ha presentato l'emendamento 4.8000. (*v. Allegato A*).

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 4.500, fino alle parole «un milione di lire»; di conseguenza, risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento e gli emendamenti 4.13 e 4.501. Il Senato respinge altresì gli emendamenti 4.502, 4.4, 4.15 e 4.5.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole all'emendamento 4.8000.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Precisa che, con la presentazione di tale emendamento, il Governo ha inteso farsi carico delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, trovando la copertura finanziaria per la cui mancanza alcuni emendamenti erano stati dichiarati inammissibili.

WILDE (LNPI). Dichiara voto favorevole, in particolare alla luce delle previsioni a favore del territorio di Venezia e Chioggia.

SARTO (Verdi). Anche i Verdi voteranno a favore dell'emendamento, che dà risposta alla specifica questione veneziana.

VEGAS (FI). Voterà a favore dell'emendamento 4.8000, con il quale il Governo ha riconosciuto la validità delle esigenze prospettate dal suo Gruppo.

D'ONOFRIO (*CCD*). Rivendica il merito di aver evidenziato le esigenze delle aree svantaggiate del Mezzogiorno a cui fornisce risposta l'emendamento del Governo, che riceverà il voto favorevole dal suo Gruppo.

MESSERVILLE (*UDR*). Dichiaro il voto favorevole all'emendamento, che appare improntato a regole di giustizia e di equità. (*Applausi dal Gruppo UDR*).

POLIDORO (*PPI*). Anche il suo Gruppo voterà a favore.

PEDRIZZI (*AN*). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo all'emendamento, che ha recepito tutte le proposte da esso avanzate.

FUMAGALLI CARULLI (*RI-Ind.*). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

CAPONI (*CCD*). Anche i Comunisti italiani voteranno a favore dell'emendamento.

Il Senato approva l'emendamento 4.8000; di conseguenza, risultano preclusi gli emendamenti 4.503, 4.504, 4.505/1, 4.505, 4.506 e 4.6. Sono poi respinti gli emendamenti 4.12, 4.19, 4.8 e 4.9.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole agli ordini del giorno n. 84 e 21.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Nei limiti consentiti dagli impegni assunti dal Governo in riferimento alla nuova Agenda 2000, accoglie gli ordini del giorno in esame.

PRESIDENTE. Stante l'accoglimento da parte del Governo, gli ordini del giorno nn. 84 e 21 non saranno posti ai voti.

Il Senato approva l'articolo 4, nel testo emendato. Respinge invece l'emendamento 4.0.1.

PRESIDENTE. Dopo aver ricordato che l'emendamento 4.0.100 è stato dichiarato inammissibile, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

DIANA Lino, *segretario*. Dà annuncio della interpellanza e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

La seduta termina alle ore 13,11.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

SPECCHIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio, Borroni, Brienza, Bruno Ganeri, Cecchi Gori, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Di Orio, Di Pietro, Elia, Fanfani, Fiorillo, Firrarello, Fusillo, Gualtieri, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Meluzzi, Ossicini, Rocchi, Sartori, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Squarcialupi e Volcic, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Per la Trasmissione al CSM dei verbali della Commissione parlamentare antimafia in missione a Brindisi

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, non so se le è pervenuta una mia comunicazione indirizzata al presidente della Commissione antimafia, con la quale chiedevo la trasmissione al Consiglio superiore della magistratura...

PRESIDENTE. Senatore Novi, esamineremo la questione a fine seduta.

NOVI. Signor Presidente, si tratta di un attimo, di due parole per le quali non c'è bisogno di aspettare la fine della seduta: vorrei solo sapere se lei ha ricevuto la comunicazione con la quale chiedo la trasmissione al CSM dei verbali della Commissione antimafia, in missione a Brindisi, essendo stato minacciato dal magistrato Leone De Castris nel corso dei lavori della Commissione. Si tratta soltanto di questo.

MANCINO. Senatore Novi, questo è un problema personale che lei potrà esporre in Assemblea a fine seduta.

NOVI. Un senatore minacciato in Commissione antimafia non è un problema personale!

PRESIDENTE. È un problema del senatore Novi e della Commissione antimafia.

NOVI. È un problema del Senato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3662, già approvato dalla Camera dei deputati. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri sono stati accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 4. L'Assemblea ha quindi concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 votando l'articolo nel suo complesso.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

L'emendamento 7.55, del senatore Cò, si intende illustrato.

PELLICINI. Signor Presidente, l'emendamento 7.500, mira ad allargare la possibilità di poter usufruire dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa; non comporta nessun onere aggiuntivo, ma semplicemente un allungamento dei tempi. Pertanto, ne chiedo l'accoglimento.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.5, esso è estremamente importante perché riguarda circa mezzo milione di famiglie di militari italiani. Si tenga presente che il nucleo dei militari è costituito da circa 14.000 ufficiali dell'Esercito e da 70.000 sottufficiali, ai quali va aggiunto il personale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della pubblica di sicurezza e di tutti quei corpi che in qualche modo sono assimilati o assimilabili a questi organismi, alludo per esempio alla Guardia forestale. È quindi una situazione in cui si trova oltre mezzo milione di famiglie italiane.

Ebbene, l'emendamento mira a slegare il concetto di residenza dalla possibilità di beneficiare delle riduzioni IVA e imposte di registro per l'acquisto della prima casa. Qual è il problema? Mentre la logica vuole giustamente che vi sia un ancoraggio al concetto di residenza, perché evidentemente non si possono chiedere i benefici della prima casa se, ad esempio, si vuole comprare una villa al mare oppure una casa in montagna, per i militari questo concetto non è assolutamente applicabile. È infatti a tutti noto come un ufficiale, ad esempio dei Carabinieri o della Guardia di finanza, così come i sottufficiali e tutti gli altri appartenenti alle Forze armate, nell'arco della propria vita, è soggetto a numerosi trasferimenti e deve compiere 15, 20 o 25 traslochi, consequenziali al fatto che sono persone assolutamente soggette, per ragioni di ufficio, alla mobilità.

Legare allora il concetto di residenza alla possibilità di ottenere questi benefici è un assurdo perché lo si lega a qualcosa che non può essere applicato e che anzi distingue sotto questo profilo i militari dai cosiddetti borghesi. Quindi, l'emendamento mira a far sì che tali benefici possano essere chiesti e concessi indipendentemente dal concetto di residenza, legando semplicemente la questione al fatto che si dimostri di poter acquistare la prima casa, non di lusso. È chiaro che se un militare stabilisce, ad esempio, la propria residenza a Napoli per due anni, ove si trova per ragioni di servizio, non si può pretendere che goda dei suddetti benefici se compra una casa nella città dove risiede in quel periodo perché ciò è assolutamente contrario alla natura stessa della istituzione militare. Il problema, quindi, è della massima importanza perché, altrimenti, trascurando le indicazioni contenute nell'emendamento che sto illustrando, e cioè legando la questione al concetto di residenza, si arrive-

rebbe alla soluzione che, mentre i cittadini normali possono tranquillamente acquistare un immobile perché possono stabilire la propria residenza dove preferiscono, ciò non accadrebbe per i militari. Ora dal momento che viviamo un momento particolare perché si prospetta la ventilata riforma delle Forze armate in senso professionale, occorre riconoscere ai militari la possibilità di poter usufruire delle medesime facilitazioni di cui godono tutti gli altri cittadini italiani.

Si tratta di un emendamento importante che riguarda, ripeto, mezzo milione di famiglie italiane e pertanto chiedo che esso venga accolto. Ricordo che la mia proposta è stata respinta in Commissione con una motivazione abbastanza strana in quanto si è detto che i militari, in fondo, godono di tanti benefici. A parte il fatto che non sappiamo quali benefici i militari abbiano rispetto ad altre categorie e sarebbe interessante che il Governo spiegasse meglio questo suo punto di vista, resta comunque il principio, importante, di mettere tutto il mondo militare nelle medesime condizioni di poter usufruire degli stessi benefici di chi militare non è. In caso contrario, faremmo davvero un pessimo regalo alle Forze armate e devo dire, con tutta onestà e sincerità, che, viceversa, questo regalo (che noi non vogliamo) voi lo fareste all'opposizione. Infatti, nel caso in cui l'emendamento non venisse approvato (al riguardo chiederemo la votazione con sistema elettronico), saremmo costretti a spiegare a tutte le Forze armate, dai comandanti generali fino all'ultimo fantaccino, che tipo di atteggiamento viene tenuto nei loro confronti. Non si può, infatti, affermare di voler aiutare l'esercito e migliorarlo in senso professionale, di voler investire nel materiale umano militare e poi, quando si tratta di concedere le medesime facilitazioni che ha qualsiasi altro cittadino italiano, queste vengono invece negate. Delle due l'una: o si tratta di una svista e, come tale, va eliminata, ma se, al contrario, svista non fosse perché l'emendamento è stato respinto in Commissione, vorrebbe dire che si tratta di una scelta gravissima e che praticamente, con questa forma di *escamotage*, dal momento che questa gente nell'arco di una vita subisce 20, 30 trasferimenti, non si vuole venire incontro a questi cittadini, riconoscendo loro almeno i medesimi vantaggi che hanno gli altri cittadini e agevolando in qualche misura questa loro vita difficile; pensate solamente a chi ha figli e deve mutare la destinazione della scuola ai ragazzi per una vita intera (conosco colleghi presenti in Aula che hanno fatto l'ufficiale e possono ben dire qual è il sacrificio, senza parlare dei pericoli, di dover mutare la propria residenza nell'arco di una vita anche 20 volte). L'interesse che la maggioranza ed il Governo dimostrano nei confronti del mondo militare sarebbe finto e vi sarebbe una precisa assunzione, in questo caso, di responsabilità.

Sto per terminare il mio intervento; voglio soltanto sottolineare ancora una volta che l'emendamento non introduce assolutamente un beneficio in più ai militari, li parifica semplicemente a tutti gli altri cittadini. Quindi, al momento opportuno chiederò la votazione con il sistema elettronico.

Lo stesso discorso, parzialmente rovesciato, vale per l'emendamento 7.7. Si tratta in questo caso di poter accedere ai mutui ipotecari. Questa volta l'emendamento mira a eliminare il concetto di dimora abituale.

Nella proposta poc' anzi illustrata si parlava di residenza in questa di dimora abituale. Anche la dimora abituale non può essere fissata come parametro perché, ripeto, una dimora abituale per i militari non c'è in quanto costoro sono soggetti a trasferimenti, ad alloggi in caserma e così via e quando finalmente sono in grado di acquistare una casa non possono essere penalizzati. Guardate che un capitano delle Forze armate guadagna circa 2.200.000 al mese: questi sono gli stipendi che percepisce un ufficiale ed un sottufficiale guadagna poco meno; si arriva al grado di maggiore o di tenente colonnello con tre milioni e mezzo al mese. E questa è la categoria di persone che poi magari muore nei cieli, come purtroppo è accaduto ieri a Torino, ove si è verificato un gravissimo incidente che ha messo in lutto l'Arma dei carabinieri e la nazione.

Occorre quindi rendersi conto che il mondo militare è un mondo che va trattato con interesse, con amore e soprattutto con solidarietà se vogliamo avere un Esercito degno di questo nome, che tuteli la nostra indipendenza nazionale nell'ambito degli impegni europei assunti. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Il senatore Pastore si intende abbia dato per illustrati i propri emendamenti. Il senatore Tarolli aggiunge la firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Manfredi.

* BUCCIERO. Signor Presidente, non varrebbe la pena di illustrare l'emendamento 7.3, tendente a sopprimere le parole: «non di lusso», se non fosse necessario ricordare che sono trascorsi ormai quasi cinquant'anni dalla cosiddetta legge Tupini, che per la prima volta introduceva la categoria delle case non di lusso.

Posso comprendere come allora, cioè nel primo dopoguerra, dirigitamente si volessero incanalare gli scarsi risparmi e la scarsa liquidità verso una edilizia di un certo tipo. Questa legge tuttavia, a fronte di sempre più scarsi introiti erariali (legge tra l'altro facilmente aggirabile nella fase successiva alla emanazione del certificato di abitabilità) ha prodotto il danno di far scomparire un artigianato di qualità ed ha prodotto anche danni alla qualità della vita, poiché di fatto ha impedito alle fasce meno ricche di poter usufruire di case che all'epoca della legge Tupini potevano essere considerate dignitose e che oggi forse si possono considerare appena decenti. Se si pensa che una delle caratteristiche delle abitazioni di lusso è la piastrellatura a tutta altezza di bagni e cucine, capirete come sia arrivato ormai il momento di eliminare questa categoria, quanto meno per riportarci nel novero delle nazioni civili, liberistiche dal punto di vista economico, e delle nazioni ricche come recentemente ha affermato il nostro Presidente del Consiglio. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Si intende che la senatrice Thaler Ausserhoffer abbia dato per illustrati i propri emendamenti.

VEGAS. Signor Presidente, mi limiterò ad illustrare i nostri emendamenti più importanti. L'emendamento 7.539 mira ad eliminare l'im-

posta sulle successioni e donazioni. Come è noto, si tratta di un'imposta che rende pochissimo in termini finanziari ma che, in compenso, è molto elusa e sostanzialmente serve a distorcere l'asse ereditario tramite l'utilizzo di *escamotages* giuridici per il trasferimento dei patrimoni più cospicui. In sostanza, si tratta di un'imposta che grava solo sulle classi medie e medio-basse, che non sono in grado di utilizzare questo tipo di artifici.

È quindi un'imposta sostanzialmente iniqua sotto il profilo redistributivo e, vista la sua scarsa rilevanza, sarebbe francamente da eliminare in modo da evitare distorsioni nella trasmissione dei patrimoni.

L'emendamento 7.0.53 vuole ripristinare l'abolizione della tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale del passaporto, che tanto era stata vantata da questa maggioranza o dalla precedente – che è quasi lo stesso – alla presentazione della legge finanziaria e che poi è stata giustamente, come tutte le cose vantate, soppressa.

UCCHIELLI. Signor Presidente, mi associo alle valutazioni fatte dal collega Pellicini, anche perché quegli emendamenti, compreso il mio, sono stati approvati unanimemente nell'ambito del Comitato pareri della Sottocommissione difesa. Pertanto, faccio mie tutte le argomentazioni svolte dal senatore Pellicini e naturalmente le condivido.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.532, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini, si intende illustrato.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati rispondono ad un'unica filosofia; intendo perciò illustrarli, se lei consente, tutti insieme.

Si tratta di vari emendamenti che introducono agevolazioni fiscali per i trasferimenti della proprietà della casa all'interno della famiglia. Sono perciò indirizzati ad una migliore tutela del diritto alla casa, da un lato, e del diritto alla famiglia, dall'altro.

L'emendamento 7.518 intende ridurre l'attuale aliquota del 4 per cento dell'imposta di registro, prevista per l'acquisto della prima casa non di lusso, ai sensi dell'articolo 1, quarto periodo, della tariffa, parte prima allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

L'emendamento 7.519 prevede ulteriori sgravi fiscali per i trasferimenti, a titolo oneroso tra familiari entro il terzo grado della proprietà di prime case di abitazione non di lusso.

L'emendamento 7.520 fissa l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti relativi alla prima casa.

L'emendamento 7.522 applica le agevolazioni fiscali e tariffarie relative alla prima casa, finora sempre connesse al requisito della residenza o della dimora abituale, alla casa non di lusso di proprietà di dipendenti pubblici, tra i quali i militari, riprendendo la stessa filosofia che è stata enunciata poco fa dai senatori Pellicini e Uccchielli, ma con un emendamento diverso rispetto ai loro.

Infine, l'emendamento 7.522/1 applica ai predetti dipendenti pubblici in generale, ma in particolare ai militari, le agevolazioni tariffarie relative in genere alla prima casa, in alternativa e su richiesta degli interessati, alla casa dove gli stessi risiedono o dimorano abitualmente.

Lo scopo degli emendamenti è di favorire nell'ambito di una maggiore giustizia fiscale, il sostegno alla famiglia, i rapporti all'interno della stessa, la formazione di nuovi nuclei e mi auguro che l'Aula possa accoglierli.

GUBERT. Signor Presidente, gli emendamenti 7.49 e 7.525 si riferiscono ad un problema sollevato in Commissione; quest'ultimo in particolare tiene conto in parte delle osservazioni emerse in quella sede.

Attualmente il riconoscimento della deducibilità degli interessi sui mutui in caso di acquisto di nuova abitazione viene concesso sulla prima casa soltanto se questa viene adibita ad abitazione principale entro sei mesi. Si dà il caso che in qualche fattispecie l'abitazione abbia bisogno di ristrutturazione e quindi si inizia un lungo *iter* per la domanda di concessione edilizia per la ristrutturazione; questo fa sì che il mutuo in realtà non possa più essere considerato per l'acquisto della prima casa. Con l'emendamento 7.49 si propone perciò che, se si verifica questa fattispecie, si possa considerare egualmente prima casa.

L'emendamento 7.525 invece tiene conto dei limiti di tempo entro cui questo debba avvenire e le caratteristiche dell'abitazione perché questa possa godere delle predette agevolazioni; in sostanza, tiene conto delle obiezioni emerse in Commissione.

L'emendamento 7.0.11 è volto ad estendere le agevolazioni per le ristrutturazioni anche all'acquirente di un alloggio che è stato ristrutturato ed acquistato da un soggetto che non aveva il diritto alle detrazioni fiscali.

Credo che, dal punto di vista dello scopo della misura decisa lo scorso anno in sede di manovra finanziaria, le due situazioni possano considerarsi equivalenti.

MORO. Signor Presidente do per illustrati tutti gli emendamenti da me presentati.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 7.528 si illustra da sé.

PINGGERA. Signor Presidente, l'emendamento 7.52 concede la possibilità di richiedere la registrazione dei contratti di affitto o di locazione agricola alle organizzazioni professionali agricole che hanno assistito le parti nella fase della stipula del contratto. In tal modo ogni singolo coltivatore non si dovrà recare ogni anno all'ufficio del registro, correndo anche il pericolo di dimenticarsi dell'obbligo di rinnovazione della registrazione, ma, appunto, potrebbero essere le organizzazioni professionali a procedere alle suddette formalità per i propri assistiti ed a garantire, naturalmente, anche i pagamenti.

L'emendamento 7.51 è volto ad evitare che piccoli appezzamenti di terreno, piccole superfici, rimangano senza regolamentazione contrattuale e che non venga stipulato il contratto di affitto o di locazione proprio per la piccola estensione e per la minima entità del canone di locazione che per tali contratti viene concordato dalle parti.

Tengo a precisare che si tratta di un'esigenza particolarmente avvertita nei territori montani, dove spesse volte vi sono terreni agricoli per i quali il canone di affitto annuo non raggiunge neanche le 50.000 lire. Dobbiamo tutti essere contenti che queste superfici vengano coltivate, ma gravarle con una tassa di 100.000 lire, ossia il doppio o il triplo del canone, non è certo giustificabile e neanche di buon senso. Per questa ragione con l'emendamento 7.51 ho proposto la possibilità di registrare tali contratti, il cui canone non supera per tutto il periodo contrattuale l'importo di lire 3.000.000, appunto, solo in caso di uso, per evitare la mancanza di regolamentazione.

L'emendamento 7.537 è volto a chiarire la sussistenza in vigore delle agevolazioni per i coltivatori diretti nella forma di una riduzione dell'INVIM, che erano in vigore fino adesso, anche per il regime di forfettizzazione delle successioni. Il testo attuale del disegno di legge in esame sembra porre in forse questa possibilità e l'emendamento 7.537 è un contributo di chiarezza per la legislazione in vigore e quindi, sotto questo profilo, la sua approvazione sarebbe importante perché creerebbe certezza di diritto.

L'emendamento 7.538, invece, mira ad estendere il regime di INVIM forfettizzata anche a tutti i contratti e a tutta la materia non forfettizzata finora proprio per introdurre una forte semplificazione di questa INVIM residua, che per alcuni anni sarà ancora in vigore e poi sparirà. L'approvazione di tale emendamento darebbe un forte contributo di semplificazione perché spesse volte capita che occorran sette o otto dichiarazioni INVIM, o anche di più, per avere una dichiarazione regolare. In questo caso sono dell'avviso che si dovrebbe intervenire e questo potrebbe essere uno dei modi per farlo. Per tale ragione abbiamo proposto questo emendamento.

* MANFREDI. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti da me presentati all'articolo 7. Essi hanno fundamentalmente uno scopo: aiutare le associazioni volontaristiche di protezione civile perchè tutti siamo convinti che esse siano penalizzate nell'espletamento delle loro attività istituzionali. Non vi è infatti collega con il quale abbia parlato di tali problemi che non si dichiarino assolutamente d'accordo con me sul fatto che il volontariato di protezione civile sia un elemento fondamentale per lo Stato e che debba essere aiutato.

Anche il Presidente del Consiglio dei ministri, l'altro ieri, concludendo la Conferenza nazionale sul volontariato, ha riconosciuto che lo Stato deve fare di più per le associazioni di volontariato, ma la realtà è ben diversa, e cito tre esempi. Il primo: la legge n. 74 del 1996 (ormai di due anni fa), prevede che beni mobili ed immobili non più usati da organi dello Stato, in particolare della Difesa, oppure obsoleti possano essere ceduti alle associazioni di protezione civile a titolo gratuito. Eb-

bene, questa legge da due anni è inapplicata perché il Governo non ha ancora messo a punto il regolamento di attuazione.

Secondo esempio: le associazioni di volontariato debbono pagare le tasse anche per i mezzi che acquistano a titolo istituzionale. Una campagna, ad esempio, utilizzata per intervenire in occasione di una calamità deve essere acquisita pagando le normali tasse.

Terzo esempio: le frequenze che usano le associazioni, in particolare quelle di volontariato di protezione civile, per le proprie attività istituzionali devono essere pagate, nonostante che in sede di approvazione della legge n. 249 del 1997 sia stato accolto dall'allora ministro Macca-nico in persona, in quest'Aula, un ordine del giorno che impegnava il Governo a concedere gratuitamente le frequenze alle associazioni di volontariato.

Pertanto, ritengo che questo sia proprio il caso in cui si predichi bene ma – come dice il proverbio – si razzoli male.

Gli emendamenti da me presentati tendono quindi a far sì che alle associazioni di volontariato di protezione civile siano concesse agevolazioni per quanto riguarda le tasse sui mezzi che acquisiscono a fini istituzionali e che vengano loro concesse gratuitamente le frequenze.

A tale proposito, so che nel contesto delle misure inserite all'articolo 66 del disegno di legge in esame vi è un comma che prevede la concessione gratuita delle frequenze, ma in esso non vengono citate le associazioni di protezione civile. Per l'esigenza che ho sottolineato, sarebbe sufficiente se in quel comma fosse inserita la citazione dell'elenco di tali associazioni. Comunque, mi riserverò di tornare su questo argomento nel corso dell'esame dell'articolo 66.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.536, presentato dal senatore Minardo, si intende illustrato.

CIMMINO. Diamo per illustrato l'emendamento 7.50.

VENTUCCI. L'emendamento 7.1602 si intende illustrato.

ROSSI. L'emendamento 7.544 si intende illustrato.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.10, presentato dai senatori Napoli Roberto e Gubert, si intende illustrato.

TAROLLI. Do per illustrato l'emendamento 7.0.54.

BONATESTA. Signor Presidente, intendo illustrare gli emendamenti 7.0.1800, 7.0.1806 e 7.0.1807.

Il primo emendamento si propone di porre rimedio a una disattenzione che il Parlamento ha avuto lo scorso anno, nel momento in cui ha approvato una serie di provvedimenti in materia fiscale a favore dei disabili. Sono rimasti infatti esclusi dalle agevolazioni i quadricicli leggeri a motore, che sono un mezzo molto utilizzato dai disabili e che quindi andrebbero inseriti tra quelli che possono usufruire di agevolazioni nelle

imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto. Si tratta di una carenza che può essere sanata senza implicare rischi di elusione o di evasione.

Mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo e del relatore su questo emendamento proprio perchè non comporta alcuna spesa aggiuntiva. Si tratta infatti di riparare ad una omissione, sicuramente in buona fede, contenuta nella finanziaria dello scorso anno quando – ripeto – vennero esclusi dalle agevolazioni i quadricicli leggeri a motore utilizzati dai disabili. Chiedo pertanto che questo emendamento venga approvato perchè va a favore di una categoria che ne ha bisogno.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.1806, come è noto, l'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha riconosciuto una serie di importanti agevolazioni fiscali per gli invalidi che necessitano di veicoli adattati (quindi, anche questo emendamento interessa i disabili). Si tratta di una norma di rilevante valore pratico e morale poichè l'uso di veicoli a motore consente spesso ai portatori di *handicap* di superare le gravi difficoltà derivanti da gravi menomazioni dell'integrità fisica.

Purtroppo, in questo primo anno di applicazione, la norma ha avuto una vita piuttosto travagliata, in quanto le prime disposizioni dettate dal Ministero delle finanze hanno creato rilevanti disagi agli aventi diritto, costringendoli in più di un caso a rinunciare ai benefici in considerazione delle difficoltà burocratiche insorte. Questo problema è stato peraltro oggetto di numerose interrogazioni parlamentari, sia alla Camera che al Senato, anche da parte del sottoscritto.

Con la circolare del Ministero delle finanze n. 186/E del 15 luglio 1998 molte di queste difficoltà sembrano destinate a scomparire grazie alle modifiche apportate dal Dicastero alle sue precedenti direttive. Tuttavia, è rimasto un punto che necessita di un chiarimento. L'articolo 8 individua gli aventi diritto negli invalidi che utilizzano veicoli adattati in funzione delle loro «ridotte o impedito capacità motorie permanenti». La definizione esatta di questa ultima nozione ha creato, come dicevo, delle difficoltà agli organi competenti che, in mancanza di punti di riferimento normativi, hanno scelto di procedere per lo più ad una valutazione caso per caso attraverso una nuova visita medica da parte delle ASL. Questo metodo lascia spazio a valutazioni discriminatorie e rischia di proporre nuovamente inutili disagi burocratici per gli invalidi aventi diritto, che per definizione sono affetti da infermità permanenti e irreversibili, le uniche che comportano l'adattamento dei veicoli. La presente proposta, pertanto, mira a risolvere questo problema, fornendo agli uffici e agli aventi diritto un punto di riferimento più preciso nel rispetto dello spirito che ha ispirato il legislatore nella concessione dei benefici.

Leggendo l'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non possono infatti sorgere dubbi sul fatto che la riduzione delle capacità motorie sia connessa alla necessità di adattamenti per l'uso del veicolo ed anzi si identifichi con questa, senza costituire invece un ulteriore requisito per la fruizione delle agevolazioni. L'approvazione della proposta (e tengo a sottolinearlo, perché sembra che sia la nota più importante di tutti gli emendamenti) non comporterebbe alcun onere finanziario aggiuntivo, dato che essa non mira ad ampliare le agevolazioni già appro-

vate dal Parlamento nella suddetta legge n. 449, ma anzi consentirebbe un risparmio derivante dalla semplificazione burocratica ad essa connessa.

L'ultimo emendamento che ho presentato all'articolo 7 è il 7.0.1807 e mi permetto di richiamare l'attenzione di un'Assemblea molto disattenta su di esso, perché rappresenta la logica conseguenza di un atto legislativo che il Governo ha già fatto e che il Parlamento ha già approvato: mi riferisco a quello che ha disposto l'abolizione del pagamento del cosiddetto bollo auto, cioè la tassa di possesso, per la categoria dei disabili. Nel momento in cui si riconosce che il pagamento della tassa di possesso per i veicoli destinati al trasporto dei disabili non è dovuto perché l'automobile è intesa come un ausilio protesico indispensabile e insostituibile, qualcuno dovrebbe spiegare per quale motivo poi questi veicoli non debbano essere esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali: con tale emendamento, quindi, si chiede che tutti i motocicli e gli autoveicoli destinati al trasporto dei disabili, ripeto, vengano esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali. Sarebbe la stessa cosa, per essere chiari; ma rilevo che la questione non interessa ad alcuno, nemmeno a quei senatori o a quelle senatrici che solitamente sono primi firmatari o cofirmatari di disegni di legge in favore dei disabili o a tutti quei senatori e senatrici che in Aula, quando c'è da parlare dei problemi delle categorie svantaggiate, lo fanno ma poi, quando si tratta di approvare dei provvedimenti – rilevo che finalmente sono riuscito ad attirare l'attenzione della senatrice Pagano, della qual cosa la ringrazio – sono tutti distratti... (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

Per questo invito l'Assemblea a prendere in considerazione l'esenzione per i veicoli destinati al trasporto dei disabili, che abbiano la prevista annotazione sul libretto di circolazione, dal pagamento del pedaggio autostradale, perché rappresentano ausili e non debbono essere considerati come veicoli.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Lago si danno per illustrati.

Anche l'emendamento 7.0.1804, presentato dai senatori Di Pietro e Occhipinti, si dà per illustrato.

AGOSTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINI. Signor Presidente, mi riferisco agli emendamenti 7.5 e 7.7. Condivido le preoccupazioni espresse dai colleghi, ma si tratta di materia piuttosto delicata e complicata, che merita un approfondimento ulteriore.

Per questo chiederei di ritirare i due emendamenti citati e di rimandare l'esame della questione in Commissione, magari accompagnandola con una parola di incoraggiamento da parte del Governo.

BETTAMIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma agli emendamenti 7.537 e 7.538, attirando l'attenzione del senatore Pinggera e dell'Assemblea sul fatto che questi due emendamenti comportano già una soluzione di copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.55, 7.500, 7.17, 7.510, 7.511, 7.3, 7.56, 7.501 (testo corretto), 7.502, 7.512, 7.503 e 7.20.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.513 mi rimetto al Governo.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 7.514, 7.515, 7.4 e 7.516.

Vi è poi una serie di emendamenti che affrontano un problema reale riguardante categorie particolari come quella dei militari, che sono soggetti a frequenti trasferimenti. Si tratta di un problema reale, io però ritengo che esso debba essere affrontato nell'ambito del cosiddetto collegato fiscale nel quale il Governo presenterà una normativa di carattere generale sul trattamento fiscale della casa, in direzione di una maggiore agevolazione ai trasferimenti, anche introducendo norme fiscali particolari.

Per tale ragione, invito i proponenti degli emendamenti 7.5, 7.532 e 7.7 a ritirarli affinché possa essere affrontato questo problema nell'ambito del collegato fiscale, dove è possibile trovare anche una copertura della norma più coerente con il sistema complessivo.

L'emendamento 7.518 è inammissibile.

Anche per l'emendamento 7.519, invito la presentatrice a ritirarlo per ripresentarlo eventualmente nell'ambito del collegato fiscale; stesso discorso vale per gli emendamenti 7.522/1 e 7.522.

L'emendamento 7.520 è inammissibile.

Esprimo quindi parere contrario sull'emendamento 7.6.

Anche l'emendamento 7.522a potrebbe essere inserito nel collegato fiscale sulla casa.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.49, mi rimetto al Governo.

L'emendamento 7.525, come del resto il 7.49, ha una copertura che pone dei problemi, per tale ragione esprimo parere contrario.

Circa l'emendamento 7.523, il problema era già stato affrontato, comunque mi rimetto al Governo.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 7.526.

Invito a ritirare l'emendamento 7.527 perchè il problema è risolto con l'emendamento 7.528 da me presentato.

Invito a ritirare anche l'emendamento 7.529 perchè anch'esso potrà essere ripresentato nell'ambito dell'esame del collegato fiscale.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 7.26, 7.27, 7.8, 7.52 e 7.48.

L'emendamento 7.51 è stato dichiarato inammissibile.

Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti 7.530 e 7.531.

In ordine agli emendamenti 7.533 e 7.534, all'articolo 66, comma 7, vi è una soluzione del problema almeno per quello che riguarda il pagamento del canone radio sugli automezzi della protezione civile e dei servizi socio-sanitari.

Inviterei i presentatori a ritirare l'emendamento 7.533.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.534, signor Presidente, se fosse possibile andrebbe considerato e valutato nell'ambito del comma 17 dell'articolo 66, in cui vi è la norma generale. In tal caso potremmo valutare se sia possibile chiarire la norma stessa nel senso desiderato dal senatore Manfredi. Lo stesso discorso vale per l'emendamento 7.535.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.43 e 7.536. L'emendamento 7.537 è inammissibile così come l'emendamento 7.538.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 7.1000, 7.539, 7.541, 7.50, 7.1600, 7.1601, 7.1602, 7.1603, 7.33 e 7.542. L'emendamento 7.543 è stato dichiarato inammissibile. Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 7.544 e 7.050. L'emendamento 7.051 riguarda una tematica generale concernente il problema del trattamento IVA. Suggerirei in questo caso la presentazione di un ordine del giorno che inviti il Governo ad affrontare il problema nell'ambito della trattativa sulle aliquote IVA in sede comunitaria.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.052 vale lo stesso discorso. Il parere è contrario inoltre sugli emendamenti 7.053, 7.015 e 7.0540.

L'emendamento 7.010 fa parte di una serie di emendamenti relativi ad agevolazioni di varia natura, sotto il profilo della tassa automobilistica, riguardanti particolari categorie di portatori di *handicap*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento, ed eventualmente a trasformarlo in ordine del giorno, poiché ritengo che questa materia debba finalmente trovare una trattazione organica, ad esempio nel disegno di legge concernente la materia dell'assistenza. Altrimenti rischiamo ogni anno di estendere agevolazioni in modo parziale a singole categorie lasciandone fuori altre.

Certamente tali emendamenti sollevano problemi meritevoli di attenzione e di una soluzione, tuttavia quest'ultima può essere individuata soltanto all'interno di una norma generale che affronti il problema delle agevolazioni fiscali per i soggetti portatori di *handicap*.

Invito quindi a ritirare anche gli emendamenti 7.054, 7.01800, 7.01801, 7.01802. L'emendamento 7.01803 è stato dichiarato inammissibile. Per le stesse motivazioni invito a ritirare gli emendamenti 7.01804, 7.01805, 7.01806 e 7.01807. L'emendamento 7.011 è stato dichiarato inammissibile.

Mi rimetto al Governo sull'emendamento 7.055, mentre invito a ritirare l'emendamento 7.013 per ripresentarlo in sede di collegato fiscale. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.056 e 7.057.

Esprimo infine parere favorevole sull'ordine del giorno n. 5 che riprende una parte degli emendamenti.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore. Il Governo (come ha già fatto alla Camera dei deputati e durante la discussione in Commissione bilancio) ha più volte assicurato il proprio impegno, a proposito dei numerosi emendamenti presentati sulla fiscalità della casa e lo ribadisce in questa sede, a riconsiderare l'insieme dei problemi che gli emendamenti pongono all'interno del collegato fiscale già assegnato al Senato e di cui è già iniziato l'esame.

In questo contesto, anche sulla questione posta dei militari, che apre sicuramente tutta una serie di problemi, sia sotto il profilo della casa come bene proprio sia sotto il profilo dei canoni di affitto, che rappresenta un'altra problematica molto complessa ribadendo, ripeto, il proprio impegno, il Governo invita al ritiro dei relativi emendamenti.

Per quanto riguarda gli emendamenti (se non ho capito male) per i quali il relatore si è rimesso al parere del Governo, esprimo parere contrario sull'emendamento 7.523 perché la misura è già prevista dall'articolo 13 *bis*, comma 1-*ter*, del decreto della Presidenza della Repubblica n. 917 del 1986; esprime altresì parere negativo sul 7.49 e sul 7.513 perché comporta oneri; il parere è altresì contrario, per lo stesso motivo, sugli emendamenti 7.055 e 7.050.

Sull'ordine del giorno n. 5, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.55, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.500, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.17, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.510, fino alle parole: «di un immobile».

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, desidero sottolineare che questo come altri nostri emendamenti, tende ad allargare le maglie dell'agevolazione, che in realtà sono estremamente ridotte. Questa norma, che è stata così sbandierata, in effetti non darà alcun esito se non si ampliano le

possibilità di riferimento del credito di imposta ad altre operazioni. Quindi inviterei l'Assemblea a riflettere su questi emendamenti poiché si tratta di dare concretezza ad una volontà pubblicizzata che tuttavia non avrà alcun seguito effettivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.510, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori, fino alle parole: «di un immobile,».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.510 e l'emendamento 7.511.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.56, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.501 (Testo corretto), presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.502, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.512, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.503.

(Brusìo in Aula)

Possiamo avere un minore brusìo?

Devo essere messo in condizione di sapere ciò che dicono i relatori, ciò che dicono i presentatori di emendamenti, ma c'è un brusìo diffuso in Aula. Non costringetemi a sospendere.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, questo emendamento serve a dare un contenuto a quanto espresso all'inizio del comma 1, laddove si dice: «i contribuenti che provvedono ad acquisire a qualsiasi titolo», cioè si intende sia a titolo oneroso che a titolo gratuito. È noto che le imposte che si pagano per gli acquisti a titolo gratuito sono quella di registro e tassa fissa, ma ci sono anche l'imposta di donazione e successione e le imposte ipotecarie e catastali. Se noi non specifichiamo questo, ingeneriamo una contraddizione tra quanto detto nella prima parte del comma 1 e quanto invece indicato in questo secondo periodo.

Invito pertanto ad una riflessione, perché si tratta veramente di dare con una mano e di riprendere con l'altra quello che si è appena concesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.503, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.20, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.513.

THALER AUSSERHOFER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, sarei disposta a ritirare sia l'emendamento 7.513 che l'emendamento 7.523, se il Governo conferma qui in Aula quello che hanno confermato gli uffici, cioè che, per la ricontrattazione dei mutui, la costruzione della prima casa è equiparata a tutti gli effetti all'acquisto della prima casa.

PRESIDENTE. Il Governo che dice?

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Confermo il parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.513, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.514, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.515, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.516, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.517 è inammissibile.
Sull'emendamento 7.5 c'è un invito al ritiro.

PELLICINI. Insistiamo per la votazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.5.

PELLICINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI. Signor Presidente, ritengo di dover insistere nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento per tre ordini di ragioni precise e diverse tra loro ma convergenti.

Il senatore Uchielli, componente della Commissione difesa del Senato, ha concordato su quanto ho detto e lo stesso ha fatto la senatrice Fumagalli Carulli. Il senatore Agostini ha chiesto di riportare i due emendamenti – e francamente non so come – in Commissione, dicendo però che la questione è fondata. Il Governo e il relatore hanno detto che la questione merita approfondimento e che è palesemente non infondata. Allora mi domando: in due anni e mezzo non sono riuscito a farmi approvare un emendamento in questo Senato che è un «filino» blindato anche per i numeri e le volontà, ma quando mi si dice che l'emendamento è fondato e il Governo mi risponde: «Bene, allora lo ritiri»; sarebbe come se un giudice mi dicesse: «Avvocato, la sua difesa è ben fatta, ma la ritiri perché non l'accolgo». È questo un sistema un po' patriarcale di comportarsi, perché se l'emendamento è fondato non c'è ragione per cui non lo si debba accogliere oggi, anche perché, colleghi, tenete conto che la fine dell'anno è normalmente una cartina al tornasole per coloro i quali vogliono stipulare degli atti.

Mi è giunta infatti notizia dell'esistenza di circa 20.000 compromessi riguardanti le case dei militari e questo tipo di atto normalmente

viene concluso il 31 dicembre o nel mese di giugno; ci sono persone che stanno perdendo la possibilità di stipulare i contratti perché non possono contare sui mutui agevolati per questa motivazione e c'è gente che non può comprare una casa perché non può godere del beneficio legato all'IVA.

Signori, non possiamo palleggiare questo problema: se con l'emendamento 7.5 domandassi di inserire un onere per lo Stato, potrei capire la contrarietà ad esso, ma siccome chiedo semplicemente che sia rimossa un'assurda disposizione con la quale si impedisce di applicare la stessa normativa a tutti coloro i quali possono beneficiarne, non la capisco. Perché mai, infatti, un impiegato del catasto può stipulare un mutuo agevolato per un immobile e non può invece farlo un carabiniere o un membro delle Forze armate?

Vi rendete conto che abbiamo di fronte un paese che ci domanda giustizia sostanziale e parità di trattamento? È questo il punto.

Allora, proprio per il fatto che tutti voi sapete che sto affermando delle cose fondate, chiedo che non ci sia un'altra volta un rinvio e che la maggioranza decida oggi, per dare un segnale chiaro al paese, altrimenti non si capisce più niente: abbiamo i sordomuti che hanno una facilitazione, i ciechi che non la hanno e i militari, che a questo punto sono diventati ciechi anche loro, che ugualmente non la hanno. Insomma, un po' di serietà!

Chiedo quindi che si voti subito e che lo si faccia con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pellicini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.5, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	187
Senatori votanti	185
Maggioranza	93
Favorevoli	44
Contrari	136
Astenuti	5

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. È stato formulato un invito a ritirare l'emendamento 7.532, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini, che non vedo presente in Aula.

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 7.532 ed accolgo l'invito al ritiro poiché del problema affrontato con questo emendamento (come di altri contenuti negli emendamenti, a mia firma, 7.518, 7.519, 7.520, 7.522/1 e 7.522) tratto in un ordine del giorno che ho presentato poco fa alla Presidenza.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno n. 9.3662.910, presentato dalla senatrice Fumagalli Carulli e da altri senatori, nel testo risultante a seguito del ritiro degli emendamenti 7.518, 7.519 e 7.520, 7.522/1 e 7.522:

«Il Senato,

premesso che nella Costituzione l'articolo 31 prevede che la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi siano agevolati con misure economiche ed altre provvidenze, l'articolo 42 riconosce e garantisce la proprietà privata, i cui modi d'acquisto e di godimento devono essere regolati dalla legge allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti, e l'articolo 47 sancisce che la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione;

che la stessa Costituzione prevede tra i principi fondamentali, all'articolo 9, la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione; esaminato il disegno di legge n. 3266;

considerata l'azione del Governo finalizzata a ridurre la pressione fiscale sulle famiglie con la restituzione dell'eurotassa e l'aumento delle detrazioni fiscali sulla prima casa;

tenuto conto che, in particolare, l'articolo 7 attribuisce un credito d'imposta a chi, avendo venduto una casa per la quale ha goduto di un'imposta sul valore aggiunto e di un'imposta di registro agevolate, ne compri un'altra non di lusso entro un anno e prevede che tale credito possa essere portato in diminuzione dell'IRPEF alla successiva dichiarazione, o anche in riduzione di imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione o donazione dovute successivamente all'acquisizione del credito,

impegna il Governo a ridurre l'attuale aliquota del 4 per cento dell'imposta di registro prevista per l'acquisto di prima casa non di lusso ai sensi dell'articolo 1, quarto periodo, della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; a prevedere ulteriori sgravi fiscali per i trasferimenti a titolo oneroso tra familiari entro il terzo grado delle proprietà di prime case di abitazione non di lusso; a prevedere l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per i trasferimenti relativi alla prima casa; ad applicare le agevolazioni fiscali e tariffarie relative alla prima casa, finora sempre connesse al requisito della residenza o della dimora abituale nella località dove è situato l'immobile, alla «casa non di lusso» di proprietà dei dipendenti pubblici che per motivi di servizio, come in particolare i militari, sono obbligati a ripetuti trasferimenti di sede, purchè gli stessi non risultino proprietari di altri immobili ad uso abitativo; ad applicare ai predetti dipendenti pubblici, ed in particolare ai militari, le agevolazioni tariffarie relative in genere alla prima casa, in alternativa e su richiesta degli interessati, alla casa dove gli stessi risiedono o dimorano abitualmente; a reintrodurre la deduzione delle spese di restauro sostenute dai soggetti obbligati alla conservazione delle cose o delle collezioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1.089, e degli archivi o documenti di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonchè delle spese per gli impianti di sicurezza o finalizzate alla buona conservazione delle predette cose o collezioni, anche se conservate in edifici non vincolati.

Quanto sopra per favorire, nell'ambito di una maggiore giustizia fiscale, del sostegno alla famiglia e del contributo allo sviluppo, i rapporti all'interno della famiglia e la formazione di nuovi nuclei, nonchè il mantenimento del prezioso patrimonio storico ed artistico ed allo scopo di determinare le condizioni per una maggiore dinamica del mercato immobiliare, con conseguente ricaduta in campo finanziario ed occupazionale».

9.3662.910

FUMAGALLI CARULLI, D'URSO, MUNDI, MANIS

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente una parte della materia affrontata nell'ordine del giorno in esame riguarda il trattamento fiscale

IVA quindi richiederà un'iniziativa specifica. Pertanto, ritengo che come raccomandazione l'ordine del giorno possa essere accolto anche dal Governo, fatte salve le iniziative da assumere in sede comunitaria.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore e quindi lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE A seguito dei pareri espressi sull'ordine del giorno n. 9.3662.910 dal relatore e dal rappresentante del Governo, che lo ha accolto come raccomandazione, la senatrice Fumagalli Carulli insiste per la sua votazione?

FUMAGALLI CARULLI. No, Signor Presidente, non insistiamo per la sua votazione.

PRESIDENTE Anche sull'emendamento 7.7 è stato rivolto un invito ai presentatori a ritirarlo. I proponenti accolgono tale invito?

PELLICINI. No, signor Presidente, ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti da 7.518 a 7.522 sono stati ritirati per dare vita all'ordine del giorno n. 910 (gli emendamenti 7.518 e 7.520 erano comunque inammissibili).

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Gubert, ritira l'emendamento 7.522a?

GUBERT. Signor Presidente, mi sembra che vi fosse un invito al ritiro con l'indicazione di riconsiderare la questione nel collegato fiscale. Accolgo l'invito a ritirare sia questo emendamento che il successivo emendamento 7.49 da me presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.525, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.523, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.526, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

I presentatori dell'emendamento 7.527 accolgono l'invito al ritiro?

VEGAS. Signor Presidente, francamente non comprendo questo invito al ritiro perché nella nota questione dei mutui l'emendamento è identico a quello del relatore con la sola differenza che il mio ha una copertura. Mi chiedo se per caso occorra una copertura e quindi se quello del relatore sia o meno ammissibile. Se la copertura è superflua, allora la cosa è semplicissima: ritiro la seconda parte dell'emendamento e chiedo che vengano votati congiuntamente.

PRESIDENTE. Se il senatore Vegas ritira la seconda parte dell'emendamento 7.527, rimane la prima di contenuto identico all'emendamento 7.528, presentato dal relatore.

Pertanto, metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.527, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, di contenuto identico all'emendamento 7.528, presentato dal relatore.

È approvata.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.529, fino alle parole: «dopo la definizione delle nuove rendite».

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, c'è stato un invito al ritiro perché la questione andrebbe affrontata nel collegato fiscale. Sono disponibile ad accogliere tale invito, però vorrei anche far presente che il tema è fondamentale e spero che il Governo ne abbia consapevolezza, se vogliamo finalmente applicare il meccanismo automatico alle valutazioni dei cespiti oggetto di trasferimenti onerosi o gratuiti. Altrimenti lasciamo scoperto un ampio settore al quale non è applicabile la normativa delle rendite fiscali, come invece abitualmente adesso avviene.

Ritiro comunque l'emendamento.

PRESIDENTE. Ritira anche l'emendamento 7.26, per la stessa ragione?

PASTORE. No, signor Presidente. L'emendamento 7.26 ha un contenuto diverso e quindi lo confermo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.26, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.27, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.52, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.48, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

L'emendamento 7.51 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.530, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.531, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Per l'emendamento 7.533 c'è un invito al ritiro. Senatrice Thaler Ausserhofer, intende accoglierlo?

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, poichè il mio emendamento e quello successivo del senatore Manfredi trattano la stessa materia, sono disposta a ritirare l'emendamento 7.533 e ad aggiungere la mia firma all'emendamento 7.534 dei senatori Manfredi e Tarolli.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.534 verrà esaminato insieme a quelli presentati all'articolo 66, comma 17 e così pure l'emendamento 7.535.

Metto ai voti l'emendamento 7.43, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.536.

MINARDO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Sono inammissibili gli emendamenti 7.537 e 7.538.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.539.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi che il tema dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni, come è stato illustrato dal senatore Vegas, ha veramente fatto il suo tempo. Noi ne proponiamo quindi l'abolizione anche perchè mi pare che questo principio sia finalmente cominciato ad entrare nel nostro ordinamento con alcuni provvedimenti specifici riguardanti i giovani imprenditori agricoli. Quindi, anche per evitare tentazioni di parricidio, sarebbe bene a questo punto estenderlo a tutti i cittadini italiani.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.539, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.541, presentato dai senatori Moro e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.50, presentato dai senatori Cimmino e Gubert, fino alle parole: «con esclusione dei pagamenti».

Non è approvata.

Sono pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.50 e gli emendamenti 7.1600, 7.1601, 7.1602, 7.1603, nonché l'emendamento e 8.0.2 (pagina 121 dello stampato).

Metto ai voti l'emendamento 7.33, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.542, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.543 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.542, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.543 è già stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.544, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.0.50, presentato dai senatori Manfredi e Rizzi, fino alle parole: «nomenclatura comune».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione è preclusa la seconda parte di tale emendamento.

Ricordo che gli emendamenti 7.0.51 e 7.0.52, presentati dal senatore Manfredi e da altri senatori, sono stati trasformati nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo ad attivarsi affinché siano risolte le problematiche sollevate con gli emendamenti 7.0.51 e 7.0.52».

9.3362.901 MANFREDI, TAROLLI, GUBERT, MINARDO, CAMBER, RIZZI

Essendovi il consenso del relatore e del rappresentante del Governo su tale ordine del giorno, non lo pongo ai voti.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.0.53, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, fino alle parole: «del passaporto».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione sono preclusi la seconda parte di tale emendamento e gli emendamenti 7.0.15 e 7.0.540.

MINARDO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 7.0.10 e contestualmente lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.54, presentato dal senatore Tarolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1800, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1801, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1802.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, da quanto avevo compreso, sull'emendamento in votazione e su altri inerenti la regolamentazione per l'acquisto di veicoli per handicappati c'era un invito alla trasformazione in ordini del giorno. Intenderei quindi presentare, insieme ai presentatori di altri emendamenti consimili, un ordine del giorno in tal senso, per far sì che la materia venga poi trattata complessivamente.

PRESIDENTE. Dunque, rimaniamo in attesa che venga presentato l'ordine del giorno testé preannunziato.

Ricordo che l'emendamento 7.0.1803 è già stato dichiarato inammissibile.

OCCHIPINTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.0.1804, in quanto ho presentato un ordine del giorno che va nella stessa direzione del contenuto dell'emendamento 7.0.1802, che ha come prima firmataria la senatrice Thaler Ausserhofer, al fine di far sì che la materia di cui trattasi sia inserita nella legge quadro sull'assistenza ai disabili.

PRESIDENTE. Dunque, anche in questo caso, attendo che l'annunciato ordine del giorno sia redatto e fatto pervenire alla Presidenza.

WILDE. Signor Presidente, anche noi ritiriamo l'emendamento 7.0.1805, annunciando che lo trasformeremo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1806, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1807, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.0.11 è già stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.55, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.13. Senatore Cò, intende accedere all'invito al ritiro che le è stato rivolto dal relatore?

CÒ. Signor Presidente, non voglio ritirare questo emendamento, anche perché l'invito del relatore non concerneva il merito della proposta modificativa.

Ora voglio qui ricordare – e contemporaneamente, quindi, svolgo anche una dichiarazione di voto – che la stragrande maggioranza degli italiani che è proprietaria di abitazione per occuparla, e quindi per abitarvi, è stata costretta all'acquisto da un'eccessiva remunerazione della rendita immobiliare, che è tipica del nostro paese e che ha condotto ad un mercato delle locazione assolutamente inavvicinabile, causa appunto la gravosità dei canoni.

Con questo emendamento chiediamo una totale esenzione delle case non di lusso possedute su tutto il territorio nazionale che vengano adibite ad abitazione propria e della propria famiglia. Chiediamo anche, per introdurre un elemento di copertura anche di questo maggior onere, l'introduzione di un'aliquota ICI pari al 10 per mille su quelle unità immobiliari che insistono sul territorio comunale e che, non essendo dichiarate inagibili, vengono tuttavia mantenute sfitte.

Ci pare assolutamente scandaloso che alcune case vengano mantenute sfitte e la leva fiscale dovrebbe essere uno strumento adeguato per far sì che anche le case non dichiarate inagibili possano essere in ogni caso affittate.

Per questo dichiaro il voto a favore di questo emendamento. Ovviamente, se l'emendamento fosse bocciato sarà ripresentato nell'ambito del collegato fiscale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.13, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.56.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, mi meraviglia il parere contrario del relatore e del Governo, perché il termine di cui si chiede la proroga è quello per le assegnazioni agevolate effettuate dalle società di comodo.

Siccome questo termine è stato prorogato dal mese di settembre al 30 novembre con una legge entrata in vigore i primi giorni di dicembre, la proroga voluta dal Parlamento al 30 settembre non ha avuto alcun esito.

Allora, se la volontà politica è quella di favorire queste assegnazioni, è ovvio che questo termine va ulteriormente prorogato.

Sinceramente mi meraviglia il parere contrario che è stato espresso e confermo il voto favorevole di Forza Italia a questo emendamento.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il decreto-legge cosiddetto *omnibus* contiene una norma che risponde al problema. Il provvedimento è in via di approvazione – credo – e quindi il parere contrario è dettato da questa ragione e non da altro.

PASTORE. Allora, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.57, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

L'ordine del giorno n. 5 ha avuto il parere favorevole sia del relatore che del Governo. Senatore Vegas, insiste per la votazione?

VEGAS. Non insisto.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente ordine del giorno, sostitutivo degli emendamenti 7.0.1802 e 7.0.184 che sono stati ritirati:

«Il Senato,

premessi che i soggetti portatori di *handicap*, i minorati necessitano di particolari condizioni di assistenza, nonché di agevolazioni fiscali e di adeguamenti della normativa, per una vera corrispondenza alla loro qualità di vita e di relazioni,

impegna il Governo:

ad esaminare la problematica inerente le agevolazioni fiscali e le disposizioni atte a favorire la loro qualità della vita nella legge quadro per l'assistenza».

9.3362.950 OCCHIPINTI, GUBERT, THALER AUSSERHOFER, DI PIETRO, WILDE, BARBIERI, DANIELE GALDI

Gli oneri per il Governo con questa finanziaria diventano molto più rilevanti.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su questo ordine del giorno.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poiché è stato accolto quest'ordine del giorno dal Governo, non lo metto in votazione.

PEDRIZZI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma in calce a questo ordine del giorno.

MINARDO. Voglio aggiungere all'ordine del giorno la mia firma nonché quella di tutti i componenti dell'UDR, perché coincide con un ordine del giorno che stavamo predisponendo e che riguardava l'emendamento 7.0.10.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Do lettura del seguente ordine del giorno, sostitutivo dell'emendamento 7.0.1805 che è stato ritirato:

«Il Senato,

impegna il Governo a regolamentare complessivamente la materia delle agevolazioni fiscali per i portatori di *handicap* in relazione all'utilizzo dei mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione».

9.3362.960

WILDE, MORO, PERUZZOTTI, TIRELLI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su questo ordine del giorno.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché quest'ordine del giorno è stato accolto dal Governo, non lo metto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti ed un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

MANTICA. Signor Presidente, prima di illustrare gli emendamenti vorrei richiamare alla sua attenzione questo articolo particolarmente delicato – si tratta forse di uno degli elementi portanti della manovra economica – ma soprattutto i due commi finali, il 13 e il 14, i quali, pur essendo attinenti alla questioni delle fonti energetiche, poco hanno a che fare con i precedenti. Volevo chiederle cortesemente di iniziare prima dal comma 1 al comma 12 riguardanti le accise, le imposte, gli aumenti, e così via, per poi parlare dei commi

13 e 14 concernenti argomenti che potremmo definire di carattere ordinamentale, politico e di altra rilevanza.

PRESIDENTE. Senatore Mantica, il Governo presenta un emendamento soppressivo dei commi 13 e 14.

MANTICA. La ringrazio, Signor Presidente, questa era l'informazione che volevo dalla Presidenza del Senato.

Do la parola al collega senatore Demasi per illustrare...

PRESIDENTE. Semmai darei io la parola al collega Demasi. (*Ilarità*).

DEMASI. Signor Presidente, la ringrazio per la sua cortesia ed il garbo con cui riesce a sdrammatizzare certe situazioni.

Per quanto riguarda l'articolo 8 è stato presentato un emendamento soppressivo da parte di Alleanza Nazionale legato all'inopportunità e al danno che determina la presenza della *carbon tax*, sia sotto il profilo temporale sia che sotto quello di merito.

Gli accordi di Kyoto, signori colleghi del Senato, non sono ancora diventati Trattato e lo diventeranno solamente quando ad essi aderirà un numero di paesi le cui emissioni complessive di anidride carbonica raggiungano il 53 per cento.

L'Italia in tale contesto occupa, fortunatamente (una volta tanto), il ruolo di fanalino di coda perché, con riferimento al rapporto tonnellate equivalenti di petrolio-prodotto interno lordo, non figuriamo certamente nelle prime posizioni. Infatti, i nostri operatori dell'industria hanno attivato tutta una spirale virtuosa di purificazione delle emissioni per cui il nostro contributo alla produzione di anidride carbonica e quindi all'effetto serra, che attraverso questa misura si intende combattere, è veramente limitato.

Allora, il volersi precipitare sul terreno dell'innovazione tecnologica legata ad ulteriori riduzioni e abbattimenti delle quantità percentuali di anidride carbonica per raggiungere entro il 2010 quel contenimento ulteriore del 6,5 per cento che deriva dagli accordi di Kyoto finisce, almeno nel breve termine, per rilevarsi esclusivamente un appesantimento delle nostre attività produttive. Infatti, non solo non conseguiremmo apprezzabili risultati sotto il profilo della purificazione dell'ambiente e dell'abbassamento percentuale del grado termico della nostra superficie terrestre, ma addirittura sottoporremmo le nostre aziende a costi incrementali notevoli in quanto tutti sappiamo che una volta raggiunto un certo grado di affinamento del ciclo di produzione (almeno per quanto riguarda la produzione delle scorie) ottenere ulteriori risultati comporta dei costi che sono certamente sproporzionati rispetto a quelli che sarebbero costrette a sopportare - ammesso che lo facessero - le altre nazioni che, più indifferenti di noi al problema dell'ambiente, ancora non hanno attivato quei meccanismi che noi invece abbiamo realizzato in fase notevolmente avanzata. Quindi, costoro con piccole spese avrebbero

dei risultati percentualmente di gran lunga più apprezzabili di quelli che apparentemente potrebbero avere i nostri operatori.

Al di là di questo aspetto, che avrebbe obbligato ad una maggiore prudenza, o quanto meno che avrebbe dovuto invogliare ad un'attesa per concordare insieme alle altre nazioni i tempi degli interventi e la scansione di questo tipo di interventi, esistono altre considerazioni che sotto il profilo pratico, almeno nel breve periodo, ci fanno ritenere che la *carbon tax* debba essere esclusivamente considerata come una stanza di compensazione dell'abbattimento degli oneri sociali piuttosto che un tributo mirato alla riscossa ed al restauro di un ambiente che sia più pulito, nel quadro di quello sviluppo sostenibile di cui tutti stiamo parlando.

Il Governo ha previsto un vantaggio dell'ordine di 85.000 miliardi derivante dall'introduzione della *carbon tax* a fronte di una spesa che, se non ricordo male, mi sembra ascendere all'ordine dei 100.000 miliardi. Vi è uno sbilanciamento evidente che, a nostro parere, viene ancor più accentuato dal fatto che la previsione è stata fatta sulla base di un costo unitario per barile di petrolio di 20 dollari; oggi ci troviamo di fronte ad un ulteriore abbattimento di questi costi, che credo ascenda all'ordine degli 11 dollari il barile. Vi è quindi un'ulteriore riduzione dei vantaggi, anche sotto il profilo economico-finanziario, derivanti dall'introduzione di questo balzello che obbligherebbe a rivedere tutto il meccanismo che il Governo ha voluto incentrare su questo nuovo strumento per il quale si parla di neutralità della imposizione fiscale complessiva ma sul quale abbiamo notevolissime riserve. Infatti, poiché si trasferisce il costo dell'energia sul prezzo attraverso meccanismi rigidi, che non sono stati compiutamente affrontati, ci potremmo trovare di fronte a degli effetti inflattivi che in questo momento nessuno si è preoccupato di prevedere ed analizzare nella loro interezza.

Così come non si è ottenuto un parere che sia degno di essere posto a base della scelta a proposito dell'introduzione di una sorta di vantaggio a favore della metanizzazione rispetto a fonti di approvvigionamento energetico di tipo classico che, da questo punto di vista, risultano obiettivamente compresse per effetto dell'eventuale scelta della *carbon tax* di cui stiamo parlando.

Si tratta di un argomento di notevole importanza, anche ai fini dei costi della produzione e della distribuzione dell'energia fondamentale (mi riferisco all'energia elettrica); perché se è vero che noi dobbiamo ristrutturare alcune centrali le quali, servendosi di combustibile naturale, hanno per motivi di anzianità, di vetustà, una notevole percentuale di inquinamento delle emissioni, è altrettanto vero che perseguendo il piano inclinato a cui ci avvia la *carbon tax* ci troveremo di fronte ad un processo di ristrutturazione generale che sposterà l'intero problema verso limiti fin qui non ancora apprezzati.

Che questo sia un argomento di fondo è dimostrato dal fatto che mentre si introduce il concetto del privilegio del metano rispetto a fonti di approvvigionamento classico, quali il carbone ed altre forme di questo genere, sono stati presentati degli emendamenti, che provengono dalla stessa maggioranza, che tendono ad abbassare il costo unitario del

carbone, a testimonianza quindi di una posizione di conflitto, di una – scusatemi il termine – mancanza di chiarezza sia nella impostazione che nelle conclusioni, anche all'interno della maggioranza per quanto riguarda i destini che dobbiamo avere sulla fonte di approvvigionamento dell'energia di base.

Allora, signori del Governo, ci troviamo di fronte apparentemente, almeno per quanto riguarda Alleanza Nazionale, a questi risultati che sono veramente un po' particolari. Da una parte, noi non riteniamo che la *carbon tax* sia tale da farci risolvere quel problema di abbattimento del costo del lavoro in maniera tale da rendere apprezzabile tale abbattimento, per cui se questo fosse il fine occulto dell'introduzione della *carbon tax*, a nostro avviso, sarebbe già fallito. Dall'altra parte, ci troviamo nella condizione di gravare sui costi unitari di produzione della nostra attività industriale in maniera percentualmente eccessiva rispetto ai gravami che deriveranno agli imprenditori delle altre nazioni a minore vocazione ecologica rispetto alla nostra. Infine, ci troviamo di fronte ad un conflitto fondamentale e di base sulla impostazione e sul privilegio che bisogna dare nel medio termine alle fonti di energia, siano esse a carbone o di natura diversa. Cioè, in effetti, noi non riusciamo a sciogliere in questo momento il nodo sulla natura del combustibile del quale ci vogliamo servire nel breve e nel medio termine.

Sono tutti questi i motivi per i quali noi non ci sentiamo francamente affezionati alla misura che viene introdotta dal Governo. Riteniamo pertanto che sia opportuno eliminare dal provvedimento l'articolo 8 e per tali ragioni giustifichiamo la richiesta di soppressione avanzata da Alleanza Nazionale, alla quale evidentemente faranno da corollario tutti gli altri emendamenti, che devono ritenersi subordinati a quello appena illustrato. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore Corrao. Congratulazioni*).

GUBERT. Signor Presidente, avevo sollevato il problema già in sede di discussione generale. Questo articolo non è del tutto congruente con gli scopi ecologici dichiarati e in pratica aumenta il costo dell'energia, anche in situazioni nelle quali l'attuale energia non inquina: per esempio, l'energia idroelettrica non è gravata da imposta perché generata da fonti rinnovabili, però per l'utenza il prezzo è esattamente pari a quella dell'energia elettrica prodotta con altre fonti inquinanti; quindi, registriamo un aumento di costo dell'energia pulita senza alcun riferimento all'effettivo inquinamento che essa produce.

L'emendamento 8.85 vuole sopprimere i commi 1, 2 e 3, ma lo ritiro per l'incongruente disattenzione nella copertura, che evidentemente non funziona.

L'emendamento 8.100 solleva il problema relativo alla compatibilità tra redditi di pensione e redditi da lavoro autonomo. Credo che ci si dovrebbe incamminare verso una maggiore elasticità in questo campo. La terza età deve trovare modi di aggiustamento migliori dell'attuale, il quale prevede una rigida o parziale incompatibilità, con tendenza poi a sfuggire alle regole fissate.

Infine, l'emendamento 8.52 ricorda un problema sul quale quest'Aula si è soffermata molto spesso, cioè l'abolizione della sovrattassa *diesel*, che non ha più alcuna giustificazione e che si aggrava ulteriormente con l'attuale rincaro dei carburanti. Quindi, il Governo propone che venga abolita a decorrere dall'anno 2005, quando credo che già una parte del parco macchine circolante con questo tipo di carburante sarà fuori uso, perché già ora questi mezzi hanno parecchi anni.

Signor Presidente, volevo solo annunciare che oltre all'emendamento 8.52 ne avevo presentato un altro che sostituiva il riferimento all'anno 2001 con quello all'anno 2002, per tenere conto di un'osservazione emersa in Commissione bilancio, ossia del carico che questa abolizione avrebbe prodotto. Chiedo dunque se si può sostituire il riferimento all'anno 2001 con quello all'anno 2002 nell'emendamento 8.52 in esame perché, a quanto mi consta, ho presentato le due versioni dell'emendamento con le diverse cifre.

CÒ. Signor Presidente, illustrerò solo due emendamenti fra tutti quelli che abbiamo presentato all'articolo 8, ossia gli emendamenti 8.4 e 8.55.

Il meccanismo della *carbon tax*, così come è stato delineato nell'articolo 8 di questo provvedimento, sostanzialmente si traduce in un aumento dei costi al consumo; è pur vero che esso incide anche in qualche misura sulle imprese che hanno produzioni inquinanti, ma in larga misura esso avrà delle ripercussioni negative finali sui contribuenti e sui consumatori.

Se davvero si vuole introdurre un meccanismo attraverso la leva fiscale che penalizzi le emissioni inquinanti, allora, al di là di quanto è stato deciso nella conferenza di Kyoto (che per la verità ha avuto risultati assai limitati, per non dire del tutto inesistenti), occorrerebbe introdurre invece un meccanismo di tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto.

Con l'emendamento 8.4 intendiamo introdurre questo tipo di tassazione, prevedendo una tassa su due delle emissioni inquinanti più gravi per la salute dei cittadini, tassazione che andrebbe applicata, naturalmente, sulle emissioni che sono uguali o rientrano nei limiti consentiti dalla legge.

In questa costruzione normativa restano fermi tutti i meccanismi sanzionatori, anche penali, che sono attualmente in vigore.

Con l'emendamento 8.55 proponiamo la modifica delle finalizzazioni delle maggiori entrate che si verificheranno con la rimodulazione delle accise sugli oli minerali. In sostanza, chiediamo di sostituire le attuali finalizzazioni con altre che, in particolare, siano volte alla riconversione complessiva di tutto il sistema dei trasporti nel nostro paese.

Sappiamo che il trasporto su gomma è all'origine degli attuali inquinamenti e degli affollamenti delle aree urbane e quindi chiediamo, per esempio, di finanziare la legge n. 211 del 1992, che prevede l'ammortamento dei mutui per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale (in particolare per la costruzione di metropolitane, metropolitane leggere e tranvie) e di finanziare l'acquisto di mezzi ecologici da

adibire al trasporto pubblico urbano. In sostanza, quindi, chiediamo di penalizzare il meccanismo di trasporto su gomma e di premiare quindi gli enti locali che, in qualche modo, accederanno ad un meccanismo di finanziamento per modificare il sistema della motorizzazione su gomma.

Queste sono le finalizzazioni che abbiamo indicato anche perché, se davvero vogliamo indirizzare i maggiori introiti verso una riconversione del sistema dei trasporti, dobbiamo necessariamente orientarci al trasporto su rotaia.

VEGAS Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti da noi presentati all'articolo 8.

BONAVITA. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 8.22, da me presentato. Con l'aumento dell'accisa per il gas metano per autotrazione, ci troviamo di fronte ad una situazione che penalizza questo sistema di combustione per le autovetture in generale.

Dobbiamo far presente che il gas metano ha una ridottissima capacità inquinante ed un mercato limitatissimo. In tale situazione, noi andiamo anche in controtendenza verso le politiche di compatibilità rispetto all'ambiente. Dico questo perchè in molte città (peraltro ieri mi è giunta una lettera del sindaco di Firenze) sono stati fatti enormi investimenti per mezzi che appunto utilizzano gas metano come combustibile per autotrazione. Ritengo che una saggia politica di lotta contro l'inquinamento non possa non tener presente che dobbiamo aiutare tali fonti alternative di carburante. Quindi, l'emendamento 8.22 si propone proprio di ridurre l'accisa sul gas metano per autotrazione.

A mio avviso, compiremmo un'opera in controtendenza con l'obiettivo che vogliamo ottenere se su una fonte che fino a pochi giorni fa era esente da accise, oggi noi introduciamo un'accisa che invece penalizzerebbe un mercato che sta espandendosi e che, viceversa, verrebbe così contratto immediatamente e forse soffocato definitivamente.

GIOVANELLI. Signor Presidente, nell'illustrare l'emendamento 8.23, mi associo a quanto testè dichiarato dal senatore Bonavita, poiché il contenuto di tale proposta modificativa è sostanzialmente identico a quello dell'emendamento 8.22.

CIMMINO. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 8.101, da me presentato, concernente la cosiddetta *carbon tax*.

Ho presentato tale proposta emendativa perchè ritengo che i carburanti debbano essere tassati in funzione del loro rispettivo peso ambientale. I carburanti gassosi (GPL e metano), sono tra i prodotti immediatamente disponibili e concretamente impiegabili quelli che di gran lunga garantiscono le migliori *performances* ambientali. Le loro caratteristiche ecologiche, sia del GPL che del gas metano, sono equivalenti. Se questo è vero, la loro tassazione deve essere equivalente.

Dopo l'approvazione alla Camera dei deputati dell'emendamento Cherchi, le accise indicate nella finanziaria 1999 erano pari a 9,33 lire

per ogni mega joule, per il GPL, e a 5,71 lire per ogni mega joule, per il metano (basta vedere la tabella 1 allegata), invece dopo la discussione al Senato, in 5 Commissione, le accise sul metano sono state ulteriormente ridotte. Infatti è stato diminuito il valore delle accise sul metano a 100 lire per metro cubo, pari a 2,86 lire ogni mega joule.

Considerando, come ho già detto prima, che il GPL e il metano hanno pari caratteristiche ecologiche, un avvicinamento dei livelli fiscali impone una diminuzione per il GPL di almeno 100 lire per chilogrammo. Infatti ciò porterebbe le accise sul GPL a 7 lire per ogni mega joule, valore questo più che doppio rispetto alle 2,86 lire per mega joule del metano.

Ho presentato tale emendamento affinché il Governo risponda con un atto di giustizia e di equità fiscale sia alle 50.000 persone che vivono sul settore del GPL e anche per i 1.200.000 automobilisti che usano il GPL.

ALBERTINI. Signor Presidente, con l'emendamento 8.102 proponiamo di eliminare l'accisa sul metano di lire 100 per metro cubo, che è rimasta dopo che vi era stata una proposta iniziale di sopprimerla integralmente, come noi proponiamo attraverso il nostro emendamento. Lo facciamo per le ragioni che ricordava prima anche il collega Bonavita, perchè il metano produce l'energia assolutamente meno inquinante che esista, perchè questo settore incide poco meno dell'1 per cento sul mercato (e con questa accisa correrebbe il rischio di essere eliminato) e infine perchè, introducendo un'accisa di 100 lire, si squilibrerebbe il rapporto attuale con il GPL, che pure gode di una riduzione.

La seconda parte dell'emendamento si riferisce alla eliminazione degli aumenti previsti per gli usi civili del metano. Mi riferisco soprattutto al riscaldamento: il metano viene usato a fini di riscaldamento dalle famiglie più povere del nostro paese, che non possono usufruire di impianti centrali o di impianti autonomi alimentati in altro modo. Quindi, sarebbe un segnale negativo far gravare sulle famiglie più povere un aumento, seppure modesto, del prezzo del metano.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 8.24, mentre vorrei illustrare brevemente l'emendamento 8.106 che riguarda i metodi di riscaldamento alternativi.

Nelle zone molto fredde, con lunghi periodi di riscaldamento, negli ultimi anni si è cercato di trovare delle modalità alternative a quelle tradizionali anche per diminuire le emissioni nocive, dando, con la realizzazione di impianti diversi, un non indifferente contributo all'ambiente.

Una di queste possibilità è il teleriscaldamento alimentato con biomassa, che fa diminuire di parecchio l'uso del gasolio e comporta una forte riduzione dell'emissione di CO₂.

L'emendamento da me presentato tende a dare la possibilità a questo tipo di riscaldamento di rimanere concorrenziale con gli altri impianti tradizionali, molto più nocivi per l'ambiente. Perciò chiedo all'Assemblea di approvare l'emendamento 8.106, proprio per dare un contributo all'ambiente.

PINGGERA. Do per illustrato l'emendamento 8.29.

MORANDO. Do per illustrati i miei emendamenti in quanto ritengo di averli già motivati nel corso del mio intervento in sede di discussione generale.

MORO. Con l'emendamento 8.63 vogliamo eliminare la disposizione che prevede un credito di imposta per le agevolazioni previste. Riteniamo che la norma si presterà a lungaggini burocratiche e perciò vogliamo sopprimerla.

L'emendamento 8.61 prevede l'aumento da 200 a 400 lire della riduzione del costo del gasolio da riscaldamento nelle zone climatiche E e F. A tale proposito chiedo che gli emendamenti riferiti dal comma 10 in poi dell'articolo 8 vengano accantonati perchè ho paura che la norma, che inizialmente secondo la proposta del Governo era molto chiara e individuava esattamente i beneficiari, nel corso dei lavori della Camera sia stata praticamente stravolta.

Ad esempio, mi riferisco all'introduzione delle province nelle quali il 70 per cento dei comuni ricade in zona climatica F. Ho operato un riscontro: le province che ricadono in questa norma sono Bolzano e Trento, Belluno nel Veneto, Vercelli in Piemonte ed Aosta in Valle d'Aosta. In pratica, si corre il rischio di favorire troppo le province che ho dianzi menzionato e invece di sopprimere i benefici previsti dalla norma per la stragrande maggioranza dei comuni interessati.

Insisto nella mia richiesta di accantonamento degli emendamenti riferiti al comma 10, lettera c), per avere la possibilità di concordare eventualmente con il Governo la presentazione di un nuovo emendamento, al fine di ricondurre le norme al testo originariamente presentato dal Governo.

* MANFREDI. Signor Presidente, due degli emendamenti che ho presentato a questo articolo hanno un preciso obiettivo.

Infatti l'8.9 e l'8.57 (Nuovo testo) tendono a promuovere agevolazioni a favore di quelle località che sono servite soltanto da forniture di GPL per riscaldamento e non sono raggiunte dalla rete di distribuzione del metano.

In sostanza è evidente da tutto il contesto dell'articolo 8 che il GPL per riscaldamento è un combustibile assolutamente penalizzato nei confronti di tutte le altre fonti di energia. Se lo spirito di questo articolo è quello di tassare le fonti di inquinamento non si capisce perché, prima di tutto, non vengano detassate le fonti di energia meno inquinanti, come il metano e il GPL, e, poi, nell'ambito di queste due (mi riferisco soprattutto alla funzione di riscaldamento, che interessa la popolazione che si trova in condizioni meno agiate, in montagna e nelle borgate isolate) perché venga penalizzato il GPL più del metano: non riesco a capirlo. Il tasso di inquinamento del metano e del GPL può essere considerato uguale. Ecco perché con l'emendamento 8.9 propongo che non sia applicata la soprattassa prevista in questo articolo al comma 4, allegato 1, ma che si torni alla tassa attuale.

Per quanto concerne l'emendamento 8.57 (Nuovo testo), attiro l'attenzione di quest'Assemblea sul fatto che la formulazione «comuni non metanizzati», che avrebbero un privilegio per la detassazione del GPL, non è assolutamente precisa e rischia di essere estremamente ingiusta. Ci sono, infatti, comuni nei quali il metano arriva soltanto nel capoluogo, mentre invece non arriva in tutte le borgate e nelle case isolate, dove maggiore è la necessità di avere questo privilegio, perché ricomprende abitanti in condizioni meno agevoli di quelle esistenti nel capoluogo. Per tale motivo, propongo la formulazione più precisa contenuta nell'emendamento 8.57 (Nuovo testo).

Per quanto riguarda l'emendamento 8.104, ritengo che esso sia assolutamente necessario dal punto di vista della produzione e dell'occupazione. Ne è già stato tentato inutilmente l'inserimento in diversi disegni di legge e riguarda l'energia di processo. Credo che in Italia ci siano 12 società che producono utilizzando grandi quantità di energia. Ritengo che queste società debbano essere privilegiate per quanto riguarda il costo dell'energia e che tale obiettivo finora non sia ancora stato preso in giusta considerazione dal Parlamento.

COLLA. Signor Presidente, l'emendamento 8.105 mira a destinare parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, relativo alla *carbon tax*, al completamento della rete di metanizzazione nelle zone montane del Centro-Nord e l'approvvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al metano, nei comuni montani non rientranti nel piano energetico nazionale.

RIPAMONTI. Do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. Gli emendamenti a firma del senatore Besostri si intendono illustrati.

CAMPUS. Signor Presidente, illustrerò brevemente l'emendamento 8.115 anche perché esso è sostanzialmente uguale all'emendamento 8.84, che per un disguido al Servizio del *drafting* reca le firme dei componenti del Gruppo Alleanza Nazionale ma non la mia.

I due emendamenti potrebbero non essere chiari se non si facesse riferimento a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 1995. Tengo a precisare che il parere della 5ª Commissione sull'emendamento 8.115 è assolutamente sbagliato perché (lo dico al relatore perché possa almeno lui esprimere un parere credibile) questo emendamento non comporta alcun aggravio di spesa, non sposta una cifra né nel bilancio dello Stato né nella finanziaria. Gli emendamenti 8.115 e 8.84 hanno un valore solo dal punto di vista ambientale.

Infatti quel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1995 inseriva tra i combustibili che possono essere utilizzati nelle nostre centrali anche un combustibile composto da una emulsione bituminosa con acqua. Il problema è relativo alla capacità o alla percentuale di componenti inquinanti che stanno alla base di questo combustibile in quanto il decreto (lo spiegherò meglio in sede di dichiarazione di voto a

un'Aula forse più attenta, ma vorrei che almeno il relatore potesse seguirmi prima di dare il suo parere eventualmente negativo, anche perché manca – e questo me ne duole – qualsiasi rappresentante del Ministero dell'ambiente in quest'Aula quando si discute di un argomento che di ambiente tratta) stabilisce che tutte le componenti inquinanti di tale combustibile (composto per il 65 per cento da materiale bituminoso e per il 35 per cento da acqua), cioè lo zolfo come anche i metalli pesanti, sarebbero riferite all'emulsione tal quale. Viene considerato, nella valutazione del contenuto di zolfo e dei metalli pesanti, cioè di queste sostanze inquinanti, anche quel 35 per cento di acqua, che è chiaramente del tutto inutile dal punto di vista della combustione, serve solo per creare una emulsione. Quindi i dati che noi dobbiamo valutare come capacità inquinante di questo combustibile devono essere riferiti a quel 65 per cento di componente bituminosa.

Con questo emendamento chiediamo che si riporti il tema alla realtà, cioè che si cancelli un inciso inserito tra parentesi al comma 3 dell'articolo 3 di quel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che recita: «(entrambi i valori sono riferiti all'emulsione tal quale)». Con un atto che noi crediamo di furbizia, ma sicuramente di disonestà nei confronti del cittadino si è voluto forzare e rendere utilizzabile anche in Italia un prodotto che tutto il mondo sta rifiutando perché altamente inquinante.

D'ALÌ. Do per illustrati i miei emendamenti.

TAROLLI. Do per illustrato l'emendamento 8.0.1800.

FUMAGALLI CARULLI. Do per illustrato l'emendamento 8.0.500.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 75 si intende illustrato. Ha chiesto di parlare il sottosegretario Giarda. Ne ha facoltà.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, ascoltata la illustrazione degli emendamenti, intendo precisare che il Governo ha in corso di formulazione proposte emendative che vanno proprio ad incidere direttamente su alcuni degli emendamenti più significativi presentati su questo articolo. Per tale ragione e per consentire al Governo di precisare meglio la propria proposta e permettere all'Aula di valutarla, chiederei di accantonare gli emendamenti relativi all'articolo 8 e di passare all'articolo successivo.

PRESIDENTE. Potremmo procedere con gli articoli aggiuntivi ma, a questo punto, è meglio accantonare tutti gli emendamenti relativi all'articolo 8.

MANTICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, approfitto della sua cortesia, ma dal momento che dobbiamo accantonare gli emendamenti relativi all'articolo 8 volevo far presente al Governo, relativamente all'emendamento 8.58 presentato dal mio Gruppo, una obiettiva realtà che forse sfugge all'attenzione di molti e alla quale peraltro ha già accennato il senatore Manfredi: le zone climatiche di cui si parla in tale emendamento sono sostanzialmente tutte le zone o le province del Nord che hanno aree di montagna. Ma così come è formulato l'articolato del disegno di legge significa che vi sono alcune realtà nelle quali il metano non arriverà mai, perché proprio la rete del metano non ha convenienza ad arrivare per cui, alla fine, il gasolio da riscaldamento sarà comunque tassato anche in quelle realtà che non potranno usufruire dell'alternativa metano.

Faccio appello anche al relatore, senatore Giarretta, perché questo rappresenterebbe un mancato introito di 48 miliardi. Ritengo che una cifra del genere possa essere ritrovata. Noi abbiamo indicato una copertura che evidentemente al Governo non andrà bene però vorrei sottolineare che si tratta di un'esigenza che riguarda comuni che non verranno mai raggiunti dal metano e che sono collocati praticamente nelle valli delle Alpi e dell'Appennino. Ci sembra, per un motivo di equità, che il non prendere in considerazione quanto da noi indicato nell'emendamento 8.58 o, se volete, dal senatore Manfredi primo firmatario dell'emendamento 8.57 (Nuovo testo) sia dannoso per una fascia di cittadini. Visto che il Governo sta riflettendo su molti dei temi trattati nell'articolo 8 insieme alla maggioranza (e mi auguro che «vinca» l'emendamento Morando in questo dibattito governativo) alla riflessione volevo aggiungere e sottolineare questo aspetto.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Mantica.

Ricordo che sono stati accantonati tutti gli emendamenti relativi all'articolo 8 compresi gli articoli aggiuntivi.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

AZZOLLINI. Signor Presidente, illustrerò sia gli emendamenti soppressivi dell'articolo sia quelli relativi alla soppressione del comma 2. Riteniamo fermamente che questo articolo e in particolare il comma 2 vadano soppressi perché rappresentano un inammissibile abuso della potestà dello Stato di prorogare termini prima posti a tutela del cittadino.

Già in Commissione bilancio si è a lungo discusso e non si può non convenire su questo.

I termini posti per la prescrizione sono a tutela dell'altra parte o, comunque, a tutela dei due contraenti. L'idea che lo Stato, arbitrariamente, faccia slittare per ragioni immotivate il termine di prescrizione è sicuramente un fatto molto grave. Si è addotto a giustificazione del primo comma la questione delle «cartelle pazze» e già in questo caso non siamo d'accordo proprio perché la formulazione dell'articolo è molto

più estesa; ma certamente il secondo comma rappresenta un *vulnus* per il rapporto tributario che – è noto – è ormai un rapporto sinallagmatico tra cittadino e amministrazione finanziaria.

Poter far slittare questa potestà di accertamento amplissima di cui al comma 2, a nostro avviso corrisponde ad un vero e proprio *vulnus* dell'ordinamento. Per questo motivo, chiederemo il voto elettronico e sulla soppressione dell'articolo 9 e sul secondo comma di esso.

MORO. Signor Presidente, faccio mie tutte le considerazioni testè espresse dal senatore Azzollini per giustificare la richiesta di soppressione dell'articolo. A tali considerazioni ne aggiungo un'altra. In questi giorni il Ministero delle finanze sta recapitando gli avvisi di accertamento per le dichiarazioni dei redditi del 1992. Ritengo che ci troviamo di fronte ad una nuova edizione delle «cartelle pazze». Infatti vengono chiesti tributi, e naturalmente comminate le relative sanzioni, ad esempio a persone decedute nel 1974, o a persone che hanno venduto gli immobili oggetto di accertamento nel 1967; vi è una serie di situazioni che dovrà necessariamente portare alla revisione degli accertamenti e naturalmente delle sanzioni.

Il fatto che trovo più sconcertante è che gli uffici finanziari interpellati si sono dichiarati disponibili ad annullare gli accertamenti dietro semplice esibizione degli atti di traslazione, degli atti di vendita e di quanto il contribuente può portare a sua discolpa per vedere non riconosciuta la tassabilità dei beni. Ebbene, non credo che il contribuente debba sempre e continuamente provare di essere dalla parte della ragione; semmai dovrebbe essere lo Stato che dimostra, sulla base di dati inconfutabili, che quanto richiede è suffragato da elementi certi. L'onere della prova deve sussistere a carico dello Stato e non sempre a carico del contribuente.

Per questi motivi abbiamo anche noi presentato un emendamento soppressivo della norma, proprio per ristabilire le regole; non vorremmo infatti che prolungando addirittura fino al 2000 la possibilità della Guardia di finanza di compiere accertamenti il cittadino si trovi sempre e comunque nudo di fronte allo Stato.

MANTICA. Signor Presidente, riteniamo che l'enunciazione dell'articolo 9, ma soprattutto il suo inserimento in questo disegno di legge collegato denunciino l'utilizzo ormai formalmente scorretto da parte del Governo dello strumento della sessione di bilancio. Infatti cosa abbia a che fare questa proroga dei termini con gli argomenti che stiamo trattando mi risulta francamente incomprensibile.

Al di là dell'aspetto formale vi è poi un aspetto sostanziale. Vorrei chiedere ai cittadini dove possono chiedere proroga quando ne hanno bisogno visto che il Governo si avvale della facoltà di estendere queste scadenze come e quando gli pare e piace.

Riteniamo allora che sarebbe molto più serio ritirare questo articolo, che tra l'altro non ha alcuna incidenza sui saldi e quindi non provocherebbe alcun trauma, per presentarlo nel disegno di legge

collegato n. 3599, fuori sessione, attualmente in discussione presso la Commissione finanze del Senato.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.7 del senatore Bettamio si intende illustrato.

TAROLLI. Signor Presidente, l'emendamento 9.9 propone un semplice differimento dei termini per consentire ai comuni di predisporre le azioni e gli *iter* burocratici necessari all'espletamento delle norme previste dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

MANTICA. Gli emendamenti 9.100 e 9.101 si danno per illustrati.

COLLA. Signor Presidente, come diceva il collega Moro, migliaia di «cartelle pazze» hanno colpito i contribuenti un po' in tutto il paese; al Sud però, interpretazioni di uffici finanziari più benevoli hanno stralciato queste cartelle nella maniera più totale, specialmente in Sicilia, mentre al Nord sono state mantenute con ovvie ripercussioni sull'equilibrio monetario, data la rilevanza degli importi in oggetto. Pertanto si ritiene opportuna una chiarificazione normativa, che sani in modo incontrovertibile la difforme fenomenologia interpretativa recata dall'amministrazione finanziaria, colpevole dei danni cagionati ai contribuenti dal suo errore. È questo lo scopo che si ripromette l'emendamento 9.0.100.

MELONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELONI. Signor Presidente, chiedo al senatore Specchia se è possibile aggiungere agli emendamenti 9.100 e 9.101 anche la previsione dell'istituzione delle commissioni tributarie regionali nelle sedi di sezione distaccata di Corte d'appello. In questo caso chiederei di apporre la mia firma ai due emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, mi rendo conto che non riesco a convincere il senatore Azzollini. Tuttavia mi pare che almeno una parte delle motivazioni che sostengono la proposta dell'articolo sono state portate qui dal senatore Moro, che ha la prova della necessità di protrarre i termini visto gli errori dei ruoli che si riferiscono al cosiddetto «modulo lunare» del 1992. È questa la ragione iniziale che richiama l'articolo e le proroghe e le modifiche dei termini.

Esprimo pertanto parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1, di contenuto identico all'emendamento 9.2.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, nonostante i tentativi di precisazione del sottosegretario Vigevani, non trovo spiegazione né al primo comma, ma soprattutto al secondo comma che, ribadisco, rimane un vero e proprio *monstrum* giuridico e per il quale continuo a chiedere, richiedendo la votazione nominale mediante procedimento elettronico, che il Senato appoggi il nostro emendamento soppressivo dell'articolo e poi, in particolare, del secondo comma dello stesso.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Azzollini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, identico all'emendamento 9.2, presentato dai senatori Moro e Lago.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	173
Senatori votanti	172
Maggioranza	87
Favorevoli	27
Contrari	143
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dai senatori Moro e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 9.6, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole «comma 2».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi la restante parte dell'emendamento 9.6 e gli emendamenti 9.4 e 9.5.

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal senatore Bettamio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.9, presentato dai senatori Tarolli e De Santis.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 9.100, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, fino alle parole: «città sedi di Corte d'appello».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi la restante parte dell'emendamento 9.100 e l'emendamento 9.101.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, il Gruppo cui appartengo voterà contro l'articolo 9 per i motivi già esposti dal senatore Azzollini ed anche perché lo ritiene veramente emblematico dei risultati confusi della politica fiscale che questo Governo e questo Ministro in particolare stanno creando.

Non sono casi né fenomeni episodici quelli, ad esempio, delle «cartelle pazze» o gli altri inconvenienti che si verificano nella gestione del governo del Ministero delle finanze, ma sono la conseguenza di una politica assolutamente confusionaria – altro che semplificatoria, come ha detto il Ministro quando si è insediato – che ha creato solamente confusione e sbandamento nell'amministrazione e nei cittadini.

La proroga dei termini prevista nell'articolo 9 ci preoccupa molto perché continua a mantenere quell'incertezza che è la negazione di un rapporto corretto tra contribuente e fisco.

Signor Presidente, i cittadini si suicidano per il modello 740 (recentemente le cronache dei giornali hanno infatti narrato anche episodi di questo genere) e ciò a causa della confusione nella quale sono costretti ad affrontare la materia fiscale, che articoli come quello in esame non possono che accentuare. Per queste ragioni dichiaro il voto contrario del Gruppo Forza Italia all'articolo 9.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Dichiaro il voto contrario del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente all'articolo 9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.0.100, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9 è inammissibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALÌ. Signor Presidente, l'articolo 10, come il precedente, denuncia lo stato di confusione mentale del nostro Ministro delle finanze (*Commenti del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo*), di assoluta confusione mentale!

Credo che questo paese, con il sacrificio di tutti i contribuenti, abbia deciso di andare in Europa e che quindi abbia stabilito di voler armonizzare i suoi sistemi normativi, compreso quello tributario, al regime europeo. Ebbene, non mi pare che esista nella normativa europea una norma come quella proposta con l'articolo 10, intitolato: «Persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato». Che vuol dire questo titolo? Vuol dire che anche nell'ambito dei paesi della Comunità europea alcuni nostri lavoratori potrebbero un domani essere ritenuti residenti in Italia pur dovendo trascorrere gran parte del loro tempo, per motivi di lavoro, negli altri paesi della Comunità economica europea, solo perché in quei paesi le aliquote fiscali sono inferiori a quelle nazionali? Stiamo scherzando?

L'articolo 10 è una norma non solamente incredibile dal punto di vista dei contenuti, ma anche estremamente dannosa dal punto di vista dei principi. Tra l'altro vi si afferma il principio dell'inversione dell'onere della prova, con la conseguenza, veramente disastrosa per tutti quei cittadini che per motivi di lavoro risiedono all'estero, di dovere andare a dimostrare al nostro signor Ministro delle finanze che vi risiedono per motivi di lavoro. È il Ministero delle finanze che dovrebbe essere nelle condizioni di potere intercettare quei pochi casi di evasione o di elusione del nostro sistema tributario che si verificano con l'acquisizione della residenza in un paese estero. Non deve essere il cittadino a dimostrare la sua buona posizione; non deve essere invertito, lo ribadisco, l'onere della prova. Quindi, stiamo attenti ad approvare, solo per le bizze, per la paranoia antielusiva di questo Ministro, tale tipo di articoli che introducono principi devastanti nel nostro ordinamento.

Pertanto, raccomando attenzione ai colleghi, tanto più che in relazione a questo articolo si prevede un maggiore introito di 1 miliardo, per cui, o si sbaglia nelle previsioni e nella valutazione dei fenomeni, oppure dal punto di vista economico si vogliono ridimensionare artatamente per introdurre principi, come dicevo, devastanti nel nostro ordinamento.

Raccomando vivamente ai colleghi di votare per la soppressione dell'articolo 10 che, insieme all'articolo 9, dal punto di vista del principio, come affermava il senatore Azzollini, costituiscono dei mostri giuridici che vengono introdotti nel nostro ordinamento. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

MANTICA. Signor Presidente, vorrei che gli esperti di cui questo Parlamento dispone in materia giuridica, che in questo momento sono impegnati in mille prove, leggessero con attenzione le ultime cinque righe del primo comma dell'articolo 10. Vorrei infatti sapere come farà il ministro delle finanze Visco ad indicare in un decreto da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* i paesi o gli Stati che hanno un regime fiscale privilegiato; con quali motivazioni potrà indicare questi paesi, se il Ministro degli affari esteri sarà d'accordo con lui perché, al di là della mostruosità giuridica che ha già illustrato il collega D'Alì, mi sembra che anche tecnicamente sia del tutto improbabile che si possa arrivare all'emanazione di un simile decreto.

Lo dico perché in fondo il nostro Gruppo ha tentato di capire le ragioni per le quali il Ministero delle finanze arriva a fare tale proposta, tant'è che noi abbiamo presentato l'emendamento 10.1 in cui cerchiamo di accettare un principio, ma spiegandolo: per quanto riguarda il fatto che un cittadino italiano, che risulti residente all'estero, in un paese privilegiato dal punto di vista fiscale, viva ed operi in Italia, possiamo anche concedere che vi sia la necessità di affrontare l'argomento, che però è ben diverso dall'affermare, come fa il Ministro, un'indicazione per tutti i cittadini italiani residenti all'estero in Stati che hanno un sistema fiscale privilegiato. La norma è scritta malissimo e probabilmente tradisce anche ciò che volevate dire.

Torno quindi ad invitare il Governo a ritirare l'articolo 10 e ad inserirlo nel collegato fuori sessione in discussione presso la Commissione finanze.

MORO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti presentati.

GUBERT. Signor Presidente, sembra che già altri abbiano illustrato la difficoltà di applicazione dell'articolo 10. L'emendamento 10.103 è volto ad evidenziare come la dichiarazione d'ufficio che, salvo prova contraria, un lavoratore all'estero è residente in Italia, abbia conseguenze non da poco per coloro che lavorano effettivamente all'estero e che quindi devono imbastire questa prova. Legati all'iscrizione all'AIRE vi sono ad esempio i diritti al rimborso delle spese per partecipare alle elezioni. Ora, non riesco a capire come il Governo possa ad un tratto negare il diritto al rimborso delle spese di viaggio per votare in Italia, solo perchè con un decreto il Ministro ha dichiarato che queste persone non sono più residenti all'estero ma in Italia.

Per esempio, nella mia regione (ma penso anche in altre) in relazione all'iscrizione all'AIRE sono stabilite particolari agevolazioni per la casa, per favorire il rientro; tutte le leggi sulla emigrazione stabiliscono delle agevolazioni per il rientro degli emigrati. Se queste persone d'ufficio sono dichiarate non più residenti all'estero vengono a perdere tutte le agevolazioni connesse all'iscrizione all'AIRE.

Allora, l'emendamento, pur tenendo conto dell'obiettivo che il Governo voleva perseguire, tende ad escludere da questa fattispecie almeno quelle persone che sono emigrate prima del 1970 e che quindi hanno consolidato relazioni di residenza; non si tratta soltanto di una emigrazione strumentale. Altresì vengono esclusi coloro che sono emigrati successivamente, purchè almeno tre anni prima che nei paesi in cui sono emigrati siano stati introdotti regimi fiscali privilegiati. Credo che questa o analoghe correzioni vadano assolutamente introdotte, altrimenti da un lato ci agitiamo per garantire il voto degli italiani all'estero o per magnificare i nostri emigrati in Australia, dall'altro andiamo a colpirli in maniera arbitraria, senza alcun fondamento.

COLLA. Signor Presidente, nell'illustrare l'emendamento 10.0.100, si evidenzia che dall'applicazione della norma numerose aziende si sono venute a trovare in situazione fallimentare a causa dell'operato di terze persone e per l'incremento delle attività professionali connesse. Pertanto con il presente emendamento si intende ristabilire il principio cardine della certezza del diritto e dell'equità di trattamento e si ritiene doveroso incrementare l'attività di accertamento e di indagine da parte della magistratura ordinaria fallimentare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Il relatore è contrario su tutti gli emendamenti.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Vorrei soltanto aggiungere che sembrerebbe paradossale non sostenere anche con questa misura, l'iniziativa, credo positiva, che il commissario Monti ha in corso da diverso tempo e che è stata ribadita anche nel recente vertice di Vienna, almeno sul piano europeo, di modificare le normative per eliminare i paradisi fiscali. Questa è una norma necessaria all'applicazione – ci si augura – di una normativa che impegni tutti i paesi dell'Unione Europea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.100.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, certo, in sede comunitaria si debbono armonizzare le politiche fiscali: siamo i primi a chiedere l'armonizzazione delle politiche fiscali tra tutti i paesi appartenenti all'Unione europea perchè siamo certi che da questa armonizzazione deriverebbero grandi vantaggi per il contribuente italiano. Ma da questo a dire che il nostro Ministro delle finanze può stabilire che il cittadino italiano residente in Irlanda, ad esempio, deve essere considerato residente in Italia, con tutti i guasti – salvo prova contraria da esibire da parte sua – che possono derivare alla libertà personale di quel cittadino da questo tipo di ragionamento, passa veramente una grande distanza. È per questo che noi insistiamo sulla necessità di sopprimere l'articolo 10.

Chiediamo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signor Presidente, intervengo brevemente solo per dire che noi riteniamo che la norma prevista dall'articolo 10 sia sacrosanta. Siamo rimasti sconcertati (non so quale altro termine si possa usare) soprattutto dopo aver ascoltato le dichiarazioni svolte dal collega D'Alì rispetto ad una norma che intende far sì che i cittadini ottemperino ai loro doveri elementari verso la comunità, il primo dei quali è il pagamento delle imposte nella misura dovuta. I dati della situazione li conosciamo tutti.

C'è un'isola, nell'Oceano atlantico, con 6.000 abitanti dove vi sono 10.400 imprese che provengono dall'estero e che figurano fittiziamente ivi residenti; non parliamo poi di Montecarlo, dove tantissimi grandi ricchi del nostro paese prendono la residenza pur continuando a vivere in Italia, solo per non pagare le tasse.

Quando si dice che i lavoratori sarebbero danneggiati da questa norma, si afferma una cosa ridicola, perché per essi sarà facilissimo dimostrare che risiedono e lavorano all'estero.

Per questi motivi, ovviamente, ci associamo alle posizioni espresse dal relatore e dal rappresentante del Governo, e voteremo contro tutti questi emendamenti. (*Applausi dai Gruppi Comunista e Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Invito nuovamente il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.100, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	176
Senatori votanti	174
Maggioranza	88
Favorevoli	31
Contrari	142
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.101.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, l'emendamento 10.101, nel fascicolo n. 2 degli emendamenti in mio possesso, manca della parte dispositiva principale relativa all'esclusione dagli effetti di questo articolo dei paesi appartenenti all'Unione europea: facendo salva, dunque, l'efficacia del provvedimento per le isole dell'Oceano Pacifico, riteniamo che, quantomeno nell'ambito dell'Unione europea, nessun Ministro delle finanze possa permettersi di stabilire «graduatorie» tra il suo paese e gli altri. Infatti, è assolutamente opportuno che questa norma non venga estesa nell'ambito dell'Unione europea, e cioè che si escluda l'Unione europea dagli ambiti di applicazione della medesima. In ogni caso, poi, confido che gli organi comunitari, in caso di mancata approvazione della nostra proposta emendativa, sapranno adeguatamente censurarla, e con essa il Parlamento italiano.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, la Presidenza prende atto della sua precisazione e conviene con lei, scusandosi, sul fatto che la prima parte dell'emendamento 10.101 non è presente sullo stampato distribuito in Aula.

D'ALÌ. Signor Presidente, la prima parte dell'emendamento 10.101 recita: «*Al comma 1, primo capoverso, dopo la parola: «privilegiato» sono aggiunte le seguenti: «comunque non appartenenti all'Unione europea».*»

PRESIDENTE. Il Governo conferma la contrarietà, espressa in precedenza, nei confronti dell'emendamento?

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Credo che sia da attendersi da parte comunitaria non tanto una censura nei confronti del Governo italiano quanto una censura per quei paesi europei che utilizzano territori per garantire paradisi fiscali a tutti. Questo riguarda la Spagna, la Gran Bretagna e altri paesi. (*Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.101, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, con l'integrazione indicata dal senatore D'Alì.

Non è approvato.

L'emendamento 10.3 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 10.102, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 10.7, 10.4 e 10.103 sono inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Macerattini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.100, presentato dal senatore Colla e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Si intende che i senatori Tarolli, Caruso Antonino, D'Alì, Moro, Pontone, Vegas e Thaler Ausserhofer abbiano dato per illustrati i loro emendamenti.

LO CURZIO. Signor Presidente, bisogna capire le ragioni dell'emendamento 11.0.100, che è di larga veduta sociale e che viene incontro a chi ha bisogno, prevedendo l'adozione di una politica a favore soprattutto di certe aziende in crisi, che stanno superando momenti difficili.

Con questo emendamento, quindi, si chiede la proroga dei termini previsti dalla legge n. 449 del 1997, la riduzione delle sanzioni, di evitare il raddoppio del debito, aiutando così coloro che vogliono mettersi in regola. L'emendamento è stato posto all'attenzione del relatore, il quale gradirei esprimesse un suo pensiero sull'argomento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.100, 11.1, 11.11, 11.10, 11.2, 11.3, 11.18, 11.4, 11.13, 11.5, 11.7, 11.0.2.

Gli emendamenti 11.19 e 11.12 sono inammissibili, mentre invito a ritirare gli emendamenti 11.101 e 11.0.3. Quest'ultimo eventualmente può essere presentato in sede di collegato fiscale.

Il problema di cui all'emendamento 11.0.100 è stato sollevato anche in sede di esame della scorsa legge finanziaria, in cui fu approvato un ordine del giorno in questa direzione. Ritengo che il comma 4, trattandosi di materia inerente la riscossione, potrebbe essere affrontato in sede di decreto legislativo sulla riscossione in modo da omogeneizzare i trattamenti dei vari aspetti fiscali. Invece, i commi 1, 2 e 3 potrebbero trovare collocazione in questa sede; pertanto il mio parere sui primi tre commi è positivo, mentre invito a ritirare il comma 4.

PRESIDENTE. Senatore Pinggera, accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 11.0.3?

PINGGERA. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dai senatori Tarolli e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.11, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

In merito all'emendamento 11.101 era stato rivolto un invito al ritiro; il proponente lo accoglie?

MORO. No, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.101, presentato dal senatore Moro.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 11.19 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 11.10, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 11.12 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.18, presentato dai senatori Tarolli e Biasco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.13, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

A seguito della reiezione dell'emendamento 11.3, sono preclusi gli emendamenti 11.5 e 11.7.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 11.0.3, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.2, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.100, rispetto al quale ricordo che il relatore e il Governo hanno chiesto il ritiro del comma 4 su cui i proponenti hanno convenuto, mentre hanno espresso parere favorevole sui commi 1, 2, 3.

Metto pertanto ai voti il complesso dei primi tre commi dell'emendamento 11.0.100, presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

MULAS. Do per illustrato l'emendamento 12.4.

CÒ. Do per illustrato l'emendamento 12.45.

MACERATINI. Do per illustrati tutti gli emendamenti che recano per prima la mia firma.

OCCHIPINTI. Do per illustrato l'emendamento 12.41.

D'ALÌ. Signor Presidente, l'articolo 12 è quello su cui, in sostanza, si basa l'intera manovra finanziaria presentata da questo Governo e vi si basa su un grandissimo equivoco, direi un sotterfugio, in quanto la possibilità di cedere i crediti INPS per ottenere un vantaggio di cassa (ma, naturalmente, sappiamo bene che una cessione significa anche una riduzione del loro valore patrimoniale) determina l'acclaramento di un buco nella contabilità dell'INPS che, prima o poi, qualcuno sarà chiamato a coprire, e sappiamo bene che questo qualcuno in Italia si chiama sempre contribuente.

Pertanto, siamo contrari all'articolo 12 e alle modalità con cui questa cessione viene proposta perché non ci convincono dal punto di vista della trasparenza dell'operazione. Siamo convinti, invece, che dietro questa operazione di cessione dei crediti INPS (che poi si ricollega anche con quanto già deliberato da questo Governo e da questa maggioranza in merito alla modifica dei mezzi di riscossione) si celino manovre assolutamente non chiare e per questo poi, in fase di votazione dei singoli emendamenti, diremo come intendiamo evitare che queste ombre rimangano nel testo e come vogliamo sgombrarle.

Ma vi è di più: la cessione dei crediti INPS ai concessionari della riscossione, e quindi la messa a ruolo di tutti questi crediti, comporterà sicuramente, per la nostra già tartassata economia, un colpo ulteriore all'esistenza di moltissime piccole e medie imprese. Ancora una volta il lavoro autonomo, soprattutto quello di modesta entità, soprattutto quello legato al lavoro familiare o ad imprese con pochissimi addetti, viene chiamato a sostenere il peso dell'inefficienza di questo Governo e di questa maggioranza. Ancora una volta si pressa sulla capacità contributiva dei nostri cittadini per alimentare una spesa pubblica che non conosce invece alcun controllo perché questo Governo non si pone alcun limite, alcuna pressione in senso riduttivo della spesa pubblica.

Si tratta, quindi, di una manovra finanziaria basata solamente sulla torchiatura del contribuente e che tra l'altro acclara un danno patrimoniale a un ente che sappiamo bene costituire una delle voragini maggiori di questa nostra finanza pubblica ed essere una delle cause principali del continuo ricorso all'inasprimento fiscale contributivo, dovuto proprio alla necessità di coprire le deficienze di tale ente.

Non solo quindi siamo contrari ai meccanismi, ma restiamo contrari all'impostazione di questo collegato alla finanziaria che da questo articolo 12 trae linfa non già per sopperire alle deficienze dell'ente stesso, ma per altro tipo di spesa. Pertanto questo articolo costituisce anche il presupposto per una distrazione di risorse dalla loro originaria destinazione, che è quella previdenziale, ad altra destinazione, ovvero tutte le spese che vengono alimentate con le previsioni di questo provvedimento.

Se non fossimo in sede legislativa, e quindi di assoluta autorità nel nostro paese, direi che queste carte dovrebbero essere inviate direttamente alla procura della Repubblica; lo saranno sicuramente alla procura della Corte dei conti nel momento in cui tali disposizioni troveranno un'attuazione che, a nostro parere, si presta a maneggi

assolutamente non comprensibili e assolutamente da evitare in un paese dove si dice di voler affermare la legalità.

Questo è il nostro giudizio sull'articolo 12 e complessivamente su tutta la manovra finanziaria. Raccomandiamo ai colleghi di non lasciarsi travolgere dalle disposizioni di questo articolo, che peraltro travolgono anche professionalità già consolidate nel nostro paese, che sicuramente subiranno penalizzazioni ingiustificate solo perché questo Governo ha la necessità di dimostrare cartolarmente che ha degli incassi (un incremento di incassi temporaneo, che riflette – come dicevo – una perdita patrimoniale complessiva) e quindi può spendere. Questa frenesia del poter spendere purtroppo l'abbiamo già pagata negli anni scorsi e la pagheremo ancora negli anni a venire. La considerazione finale è che per salvare questo paese occorre veramente che questo Governo e questa maggioranza pongano fine alla loro esperienza e la parola possa tornare agli italiani. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

MORO. Gli emendamenti a mia firma si danno per illustrato.

VEGAS. I nostri restanti emendamenti si danno per illustrati dall'intervento del senatore D'Alì.

STANISCIA. Signor Presidente, ho già chiesto di spostare l'emendamento 12.102 all'articolo 70.

PEDRIZZI. Gli emendamenti 12.9 e 12.18 si danno per illustrati.

MARINI. Signor Presidente, chiedo di trasferire l'emendamento 12.107 all'articolo 70, in quanto ve ne sono altri di identico tenore. Colgo comunque l'occasione per invitare il Governo, in sede di discussione di questi emendamenti, a fare una proposta lungo la linea accettata dal ministro Visco in quest'Aula il 23 settembre. Il Governo non può ignorare che un suo Ministro ha preso un impegno preciso sulla materia trattata nell'emendamento e questo impegno deve essere rispettato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, la materia è certamente rilevante, ma devo esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti, con una eccezione di cui dirò adesso. Le argomentazioni saranno formulate dal rappresentante del Governo in risposta ai singoli emendamenti, quindi, mi rimetto alle motivazioni che esso fornirà.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.107, invito il senatore Marini a ritirarlo, in quanto l'argomento verrà affrontato in altro articolo.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Mi associo ai pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 12.4, 12.45, 12.38 e 12.100 sono inammissibili.

OCCHIPINTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.41.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.101.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, questo emendamento tende a sgombrare il campo da una di quelle ombre cui dianzi accennavo nell'illustrazione generale, contro la quale, per la verità, mi sarei atteso una breve replica da parte del Governo: evidentemente le ombre sussistono anche a giudizio del Governo.

Occorre specificare che la cessione dei crediti va fatta al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell'Istituto, come dice la proposta governativa, aggiungendovi: «e ad un prezzo di uguale importo», per evitare ogni e qualsiasi equivoco sull'interpretazione del concetto di valore netto risultante dal bilancio. Sappiamo, infatti, il che valore netto di un credito in bilancio è la risultanza tra il valore nominale e il fondo di ammortamento. Credo che il fondo dei ammortamento dei crediti dell'INPS non sia assolutamente né analiticamente composto, né sufficiente a coprire sicuramente quelle deficienze, quindi, è assai opportuno che si precisi che noi intendiamo che i crediti dell'Istituto siano ceduti al valore nominale.

Con questo emendamento sgombriamo il campo da qualsiasi tipo di dubbio, che noi abbiamo e che credo purtroppo sia stato confermato anche dall'andamento del dibattito, che ci possano essere delle fasce di speculazione tra il valore netto di bilancio, il prezzo di cessione e il prezzo di importo nominale del credito. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.101, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.20, presentato dai senatori Moro e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.31, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.37.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, l'articolo 12 è molto delicato; la pregherei pertanto, se possibile, di procedere con un po' più di calma nella votazione dei singoli emendamenti.

L'emendamento 12.37 riflette, così come anche le istanze del senatore Marini poco fa facevano intendere, l'esigenza, che è stata più volte confermata in Commissione agricoltura e anche nelle dichiarazioni verbali degli esponenti del Ministero delle finanze, di una rideterminazione del contenzioso relativo al settore agricolo in base al salario reale e non a quello convenzionale.

Credo quindi che anche le parti della maggioranza che hanno sempre sostenuto questa tesi non avranno difficoltà a esprimersi favorevolmente su questo emendamento, per il quale chiedo la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, volevo annunciare che il Governo sta predisponendo la riformulazione di un emendamento all'articolo 70, volto a affrontare proprio la questione del contenzioso e dei debiti contributivi nel settore dell'agricoltura. Pertanto, questa materia potrebbe essere più efficacemente trattata quando discuteremo l'articolo relativo.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, come faremo di qui a poco con l'emendamento del senatore Staniscia, potremmo accantonare l'emendamento in esame, senza metterlo in votazione, per esaminarlo quando arriveremo all'articolo 70. È d'accordo?

D'ALÌ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto gli emendamenti 12.37 e 12.102 sono accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.103.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, questo è un altro emendamento che tende – come dicevo poco fa – a sgombrare alcune ombre che abbiamo registrato nella proposta del Governo. Proponiamo la soppressione, dal primo periodo del comma 2, delle parole «valori dei» e «il prezzo della cessione» perché riteniamo che questo prezzo debba essere, coerente-

mente con quanto proposto al comma 1 dello stesso articolo, quello nominale e che quindi non possa essere lasciata al Ministro del tesoro, con suo decreto, la facoltà di determinare il prezzo di cessione.

Siamo d'accordo che le modalità tecniche, i tempi ed anche gli eventuali compensi, come prevediamo con l'emendamento 12.104, possano essere decisi con decreto del Ministro del tesoro, ma per quanto riguarda il prezzo – ripeto – non possiamo lasciare a questi potere discrezionale, perché i crediti dell'INPS sono patrimonio di quell'ente e quindi dello Stato e non possono essere variati con un decreto del Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.103, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.104, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.105.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, anche in questo caso è nascosta una trappola, perché invece che richiamare un decreto del Ministro del tesoro (e mi dispiace che non si sia espunto dal testo del disegno di legge il riferimento al prezzo) è necessario riferirsi a «più decreti». Sappiamo infatti che i commi 18 e 19, cui fa riferimento il comma 2, concedono addirittura la discrezionalità della determinazione del prezzo ai consigli di amministrazione degli enti e quindi andremmo ad un livello ancora più basso di controllo sulle modalità e sulla consistenza della cessione di questi crediti.

È quindi assolutamente opportuno che sia sempre il Ministro del tesoro ad intervenire sulle modalità, sui tempi e sui compensi della cessione; non era opportuno che intervenisse neanche sui prezzi, ma l'Assemblea ha deciso di non accogliere il mio precedente emendamento in tal senso, pur tuttavia rimane opportuna la sua presenza in tutte le fasi della cessione e non solo nella prima, delegando poi il controllo ai consigli di amministrazione degli enti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sottosegretario Giarda, ne ha facoltà.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, la correzione delle paro-

le «con decreto» con l'espressione «con uno o più decreti» potrebbe essere accettata perché effettivamente aggiunge un chiarimento al testo; naturalmente il mio parere resta contrario alla soppressione dell'ultimo periodo del comma 2 e conseguentemente dei commi 18 e 19.

Se quindi il senatore D'Alì è disponibile a riformulare l'emendamento 12.105, limitandolo alla prima parte, il mio parere sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. Possiamo risolvere la questione votandolo per parti separate.

Metto dunque ai voti la prima parte dell'emendamento 12.105, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, fino alle parole: «con uno o più decreti».

È approvata.

Metto ai voti la restante parte dell'emendamento 12.05, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 12.32, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.106, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.22, presentato dai senatori Moro e Lago, identico all'emendamento 12.33, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.34, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, identico all'emendamento 12.23, presentato dai senatori Moro e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.19 (Nuovo testo), presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori, limitatamente alla prima parte, dalle parole: «Al comma 3» fino alle parole: «sessanta bimestralità».

Non è approvato.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento 12.19 (Nuovo testo), nonché l'emendamento 12.18 (Nuovo testo).

Metto ai voti l'emendamento 12.35, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 12.107 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 12.6, presentato dal senatore Macerantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.46, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.24, presentato dai senatori Moro e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.36, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.25, presentato dai senatori Moro e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.8, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.9, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.11, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.26, presentato dai senatori Moro e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.5, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.47, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.7, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.48, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.27, presentato dai senatori Moro e Lago.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 12.28, 12.13a e 12.29 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 12.12, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.17.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, tra tutti gli effetti collaterali negativi, da noi inizialmente illustrati, che questo articolo produce vi è anche quello relativo all'impalcatura presente presso gli enti previdenziali, e l'INPS in particolare, relativamente all'attuale metodologia di riscossione.

Per anni questo compito – ritengo con risultati non assolutamente negativi ma anzi certamente positivi ed anche con effetti di una presen-

za razionale e quindi con la possibilità di una valutazione degli aspetti di legittimità delle richieste dell'INPS, nonché di alcuni aspetti sociali importanti, quali potevano essere alcune proposte di dilazione e rateizzazione dei crediti - è stato svolto da alcuni avvocati in maniera egregia.

Questa norma, unita - come dicevo inizialmente - a quella già approvata a seguito della fiducia posta nei mesi scorsi dal Governo precedente sul provvedimento relativo alle nuove tecniche di riscossione, produrrà sicuramente l'eliminazione dal mondo del lavoro di questi professionisti. Questo emendamento quindi tende a salvaguardarne i diritti acquisiti e la figura professionale. So che anche nell'ambito della maggioranza vi sono stati diversi momenti di attenzione a questa tematica e pertanto sono convinto che i colleghi della maggioranza vorranno votare questo mio emendamento.

Per tali ragioni, il Gruppo Forza Italia voterà a favore.

LISI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISI. Signor Presidente, volevo annunciare il mio voto favorevole all'emendamento 12.17.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.17, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.108, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 82, mentre invito i presentatori a ritirare l'ordine del giorno n. 83.

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, ha sentito il parere del relatore?

PEDRIZZI. Va bene, ritiriamo l'ordine del giorno n. 83.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo accetta l'ordine del giorno n. 82.

PRESIDENTE. Riassumendo, l'ordine del giorno n. 83 è stato ritirato, mentre il Governo ha accettato l'ordine del giorno n. 82 che pertanto non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia naturalmente voterà contro l'articolo 12 per le ragioni che, sia sul piano politico che su quello tecnico, sono state analiticamente considerate dai colleghi del Gruppo, e in particolare dal senatore D'Alì. È importante, tuttavia, confermare ancora il nostro voto negativo su questo articolo perchè riteniamo il suo contenuto assolutamente grave. Noi riteniamo infatti – e per questo chiederemo il voto elettronico – che le procure della Repubblica si potranno interessare perchè una cessione dei crediti siffatta, con tanti punti oscuri, con tanti elementi essenziali da determinarsi, con società delle quali non conosciamo niente, ha una insignificante valenza finanziaria – e su questo sfidiamo la maggioranza a verificarne tra un anno gli effetti – ma è grave sotto altri profili. Noi riteniamo, cioè, che le cessioni dei crediti INPS fatte in maniera così generica, derogatoria al codice civile, senza elementi essenziali, sicuramente daranno adito ad arbitri di grande rilevanza e contro i quali ci opponiamo fermamente.

È inutile considerare tecnicamente quanto questo articolo dice. Non si capisce che cosa accadrà effettivamente. Innanzi tutto, la rubrica fa riferimento a questioni che poi non sono riportate nel testo. Non si capisce dove va a finire la cartolarizzazione dei crediti INPS. In realtà, si tratta di una cessione che non sappiamo se è *pro solvendo* o *pro soluto* perchè dal testo non si evince chiaramente. Ad esempio, se è *pro solvendo*, non si comprende come potranno aversi effetti finanziari.

Inoltre, vengono tolte all'INPS alcune prerogative, senza però conferire all'Istituto grandi certezze perchè solo in questo modo a quell'ente si possono togliere prerogative.

Infine, grave potrebbe essere il riflesso economico su alcune piccole e medie imprese che a noi stiamo parecchio a cuore, che si troveranno sicuramente di fronte a difficoltà reali. Vedremo che cosa accadrà nel mondo agricolo quando arriveremo ad esaminare l'articolo 70, ma sicuramente gravi riflessi si avranno sulle piccole e medie imprese, in particolare del settore agricolo.

L'insieme di tali questioni ci induce a confermare il nostro voto negativo sull'articolo 12 nel suo complesso e a richiedere la votazione elettronica perchè, ravvedendo troppe ombre e troppi elementi confusi, con il voto elettronico si sappia bene qual è l'orientamento del Senato. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia)*.

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, il nostro Gruppo non ha illustrato gli emendamenti perchè ormai era chiaro dal dibattito, anche dalla discussione generale, qual era l'atteggiamento del Governo. L'articolo 12 è uno dei punti cardine della manovra finanziaria e, a nostro giudizio, dimostra ancora una volta che essa è fondata sulla sabbia.

Senza entrare nel merito specifico, perchè il collega Azzollini è stato chiarissimo, noi vorremmo solo chiedere al Governo come è possibile, qualora il meccanismo fosse tutto perfetto, immaginare un'entrata di 5.300 miliardi nel corso del 1999, preso atto che questa legge andrà in vigore il 1° gennaio 1999. Ci chiediamo, cioè, quali sono i tempi tecnici per l'organizzazione di un sistema di concessionarie che vadano ad incassare i crediti dell'INPS, tali da garantire 5.300 miliardi di entrate.

Diceva qualcuno una volta – ed è presente in Aula, peraltro – che a pensar male si fa peccato, ma difficilmente si sbaglia. Allora vorremmo capire se per caso dietro questa cartolarizzazione dei crediti INPS non vi sia una manovra di rottamazione, cioè un incentivo rivolto a qualche società, a qualche struttura, perché altrimenti – francamente (e, ripeto, fatte salve le argomentazioni di impostazione del collega Azzollini, che condivido pienamente) – non riesco a capire la previsione di 5.300 miliardi in assenza, al momento, di qualunque organizzazione e struttura in grado di incassare i crediti dell'INPS. Se per caso qualcuno pensa che un consorzio di banche possa rilevare questi crediti, anticipando evidentemente all'INPS i 5.300 miliardi, o deve ritenere poi che tale consorzio di banche in qualche modo andrà sul mercato per farsi garantire la copertura relativa a tali 5.300 miliardi. Ma, qualora ciò dovesse avvenire, credo che le garanzie inesistenti che offre l'INPS vadano a deteriorare un'operazione di questo genere. Non vorremmo, cioè, che poi tutto questo meccanismo, alla fine, facesse ricadere su coloro che sottoscrivono tale impegno la non esigibilità dei crediti INPS.

Onestamente, questa ci sembra un po' una manovra-truffa, perché ancora non abbiamo capito, dopo un dibattito che si è tenuto in Commissione e uno che si è svolto in Aula, come lo Stato italiano praticamente incasserà questi 5.300 miliardi, attesi i tempi tecnici per la costituzione della concessionaria.

Per questi motivi voteremo decisamente contro l'approvazione dell'articolo 12.

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, voteremo contro l'approvazione dell'articolo 12, perché effettivamente esso interviene su un settore estremamente importante rispetto alla manovra complessiva di questa finanziaria.

Noi crediamo davvero che questa cessione dei crediti INPS sia un artificio, per così dire, tecnico, per non affrontare realmente il nodo strategico di un'evasione contributiva che pesa sui conti dell'INPS per circa

45.000 miliardi. Basterebbe una seria lotta all'evasione per evitare ulteriori sacrifici agli attuali pensionati e per riaccendere anche le speranze dei giovani di andare in pensione quando ne avranno diritto.

Naturalmente, questo provvedimento assume come cardine e indirizzo strategico un principio che non può essere condiviso, e cioè che è più facile pretendere da chi già paga piuttosto che far pagare chi non ha mai pagato.

È chiaro, inoltre, che questa manovra inciderà pesantemente sull'INPS, perché si prevede la vendita di una quota dei crediti contributivi di circa 8.000 miliardi: incassare, quindi, 8.000 miliardi subito a fronte, invece, dei 16.000 miliardi che sono stati già oggi dichiarati dall'INPS assolutamente esigibili, ossia con buone possibilità di incasso. Si rinuncia così ad incassare la bellezza di 8.000 miliardi al fine di favorire ulteriormente la speculazione finanziaria e intanto si torna già a parlare del fatto che il costo delle pensioni è troppo alto.

Con tale sistema si smantella completamente l'INPS e la protezione previdenziale nel nostro paese!

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Azzollini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 12, nel testo emendato.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	190
Senatori votanti	189
Maggioranza	95
Favorevoli	150
Contrari	38
Astenuti	1

Il Senato approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dal senatore D'Alì.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.2, presentato dal senatore D'Alì.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Lo metto ai voti.

È approvato.

Torniamo all'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti e ordini del giorno, precedentemente accantonati.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.500, presentato dai senatori Vegas e da altri senatori, fino alle parole: «un milione di lire».

Non è approvata.

A seguito di tale votazione, sono preclusi la restante parte dell'emendamento nonché gli emendamenti 4.13 e 4.501.

Metto ai voti l'emendamento 4.502, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.15, presentato dai senatori Tarolli e Biasco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento 4.8000, presentato dal Governo, quale quale invito il relatore a pronunziarsi.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Vorrei che il Governo amabilmente illustrasse l'emendamento, magari anche brevemente.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Questo emendamento si fa carico di alcuni problemi emersi nel corso della discussione. Il Governo aveva annunciato nella giornata di ieri che si sarebbe fatto carico anche di emendamenti all'articolo 4 e al precedente articolo 3 dichiarati in qualche caso inammissibili per carenza di copertura. Il Governo, trattandosi di esigenze condivisibili, ha ritenuto di trovare la copertura.

In particolare vorrei ricordare che erano stati dichiarati inammissibili, in relazione all'articolo 3, per carenza di copertura, un emendamento del senatore Bonatesta che affrontava un problema di alcune aree di crisi collocate nel Lazio e alcuni emendamenti relativi a Venezia.

Riconoscendosi che il criterio delle aree confinanti aveva un senso, ma non completava totalmente l'arco delle questioni, perché in particolare esistono alcune *enclave* anche nel Centro-nord che hanno indici di disoccupazione significativi, il ragionamento che sta dietro a questo emendamento è il seguente. Stante che la disoccupazione media nazionale è il 12 per cento, ma considerato che questo indice si compone di un oltre il 20 per cento per il Mezzogiorno, di un 10 per cento per il Centro e di un 6-7 per cento per il Nord, e in particolare che al Centro vi sono aree attestate più verso il 16 per cento che non verso il 10, si sono riassorbite non genericamente le aree di crisi, ma quelle in cui l'indice di disoccupazione sia sensibilmente superiore, il 20 per cento, a quello medio nazionale, e quindi anche vicino a quello minimo delle aree del Mezzogiorno che hanno una disoccupazione maggiore. In particolare il Molise ha fatto registrare nel corso del 1998 una disoccupazione dell'ordine del 18 per cento.

In presenza di quell'indice, si argomenta: le province che hanno mediamente un indice del 14,5-15 per cento di disoccupazione hanno probabilmente al loro interno aree di crisi che sono più vicine a quell'indice del 18 per cento; in tal modo sono state riassorbite alcune limitate aree. Le risorse fanno carico al fondo per le aree depresse.

Si è affrontata, inoltre, una questione specifica relativa al fondo aree depresse. Per quanto riguarda il meccanismo del finanziamento vi è un problema particolare, che è affrontato nell'ultimo periodo del comma 3 e che ha conseguentemente un «rimbalzo» nel comma 6. Riguarda il mantenimento di attività produttive artigianali nel centro storico di Venezia. Limitatamente a questo si è proceduto ad una applicazione del «*de minimis*» ed il finanziamento è stato trovato all'interno del fondo per l'occupazione. Questo è l'arco molto limitato dei problemi che con questo emendamento si affrontano.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

WILDE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

WILDE. La Lega Nord condivide l'emendamento in esame e lo ritiene particolarmente importante, in quanto esso è volto ad estendere lo sgravio contributivo per nuovi assunti in aziende artigiane allocate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia; ferma restando la subordinazione dell'intervento all'autorizzazione della Commissione europea ed al rispetto del limite del «*de minimis*».

L'emendamento recepisce, quindi, le esigenze soprattutto della media e piccola impresa presente nelle suindicate aree i cui costi di produzione sono sempre più alti. I maggiori costi sono infatti tutti riconducibili alla particolare situazione della «città d'acqua» per cui le imprese collocate in quel territorio tendono ad essere spinte verso l'extramarginalità aziendale e quindi all'esodo, tra l'altro giustificato anche dal calo demografico e dalla crescente anzianità della popolazione ivi residente.

È quindi vero che in tale realtà territoriale è sempre più difficile intraprendere ed essere attori nella sempre più agguerrita competizione della globalizzazione dei mercati.

La Comunità europea deve quindi comprendere che gli sgravi contributivi in esame non rappresentano forme assistenzialiste, ma tendono concretamente a riequilibrare i maggiori costi dovuti alla collocazione.

Riteniamo, inoltre, che Venezia non possa avere una sola monocultura turistica per cui non si può sottovalutare la grande potenzialità che ha la media e piccola impresa anche in relazione all'indotto che essa produce.

Pertanto noi del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente annunciamo il voto favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Senatrice Barbieri, dobbiamo ancora ascoltare circa sette-otto dichiarazioni di voto quindi la mia preghiera è quella di fare accomodare le senatrici presenti.

* SARTO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo e ovviamente quello mio personale, essendo io il senatore di Venezia, poichè l'emendamento del Governo contiene una risposta alla specifica questione veneziana.

Crede che l'intero emendamento del Governo risolva con sufficiente articolazione la questione degli sgravi e che, in particolare, l'applicazione a Venezia e a Chioggia degli aiuti nell'ambito del «*de minimis*» sia importante per compensare il differenziale dei costi dovuto alla situazione specifica degli insediamenti lagunari e per unire la vitalità economica (che è questione di lavoro *in loco* e di abitabilità e di residenza stabile a Venezia) alla questione della conservazione del patrimonio storico. La permanenza delle attività nella laguna di Venezia e nelle isole

abitate, nelle città lagunari, sono infatti strettamente legate alla conservazione di questo grande patrimonio dell'umanità.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, dal momento che il Governo ha riconosciuto delle esigenze che erano state sollevate da molte parti, tra cui anche l'opposizione, dichiaro a nome del mio Gruppo il voto favorevole all'emendamento.

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, credo che questo sia un tentativo che il Governo compie venendo incontro a non poche delle richieste che in Senato anche noi del CCD abbiamo indicato, giacché si tratta del tentativo di avvio di una politica di recupero di zone ad altissimo tasso di disoccupazione. Esso riguarda gran parte delle zone svantaggiate del Centro-Sud e vediamo con piacere che è stata compresa anche una parte dell'area veneziana. Siamo comunque in attesa della prova concreta dei fatti. Il Mezzogiorno, come abbiamo cercato di indicare, chiede queste iniziative e mi sembra che il Governo abbia fatto uno sforzo in tal senso; vorrei tuttavia rivendicare il merito anche nostro nell'impostare una politica opposta a quella presentata dalla Camera dei deputati. Per tali motivi voteremo a favore dell'emendamento.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, desidero esprimere il voto favorevole del Gruppo dell'UDR su questo emendamento che mi sembra improntato ad una regola di giustizia e di equità obiettiva. Infatti sostituisce al mero criterio geografico un criterio di valutazione più obiettivo e più rispondente alle realtà sociali che in questo modo vengono attentamente osservate.

Il Gruppo dell'UDR è favorevole quindi all'approvazione di questo emendamento ed esprime al Governo la sua riconoscenza per l'attenzione con cui ha affrontato tale problema. (*Applausi dal Gruppo Unione Democratica per la Repubblica (UDR)*).

POLIDORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLIDORO. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole all'emendamento anche in rapporto al fatto che le aree dell'Abruzzo, co-

me tutti sanno, non rientrano più in quelle di competenza dell'obiettivo 1, e con questo intervento mirato alle aree depresse vengono recuperate.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, prendiamo atto che il Governo di fatto ha recepito tutti gli emendamenti riguardanti questo settore presentati dal nostro Gruppo, contrariamente all'impostazione che è stata data a questa legge finanziaria che ha respinto in altri campi e in altri ambiti le nostre proposte.

Si prende altresì atto di mozioni votate all'unanimità in quest'Aula, in particolare quella su Latina. Per tali motivi il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore dell'emendamento.

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole di Rinnovamento Italiano a questo emendamento che recepisce anche alcune nostre preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda le aree di Viterbo, di Venezia e di Chioggia. Mi fa piacere che a queste tre aree sia stata aggiunta quella di Massa Carrare che indubbiamente versa in analoga situazione.

CAPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo dei comunisti italiani sull'emendamento 4.8000.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.8000, presentato Governo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione si intendono preclusi gli emendamenti 4.503, 4.504, 4.505/1, 4.505, 4.506 e 4.6.

Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dal senatore D'ali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.19, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Sugli ordini del giorno nn. 84 e 21 mi sembra che il relatore ed il Governo abbiano espresso un parere favorevole.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo naturalmente è impegnato ad estendere il più possibile le aree nazionali comprese negli obiettivi della nuova «Agenda 2000».

È del tutto evidente che il Governo si è presentato con una piattaforma – vorrei che fosse chiaro – che non prevede che l'area di Latina sia tra le aree dell'obiettivo 1, perché significherebbe mistificare il Senato. Come i proponenti sanno, la piattaforma è stata condivisa dalla Conferenza Stato-regioni, come pure dalla delegazione del Parlamento europeo; la provincia di Latina è tra quelle aree che, come dice anche il Documento di programmazione economico-finanziaria approvato, essendo ai limiti dell'obiettivo 1, deve avere una particolare tutela. Entro questi limiti il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poiché gli ordini del giorno nn. 84 e 21 sono stati accolti, non verranno messi in votazione.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dalla senatrice Siliquini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.0.100 è inammissibile.

PELLICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI. Signor Presidente, nel votare l'emendamento 7.5 ho tolto prima della chiusura della votazione la tessera, sicché non figura il mio voto. Vorrei fosse chiarito, per cortesia, che esso era ovviamente favorevole.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, risulterà dal Resoconto.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in esame alla seduta pomeridiana.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DIANA Lino, *segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,10*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
(3662)**

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE

Art. 7.

*(Disposizioni in materia di imposta di registro
e altre disposizioni fiscali)*

**Approvato con
un emendamento**

1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle per-

sone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

3. All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento a contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993.

5. All'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la lettera *g*) è sostituita dalla seguente:

«*g*) utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare e di unificare, anche previa definizione di un codice unico identificativo, tutte le operazioni di competenza in materia immobiliare, nonchè le modalità di pagamento; armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati; determinazione dell'imponibile degli immobili su base catastale dopo la definizione delle nuove rendite, ad eccezione dei terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria e dei fabbricati non ultimati; revisione della disciplina dei procedimenti tributari riguardanti le materie sopra indicate al fine del loro migliore coordinamento con le innovazioni introdotte;».

6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 152, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. L'organizzazione e la disciplina degli uffici della amministrazione finanziaria, conseguenti alla attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 5, sono determinate con regolamenti o con decreti ministeriali di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, è abrogato.

8. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, al comma 1, dopo la parola: «richiesta», sono inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-*bis*,»; al comma 2 sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-*bis*.»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione può

essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalità e il domicilio nonché il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.»;

c) all'articolo 5 della tariffa, parte I, dopo la nota II, è aggiunta la seguente:

«II-bis). Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 17, comma 3-bis, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000».

9. Ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto-legge, compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e non danno luogo a rimborso.

EMENDAMENTI

Al comma 1, dopo le parole: «ad acquisire a qualsiasi titolo,» aggiungere le seguenti: «, almeno con la sottoscrizione del compromesso a partire dal 30 settembre 1998,».

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

7.55

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 1, primo periodo, sono aggiunti i seguenti:

Respinto

«1-bis. Le disposizioni del comma precedente si applicano, nel rispetto delle condizioni ivi previste, anche nel caso in cui l'acquisto di una nuova abitazione non di lusso precede di non più di due anni l'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto della prima casa. A tal fine il contribuente deve dichiarare nell'atto di acquisto di avere intenzione di cedere, entro due anni dall'acquisto della nuova abitazione, l'immobile per il quale aveva fruito

dell'aliquota agevolata. Qualora non provveda alla cessione nel termine sopra indicato, entro i successivi sessanta giorni il contribuente deve provvedere a regolarizzare l'acquisto versando all'ufficio delle entrate la differenza dell'imposta dovuta ed una somma pari al 20 per cento dell'imposta a titolo di sanzione pecuniaria. In caso di mancata regolarizzazione si applica una sanzione pecuniaria pari all'imposta non corrisposta.

1-ter. Nella nota II-bis, dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta la seguente lettera: «d) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara, in luogo di quanto indicato nella precedente lettera c), di essere titolare, anche in quota o in comunione legale, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto, di abitazione o di nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni di cui al presente articolo o di una delle altre disposizioni indicate nella lettera c), e di avere intenzione di alienarla quanto prima e comunque entro due anni dalla data del nuovo acquisto agevolato. Qualora l'acquirente non provveda alla cessione nel termine sopra indicato, entro i successivi sessanta giorni il contribuente deve provvedere a regolarizzare l'acquisto versando all'ufficio delle entrate la differenza dell'imposta dovuta ed una somma pari al 20 per cento della stessa differenza d'imposta a titolo di sanzione pecuniaria. In caso di mancata regolarizzazione si applica una sanzione pecuniaria pari all'imposta non corrisposta».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

7.500 PEDRIZZI, MACERATINI, MANTICA, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 1, sostituire le parole: «un anno» con: «due anni». **Respinto**

7.17 PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dell'immobile» sino a: «un'altra» con: «di un immobile, una». **Le parole da: «Al comma 1» a: «di un immobile» respinte; seconda parte preclusa**

Conseguentemente all'articolo 42, comma 2, le parole: «210 miliardi» sono sostituite da: «160 miliardi».

7.510 PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 1, sostituire le parole da: «dell'immobile» sino a: «un'altra casa» con: «di un immobile una prima casa». **Precluso**

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «15 per cento».

7.511 PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Al comma 1, sopprimere, ove ricorrono, le seguenti parole: «non di lusso». **Respinto**

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

7.3 BUCCIERO

Al comma 1, sostituire le parole: «di abitazioni non di lusso» con le seguenti: «di abitazioni con categorie catastali A2, A3, A4 e A5». **Respinto**

7.56 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «abitazione non di lusso» aggiungere le seguenti: «il credito è esteso all'acquirente che abbia a carico familiari con handicap superiore al 65 per cento e per l'acquirente con reddito inferiore ai 100.000.000 di lire annui che abbia a carico 3 o più figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. L'agevolazione è estesa anche nel caso di coniugi che abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo del minore». **Respinto**

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «6 per cento».

7.501 (Testo corretto) PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI,
COSTA, NOVI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «al precedente acquisto agevolato» aggiungere: «e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili pagata in sede di alienazione». **Respinto**

Conseguentemente all'articolo 42, comma 2, le parole: «210 miliardi» sono sostituite da: «160 miliardi».

7.502 PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il credito è esteso all'acquirente che abbia a carico familiari con *handicap* superiore al 65 per cento e per l'acquirente con reddito inferiore ai 100.000.000 di lire annui che abbia a carico 3 o più figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti».

Respinto

Conseguentemente all'articolo 42, comma 2, le parole: «210 miliardi» *sono sostituite da:* «190 miliardi».

7.512 PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole da: «all'imposta di registro» *con:* «alle imposte di registro, di successione o donazione, ipotecaria e catastale».

Respinto

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» *con le altre:* «8 per cento».

7.503 PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire: «L'agevolazione si applica» *con:* «Il credito di imposta compete».

Respinto

7.20 PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

Respinto

«1-bis. Con il termine: "acquisire, a qualsiasi titolo" di cui al comma 1, si intende sia l'acquisto che la costruzione dell'immobile».

Conseguentemente al comma 1, dell'articolo 42 aumentare la percentuale di riduzione ivi prevista, fino a concorrenza delle minori entrate.

7.513 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato» *con le seguenti:* «dalle imposte dovute sull'atto di acquisto».

Respinto

Conseguentemente è soppresso l'articolo 66 comma 1.

7.514 PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 2, primo periodo dopo la parola: «catastale» aggiungere le seguenti: «sul valore aggiunto». **Respinto**

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

7.515

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

7.4

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

Respinto

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre «20 per cento».

7.516

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«2-bis. All'articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, aggiungere le seguenti parole: "Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicarsi ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, acquisite dai militari in servizio permanente, non sono richiesti i requisiti stabiliti alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'articolo 1 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131"».

Conseguentemente, al primo capoverso del citato articolo 24 sopprimere la parola: «soli»; dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La detrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sempre concessa al personale militare in servizio permanente in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale».

7.517

UCCHIELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Respinto

«2-bis. All'articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, aggiungere le seguenti parole: «Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicarsi ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, acquisite dai militari in servizio permanente, non sono richiesti i requisiti alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'articolo 1 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».

Conseguentemente al primo capoverso dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1978, n. 497, sopprimere la parola: «soli».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

7.5 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
 DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
 PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI,
 BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
 MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

Ritirato

«9-bis. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicarsi ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, acquisiti dai militari in servizio permanente, non sono richiesti i requisiti stabiliti alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis, all'articolo 1 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

9-ter. La detrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sempre concessa al personale militare in servizio permanente in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale».

Conseguentemente all'articolo 66, comma 15, la misura delle quote di disponibilità è ridotta da 188 a 168 miliardi per l'anno 1999, da 376 a 356 miliardi per l'anno 2000 e da 470 a 450 miliardi per l'anno 2001.

7.532

MAZZUCA POGGIOLINI

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «6 per cento».

7.520

FUMAGALLI CARULLI

All'emendamento 7.522, dopo le parole: «Le agevolazioni» aggiungere le seguenti: «fiscali e tariffarie»; aggiungere il seguente comma:

«4-ter. Ai predetti dipendenti pubblici le agevolazioni tariffarie relative in genere alla prima casa di applicano, a richiesta ed in alternativa, alla casa dove gli stessi risiedono o dimorano abitualmente».

7.522/1

FUMAGALLI CARULLI

Ritirato e trasformato, unitamente agli em. 7.518, 7.519 e 7.522, nell'odg. n. 910

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le agevolazioni relative in genere «alla prima casa» si applicano alla «casa di abitazioni non di lusso» di proprietà dei dipendenti pubblici che, per motivi di servizio, sono obbligati a ripetuti trasferimenti di sede purchè gli stessi non risultino proprietari di altri immobili ad uso abitativo.

Ritirato e trasformato, unitamente agli em. 7.518, 7.519 e 7.522/1, nell'odg. n. 910

Conseguentemente, alle minori entrate derivante dal precedente comma per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si fa fronte mediante la seguente modifica all'articolo 42, comma 1: sostituire le parole: «sono ridotti del 5 per cento», con le altre: «sono ridotti del 6 per cento, nei limiti della somma necessaria alla copertura».

7.522

FUMAGALLI CARULLI

Sopprimere il comma 3.

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

7.6

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Ritirato

«1-bis. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 13-bis. del Testo Unico sulle imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così sostituita:

“b) gli interessi passivi e i relativi oneri accessori, nonchè le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a

soggetti residenti nel territorio dello Stato da soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 (sette) milioni di lire riferite a ciascun soggetto d'imposta contitolare del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato entro sei mesi antecedenti o successivi dalla data di stipulazione del contratto di mutuo. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta, non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La detrazione spetta, nello stesso limite e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi».

Conseguentemente, all'articolo 8 aumentare le accise sugli oli minerali, fino a copertura del maggior onere, in deroga da quanto previsto dal comma 2.

7.522a

GUBERT

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Ritirato

«3-bis. All'articolo 13-bis comma 1 lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si aggiunge il seguente periodo: «Nel caso nel quale l'abitazione acquisita non sia stata utilizzata allo scopo di venir ristrutturata, il termine di sei mesi entro il quale essa debba essere adibita ad abitazione principale ai fini della determinazione della deducibilità di interessi su mutui ipotecari decorre dalla data del certificato di abitabilità rilasciato dal comune ad ultimazione dei lavori di ristrutturazione».

Conseguentemente fino a concorrenza della minore entrata sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce: «Oli minerali», dell'Allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni, di cui al successivo articolo 8, derogando da quanto previsto al suo comma 2».

7.49

GUBERT

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Respinto

«3-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubbli-

ca 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso nel quale l'abitazione acquistata, pur avendo i caratteri di abitazione, non sia stata utilizzata allo scopo di venir ristrutturata e la domanda di concessione edilizia per ristrutturazione sia intervenuta nel termine di anni tre dall'acquisto, il termine di sei mesi entro il quale essa debba essere adibita ad abitazione principale ai fini della determinazione della deducibilità di interessi su mutui ipotecari decorre dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione come risultanti agli atti del Comune».

Conseguentemente fino a concorrenza della minore entrata sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce «Oli minerali» dell'Allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni, di cui al successivo articolo 8, derogando da quanto previsto al suo comma 2.

7.525

GUBERT

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Respinto

«3-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «su immobili contratti per l'acquisto» inserire le seguenti: «o per la costruzione»».

Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 42 aumentare la percentuale di riduzione del «5 per cento» ivi prevista, fino a concorrenza delle minori entrate.

7.523

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Respinto

«3-bis. All'articolo 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 18, lettera e), numero 2), dopo le parole: «complessivi nell'anno», sono aggiunte le seguenti: «o di importo annuale complessivo non superiore a lire 2.500.000».

Conseguentemente all'articolo 42, al comma 1, sostituire le parole: «5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

7.526

MORO, ROSSI, LAGO

Al comma 4, sostituire le parole da: «alla data di entrata» fino a: «presente legge» con le altre: «al 31 dicembre 1998». **V. nuovo testo**

Conseguentemente all'articolo 42 sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «5,30 per cento».

7.527 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 4, sostituire le parole da: «alla data di entrata» fino a: «presente legge» con le altre: «al 31 dicembre 1998». **Approvato**

7.527 (Nuovo testo) VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 4, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «alla data del 31 dicembre 1998». **Id. em. 7.527 nuovo testo**

7.528 IL RELATORE

Al comma 5, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «dopo la definizione delle nuove rendite» e aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto delle quote di svalutazione del valore stabilito su base catastale, di fabbricati non ultimati, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori. La valutazione di terreni a destinazione edificatoria non può essere superiore a quello eventualmente stabilito dal comune in applicazione della normativa in materia di imposta comunale sugli immobili. I fabbricati rurali trasferiti separatamente dal fondo rustico sono valutati con applicazione della base catastale corrispondente a fabbricati della stessa categoria e classe nella stessa zona». **Ritirato**

7.529 PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Nell'articolo 7, comma 5, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «dopo la definizione delle nuove rendite». **Respinto**

7.26 PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: **Respinto**

«5-bis. L'imposta di bollo, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 642 e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto dal

giorno successivo, sono ridotte le aliquote della suddetta imposta o sono estese le esenzioni dalla medesima, mediante aumento di altre imposte indirette, di tributi, tariffe e proventi comunque denominati dovuti per gli stessi atti od operazioni soggetti all'imposta di bollo.

Con regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, dal Ministro delle finanze è disposta l'abrogazione delle norme comunque disciplinanti l'imposta in oggetto o che alla medesima fanno riferimento e vengono disposte le necessarie norme di coordinamento».

7.27 PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Sopprimere il comma 7.

Respinto

Consequentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

7.8 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

Al comma 8, lettera b), capoverso 3-bis, dopo le parole: «La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti», inserire le seguenti: «o da una delle organizzazioni professionali agricole che ha presentato l'assistenza ad una delle parti ai sensi dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203».

Respinto

7.52 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 8, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

Respinto

Consequentemente fino a compensazione della minore entrata aumentare le accise sugli oli minerali di cui al successivo articolo 8, derogando da quanto previsto al comma 2.

7.48 GUBERT

Dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente ulteriore comma:

Inammissibile

«8-bis. Contratti di locazione di beni immobili agricoli e contratti di affitto agricolo nei quali il corrispettivo o il canone non supera per tutto il periodo contrattuale l'importo di lire 3.000.000 o che erano in corso già alla data del 1° gennaio 1998 devono essere registrati solo in caso di uso».

Conseguentemente al disegno di legge n. 3661, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C voce Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 282 del 1991 U.P.B. 3.2.1.13 capitolo 7056 ridurre gli importi nella misura necessaria a compensare gli eventuali oneri previsti dell'emendamento».

7.51 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MELONI, DONDEYNAZ

All'articolo 8, al comma 10, alla lettera c), sostituire le parole: «lire 200» con la seguente: «lire 300». **Respinto**

Conseguentemente:

1) Alla stessa lettera, sopprimere le parole: «e nei comuni della regione Sardegna,».

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 è soppressa.».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 65.

7.530 MORO, ROSSI

All'articolo 8, al comma 10, alla lettera c), sostituire le parole: «lire 200» con la seguente: «lire 300». **Respinto**

Conseguentemente allo stesso comma, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente all'articolo 7, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 è soppressa.».

7.531 MORO, ROSSI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

Ritirato

«9-bis. Per le associazioni di volontariato di protezione civile costituite ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono soppresse le tasse relative alla concessione delle frequenze e dei ponti radio.

Conseguentemente al comma 1, dell'articolo 42, aumentare la percentuale di riduzione del «5 per cento» ivi prevista, fino a concorrenza delle minori entrate.

7.533

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

**Riferito
all'art. 66**

«9-bis. Sono soppresse le tasse relative alla concessione, delle frequenze e dei ponti radio, e all'uso dei mezzi e delle attrezzature per le associazioni di volontariato di protezione civile costituite ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Conseguentemente al comma 1, dell'articolo 42, sostituire le parole: «210 miliardi» con le seguenti: «209 miliardi».

7.534

MANFREDI, RIZZI, TAROLLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

**Riferito
all'art. 66**

«9-bis. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 17, inserire il seguente comma:

“17-bis. Sono soppresse le tasse relative alla concessione, delle frequenze e dei ponti radio per le associazioni di volontariato di protezione civile costituite ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.

Conseguentemente all'articolo 66, comma 1, diminuire le cifre ivi indicate di lire 500 milioni su base annua.

7.535

MANFREDI, RIZZI, TAROLLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

Respinto

«9-bis. Nell'ambito degli edifici e delle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto di cui ai n. 21 e 39 della tabella A parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 devono intendersi ricomprese anche le residenze e le relative prestazioni di servizio sovvenzionate dallo Stato nell'ambito delle disposizioni riguardanti l'edilizia agevolata e sovvenzionata destinati a residenze degli studenti durante il periodo del corso legale degli studi universitari».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 1, la percentuale di riduzione ivi prevista sugli straordinari è aumentata fino a concorrenza del maggiore onere.

7.43

GUBERT

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

Ritirato

«9-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

“*i*) coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;”.

3. Nell'articolo 43, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: “, anche in deroga all'articolo 8, comma 1, lettera *c*),” sono soppresse.

4. La disposizione di cui al comma 3 ha effetto dal 1° aprile 1998».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 1, la percentuale di riduzione ivi prevista sugli straordinari è aumentata fino a concorrenza del maggior onere.

7.536

MINARDO

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

Inammissibile

«10-bis. In deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per gli immobili trasferiti per atto tra vivi e i relativi diritti reali di godimento acquistati dall'alienante prima del 31 dicembre 1992, è dovuta solidamente dai soggetti che hanno acquistato il diritto di proprietà, oppure diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, una imposta, sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, pari all'uno per cento del loro valore dichiarato nell'atto per la data del 31 dicembre 1992. L'imposta sostitutiva si applica ai trasferimenti per atti tra vivi fino alla data del 1° gennaio 2003.».

«10-ter. Nei territori montani di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 sono esenti dall'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i valori dei fondi rustici, comprese le costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 trasferiti per atto tra vivi nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice. Ai fini della presente disposizione è diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica diretta-

mente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e dell'allevamento e governo del bestiame. L'esistenza di questi requisiti deve essere attestata dall'ispettorato provinciale agrario; il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo nel calcolo della forza lavorativa.».

«10-*quater*. Sono ridotti al 40 per cento ai fini dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente i valori dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio attività agricola o forestale a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione».

Consequentemente aggiungere il seguente comma:

«1-*quinquies*. Per le relative minori entrate del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

7.537

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

Inammissibile

«10-*bis*. Nei territori montani di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 l'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta per i fondi rustici, comprese le costruzioni rurali ed i relativi diritti reali di godimento di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 devoluti per causa di morte a favore di agricoltori coltivatori diretti alle condizioni previste dall'articolo 25, 1° comma lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 643 e successive modifiche. Ai fini della presente disposizione è diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e dell'allevamento e governo del bestiame. L'esistenza di questi requisiti deve essere attestata dall'ispettorato provinciale agrario; il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo nel calcolo della forza lavorativa.».

«10-ter. Sono ridotti al 40 per cento ai fini dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente i valori dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio attività agricola o forestale a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione».

Consequentemente aggiungere il seguente comma:

«Per le relative minori entrate del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.538

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

Respinto

L'imposta sulle successioni e donazioni, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 637 e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno con effetto dal 1° gennaio precedente, sono ridotte le aliquote della suddetta imposta e sono estese le esenzioni dalla medesima, per un importo complessivo pari a lire 300 miliardi nell'anno 1999, e per un importo non inferiore a lire 500 miliardi per ciascuno dei due anni successivi.

Con regolamento da adottare a norma dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle finanze è disposta l'abrogazione delle norme comunque disciplinanti l'imposta in oggetto o che alla medesima fanno riferimento e vengono disposte le necessarie norme di coordinamento».

Copertura: il minor gettito è compensato dai minori trasferimenti in favore dei Comuni per importi corrispondenti a seguito dei maggiori introiti conseguenti all'applicazione della disposizione che segue:

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di beni civici)

1. I commissariati per la liquidazione degli usi civici di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono soppressi. Le relative competenze sono trasferite ai pretori.

2. L'inclusione delle terre civiche in piani territoriali ed urbanistici di qualsiasi livello e in altri piani dotati degli stessi effetti determina di per sè l'estinzione degli usi civici incompatibili con la destinazione di piano, salva diversa espressa previsione di legge.

3. I comuni, con deliberazione della giunta, individuano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i terreni soggetti ad uso civico e stabiliscono per quelli privati la liquidazione dell'uso civico, determinando il pagamento, a carico del proprietario del terreno, di una somma pari al reddito dominicale moltiplicato per quindici. Il pagamento di detta somma estingue l'uso civico. Trascorso detto termine, si estingue qualsiasi azione diretta all'accertamento dell'uso civico da chiunque proponibile.

4. Gli atti di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su beni civici, stipulati dai comuni, dalle frazioni, dalle università agrarie o da altri organismi rappresentativi della collettività senza l'osservanza delle norme prescritte, sono convalidati se risultino stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge e purchè l'acquirente entro tale termine versi ai comuni nei cui territori sono poste le terre civiche una somma pari a 15 volte il reddito dominicale, a titolo di convalida.

5. L'affrancazione dai canoni previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, può avvenire offrendo il pagamento di una somma pari al reddito dominicale moltiplicato per quindici. Con il pagamento sono sanate tutte le invalidità derivanti dall'osservanza dell'articolo 21 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

6. In caso di contestazione il procedimento di affrancazione e di liquidazione si svolge innanzi al pretore secondo le norme previste dagli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1996, n. 607.

7. Sono abrogate tutte le norme, legislative e regolamentari in contrasto con i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6».

7.1000 PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

Respinto

«10-bis. - 1. L'imposta sulle successioni e donazioni, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992 n. 637 e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno con effetto dal 1° gennaio precedente, sono ridotte le aliquote della suddetta imposta o sono estese le esenzioni dalla medesima, per un importo complessivo pari a lire 300 miliardi nell'anno 1999, e per un importo non inferiore a lire 500 miliardi per ciascuno dei due anni successivi.

3. Con regolamento da adottare a norma dall'articolo 17, comma tre della legge 23 agosto 1988 n. 400, dal Ministro delle finanze è disposta l'abrogazione delle norme comunque disciplinanti l'imposta

in oggetto o che alla medesima fanno riferimento e vengono disposte le necessarie norme di coordinamento».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «14 per cento».

7.539 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

Respinto

«10-bis. Il comma 2 dell'articolo 35-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

“2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le locazioni di fabbricati ad uso di civile abitazione da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita è stabilita nella misura del 10 per cento. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le locazioni che hanno come conduttori soggetti che non operano in regime di IVA”».

Conseguentemente: all'articolo 42, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

«18-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 all'articolo 78, comma 22, sostituire le parole: «lire 20.000» con le seguenti: «lire 8.000».

7.541

MORO, LAGO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

Le parole da: «Dopo il comma 10» a: «dei pagamenti» respinte; seconda parte preclusa

«10-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “, con esclusione dei pagamenti riguardanti tributi di competenza del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette”».

7.50

CIMMINO, GUBERT

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

Precluso

«10-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole:

“, con esclusione dei pagamenti riguardanti tributi di competenza del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte indirette”».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

7.1600 PEDRIZZI, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

Precluso

«10-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, con esclusione dei pagamenti riguardanti tributi di competenza del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette”».

7.1601 MORO, ROSSI, LAGO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

Precluso

«10-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “, con esclusione dei pagamenti riguardanti tributi di competenza del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette”».

7.1602 VENTUCCI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

Precluso

«10. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “, con esclusione dei pagamenti periodici e differiti dei diritti doganali”».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

7.1603 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, MARRI, PASQUALI, MONTELEONE, MEDURI, MAGGI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

Respinto

«10-bis. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 123-ter è soppresso».

7.33 MORO, ROSSI

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

Respinto

«10-bis. Alle attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici che eccedano i limiti previsti dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento», con le altre: «8 per cento».

7.542 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

Inammissibile

«1-bis. Al comma 3, nella Nota II-bis) dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, con funzione di norma di interpretazione autentica, è aggiunto, dopo le parole: "limitatamente ad una per ciascuna categoria" il seguente inciso: "allorchè trattasi di acquisto con atto separato,"».

7.543 PASTORE

Aggiungere in fine, il seguente comma:

Respinto

«1-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono comportare una diminuzione delle entrate di cui al comma 2 dell'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, destinate ai comuni ed alle province. le minori entrate sono compensate con incrementi dei trasferimenti erariali, al cui onere si provvede mediante ulteriore riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 42, comma 1, del presente disegno di legge».

7.544 ROSSI

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Le parole da: «Dopo l'articolo 7» a: «della nomenclatura comune» respinte; seconda parte preclusa

«Art. 7-bis.

1. Con effetto dalle forniture eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06 della nomenclatura comune della vigente tariffa dogana-

le [fili riassorbibili sterili (catgut), fili non riassorbibili sterili], sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:

«Art. 7-ter.

1. L'utilizzo delle frequenze radio assegnate al Dipartimento della protezione civile a seguito del disposto dell'articolo 1, legge 31 luglio 1997, n. 249, è riservato al Dipartimento della protezione civile, il quale può consentirne l'impiego, in tutto o in parte, alle organizzazioni di volontariato, iscritte nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1994, per emissioni di tipo analogico o digitale, con possibilità di realizzazione di reti di comunicazione, anche con l'impiego di ponti ripetitori, per attività di previsione, prevenzione e soccorso purchè coordinate dal Dipartimento della protezione civile.

2. In considerazione delle finalità di protezione civile espressamente previste della legge 249 per le quali vengono assegnate le frequenze radio, l'installazione dei relativi impianti e l'utilizzo degli stessi, non è soggetto alla corresponsione di canoni o contributi di alcun genere.

3. Analogamente gli impianti di telecomunicazioni appartenenti a titolari di concessioni o autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, su frequenze radioamatoriali o per apparati di debole potenza, facenti parte di organizzazioni di protezione civile, nonchè i ponti ripetitori autorizzati a favore delle medesime organizzazioni, non sono soggetti alla corresponsione di canoni o contributi di alcun genere».

7.0.50

MANFREDI, RIZZI, TAROLLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Ritirato e trasformato, unitamente all'em. 7.0.52, nell'odg. n. 911

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunto il seguente numero:

28. le cessioni di beni mobili registrati effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Nel corso dell'anno 1999, gli oneri derivanti dal precedente comma non possono superare la somma di lire 20 miliardi.

Conseguentemente:

1. Con effetto dalle forniture eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale [fili riassorbibili sterili (catgut), fili non riassorbibili sterili], sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

7.0.51 MANFREDI, RIZZI, TOMASSINI, D'ALÌ, VENTUCCI, TAROLLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Con effetto dalle forniture eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale [fili riassorbibili sterili (catgut), fili non riassorbibili sterili], sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:

«Art. 7-ter.

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunto il seguente numero:

28. le cessioni di beni mobili registrati effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266».

7.0.52 MANFREDI, RIZZI, TOMASSINI, D'ALÌ, VENTUCCI, TAROLLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative)

1. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale del passaporto prevista dall'articolo 1 della nuova tariffa delle

Ritirato e trasformato, unitamente all'em. 7.0.51, nell'odg. n. 911

Le parole da: «Dopo l'articolo 7» a: «del passaporto» respinte; seconda parte preclusa

tasse sulle Concessioni governative, introdotte con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

2. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi e di navi da diporto previsti dall'articolo 16 della nuove tariffe delle tasse sulle concessioni governative, introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, le parole: «5 per cento» con le altre: «8 per cento».

7.0.53 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Precluso

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative)

1. È soppressa la tassa sulle concessioni governativa di rilascio e annuale del passaporto prevista dall'articolo 1 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, introdotta con decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

2. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi e di navi da diporto previsti dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, introdotta con decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

7.0.15 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Precluso

«Art. 7-bis. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale del passaporto prevista dall'articolo 1 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, introdotta con decreto del

Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.».

Conseguentemente:

1. All'articolo 42, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

«18-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 all'articolo 78, comma 22, sostituire le parole: «lire 20.000» con le seguenti: «lire 8.000».

2. All'articolo 42, al comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

7.0.540

MORO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Ritirato

«Art. 7-bis.

1. È soppressa la tassa automobilistica erariale e regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 muniti di patente di guida A, B o C speciale.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si estendono i benefici previsti dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Conseguentemente il Ministero delle finanze è autorizzato entro 60 giorni dall'approvazione della presnete legge ad elevare l'imposta di base sui tabacchi fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dalla precedente modifica».

7.0.10

NAPOLI Roberto, GUBERT

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

1. È soppressa la tassa automobilistica erariale e regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 muniti di patente di guida A, B, o C speciale.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si estendono i benefici previsti dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: "5 per cento" con le seguenti: "7 per cento".

7.0.54

TAROLLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

1. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *f)* e *h)* e 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi primo e secondo, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *f)* e *h)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *f)*, ...*(omissis)*».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

7.0.1800

BONATESTA, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

1. Sono compresi tra i veicoli che godono di agevolazioni sulle imposte sui redditi e sull'imposta sul valore aggiunto i veicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *f)* e *h)* e 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *f)*, del decreto 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie adattati in funzione di limitazioni permanenti delle capacità motorie e, quindi, per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi primo e secondo, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *f)* e *h)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *f)*, del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

7.0.1801 BONATESTA, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. I motoveicoli e gli autoveicoli, di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c), f) e h) e all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie sono da ricomprendere tra i mezzi necessari ai soggetti con ridotte capacità motorie permanenti.

2. Alle cessioni di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 42, aumentare la percentuale di riduzione del «5 per cento» ivi prevista, fino a concorrenza delle minori entrate.

7.0.1802 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni a favore dei soggetti portatori handicap)

1. I mezzi, autoveicoli o motoveicoli, anche senza particolari modifiche tecniche, necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, sono esenti dal pagamento della tassa di proprietà del veicolo».

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

«16-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 all'articolo 78, comma 22, sostituire le parole: «lire 20.000» con le seguenti: «8.000».

7.0.1803

LAGO, WILDE, MORO

Ritirato e trasformato, unitamente all'em. 7.0.1804, nell'odg. n. 950

Inammissibile

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Ritirato e trasformato, unitamente all'em. 7.0.1802, nell'odg. n. 950

«Art. 7-bis.

(Estensione delle agevolazioni previste per i portatori di handicap ai minorati della vista e dell'udito)

1. Le disposizioni relative all'abbattimento dell'imposta sul valore aggiunto al due per cento per l'acquisto e la modificazione di veicoli privati destinati al trasporto di persone, previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97 e successive modificazioni, sono estese ai non vedenti affetti da cecità per oltre il 90 per cento, bilaterale e permanente, nonché ai sordomuti come definiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Sono altresì estese ai soggetti indicati nel comma 1 le disposizioni della lettera c) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla detraibilità per un importo pari al 22 per cento dell'onere sostenuto per l'acquisto dell'auto-vettura personale.

3. I soggetti interessati, anche minorenni, devono essere intestatari del veicolo. Con decreto del ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, aumentare proporzionalmente la percentuale prevista di riduzione delle spese».

7.0.1804

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Ritirato e trasformato, nell'odg. n. 960

«Art. 7-bis.

(Disposizioni a favore dei soggetti portatori handicap)

1. I mezzi, autoveicoli o motoveicoli, anche senza particolari modifiche tecniche, necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, sono esenti dal pagamento della tassa di proprietà del veicolo».

Conseguentemente all'articolo 42, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

«18-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 all'articolo 78, comma 22, sostituire le parole: "lire 20.000" con le seguenti: "8.000"».

7.0.1805

LAGO, WILDE, MORO

Dopo l'articolo 7, il comma 5, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, va interpretato nel senso che i soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti sono tutti coloro che necessitano di adattamenti per la guida o comunque per l'uso dei veicoli ivi indicati. Tale condizione è comprovata dalla annotazione sulla patente speciale o sulla carta di circolazione del veicolo dell'obbligo degli adattamenti necessari all'agibilità e all'uso del veicolo stesso, accompagnata da specifica certificazione rilasciata dalla competente commissione medica».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

7.0.1806 BONATESTA, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, VALENTINO,
MAGNALBÒ, MULAS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE,
CAMPUS, CUSIMANO, RECCIA, SPECCHIA, MEDURI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

«5-ter. I motocicli e gli autoveicoli per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, esentati dal pagamento della tassa di possesso in quanto il veicolo è riconosciuto come ausilio indispensabile e insostituibile per la modalità del soggetto portatore di *handicap*, sono esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

7.0.1807 BONATESTA, MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, VALENTINO,
PASQUALI, MAGNALBÒ, MULAS, CASTELLANI Carla,
MONTELEONE, CAMPUS, CUSIMANO, RECCIA, SPECCHIA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Alle condizioni e nei limiti stabiliti nel comma precedente, e semprechè il cedente non abbia fruito della detrazione, l'agevolazione

competete, altresì, all'acquirente di un edificio residenziale o di singole unità immobiliari residenziali sui quali sono effettuati gli interventi le cui spese sono sostenute nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999. In tal caso, fermo il limite massimo dei 150 milioni, l'importo ammesso in detrazione è pari al 41 per cento dei costi sostenuti dal cedente e risultante da idonea documentazione, fino a un massimo del 50 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile».

7.0.11

GUBERT, NAPOLI Roberto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 7-sexies.

(Ripristino detraibilità IVA su pubblicazioni estere per biblioteche universitarie)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 19, comma 3, è aggiunta la seguente lettera:

“f) operazioni di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165”».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «6 per cento».

7.0.55

PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

1. I contribuenti in possesso di una unica casa sull'intero territorio nazionale con categorie catastali A2, A3, A4 e A5, adibite a propria abitazione, sono esenti a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal pagamento di tutte le imposte ad essa relative.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Le amministrazioni comunali in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre una aliquota ICI pari al 10 per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro qualora dovuta.

3. Nel 1999 l'amministrazione dello Stato ai Comuni che hanno adottato per intero quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e

che dimostrino una entrata inferiore relativa all'ICI causata dalla applicazione di quanto sopra previsto, corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio in vigore».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

7.0.13

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Ritirato

«Art. 7-sexies.

1. I termini del 1° settembre 1998, del 30 settembre 1998 e del 30 gennaio 1998, indicati rispettivamente nel primo e nel sesto comma dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono rispettivamente prorogati al 31 gennaio 1999, 28 febbraio 1999 e 15 marzo 1999; gli effetti economici e fiscali degli atti stipulati dopo il 31 dicembre 1998 decorrono comunque da tale data».

7.0.56

PASTORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Respinto

Art. 7-quinquies.

(Spese di rappresentanza)

1. All'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel secondo periodo le parole: "un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "della metà";

b) nell'ultimo periodo le parole: "lire cinquantamila" sono sostituite dalle seguenti: "lire duecentomila".

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «6 per cento».

7.0.57

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

ORDINI DEL GIORNO

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3662-A, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»

**Non posto
in votazione (*)**

premessi che:

l'agevolazione fiscale relativa all'abbattimento al 4 per cento dell'aliquota IVA per l'acquisto di autoveicoli da parte di cittadini con ridotte o impedito capacità motorie è stata prevista dalla legge 9 aprile 1986, n. 97 e successive modificazioni;

detta agevolazione, nonché le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpretano nel senso che fra tali soggetti sono compresi quelli affetti da cecità bilaterale assoluta;

impegna il Governo:

a fare in modo tale che l'agevolazione venga riconosciuta anche nel caso di acquisto di autoveicoli da parte di soggetti assolutamente impediti nella guida degli stessi, purchè ne dimostrino l'uso per necessità personale».

9.3662.5. VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

premessi che nella Costituzione l'articolo 31 prevede che la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi siano agevolati con misure economiche ed altre provvidenze, l'articolo 42 riconosce e garantisce la proprietà privata, i cui modi d'acquisto e di godimento devono essere regolati dalla legge allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti, e l'articolo 47 sancisce che la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione;

**Non posto
in votazione (*)**

che la stessa Costituzione prevede tra i principi fondamentali, all'articolo 9, la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione; esaminato il disegno di legge n. 3662;

considerata l'azione del Governo finalizzata a ridurre la pressione fiscale sulle famiglie con la restituzione dell'eurotassa e l'aumento delle detrazioni fiscali sulla prima casa;

tenuto conto che, in particolare, l'articolo 7 attribuisce un credito d'imposta a chi, avendo venduto una casa per la quale ha goduto di un'imposta sul valore aggiunto e di un'imposta di registro agevolate, ne compri un'altra non di lusso entro un anno e prevede che tale credito

possa essere portato in diminuzione dell'IRPEF alla successiva dichiarazione, o anche in riduzione di imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione o donazione dovute successivamente all'acquisizione del credito,

impegna il Governo:

a ridurre l'attuale aliquota del 4 per cento dell'imposta di registro prevista per l'acquisto di prima casa non di lusso ai sensi dell'articolo 1, quarto periodo, della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

a prevedere ulteriori sgravi fiscali per i trasferimenti a titolo oneroso tra familiari entro il terzo grado della proprietà di prime case di abitazione non di lusso;

a prevedere l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per i trasferimenti relativi alla prima casa;

ad applicare le agevolazioni fiscali e tariffarie relative alla prima casa, finora sempre connesse al requisito della residenza o della dimora abituale nella località dove è situato l'immobile, alla «casa non di lusso» di proprietà dei dipendenti pubblici che per motivi di servizio, come in particolare i militari, sono obbligati a ripetuti trasferimenti di sede, purchè gli stessi non risultino proprietari di altri immobili ad uso abitativo;

ad applicare ai predetti dipendenti pubblici, ed in particolare ai militari, le agevolazioni tariffarie relative in genere alla prima casa, in alternativa e su richiesta degli interessati, alla casa dove gli stessi risiedono o dimorano abitualmente;

a reintrodurre la deduzione delle spese di restauro sostenute dai soggetti obbligati alla conservazione delle cose o delle collezioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 11 giugno 1939, n. 1089 e degli archivi o documenti di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonchè delle spese per gli impianti di sicurezza o finalizzate alla buona conservazione delle predette cose o collezioni, anche se conservate in edifici non vincolati;

quanto sopra per favorire, nell'ambito di una maggiore giustizia fiscale, del sostegno alla famiglia e del contributo allo sviluppo, i rapporti all'interno della famiglia e la formazione di nuovi nuclei, nonchè il mantenimento del prezioso patrimonio storico ed artistico ed allo scopo di determinare le condizioni per una maggiore dinamica del mercato immobiliare, con conseguente ricaduta in campo finanziario ed occupazionale.

9.3662.910. (Già em. 7.532, 7.518, 7.519, FUMAGALLI CARULLI, D'URSO,
7.520, 7.522/1 e 7.522) MUNDI, MANIS

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

Il Senato,

impegna il Governo ad attivarsi affinché siano risolte le problematiche sollevate con gli emendamenti 7.0.51 e 7.0.52.

9.3662.911. (Già em. 7.0.51 e 7.0.52) MANTICA, TAROLLI, GUBERT, MINARDO, CAMBER, RIZZI

**Non posto
in votazione (*)**

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

premesso che i soggetti portatori di handicap, i minorati, necessitano di particolari condizioni di assistenza, nonché di agevolazioni fiscali e di adeguamenti della normativa, prima vera corrispondenza alla loro qualità di vita e di relazioni,

impegna il Governo:

ad esaminare la problematica inerente le agevolazioni fiscali e le disposizioni atte a favorire la loro qualità della vita nella legge-quadro per l'Assistenza.

9.3662.950. (Già em. 7.0.1802 e 7.0.1804) OCCHIPINTI, GUBERT, THALER AUSSERHOFER, DI PIETRO, MINARDO e tutto UDR, PEDRIZZI, DANIELE GALDI, BARBIERI

**Non posto
in votazione (*)**

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

impegna il Governo a regolamentare complessivamente la materia delle agevolazioni fiscali per i portatori di handicap in relazione all'utilizzo dei mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione.

9.3662.960. (Già em. 7.0.1805) WILDE, MORO, PERUZZOTTI, TIRELLI

**Non posto
in votazione (*)**

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 8 E ALLEGATO 1 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Accantonato

*(Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica
e misure compensative)*

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1°-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformità alle disposizioni dei successivi commi.

2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalità di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.

3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le finalità di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione europea.

4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce «Oli minerali» dell'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonchè la misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge.

5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonchè quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nonchè dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4,

nonchè il contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10 e in non più del 30 per cento della predetta differenza.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion» (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.

8. L'imposta è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonchè al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.

9. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;

b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005;

c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei comuni non metanizzati ricadenti nelle zone climatiche E e F di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, per consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito d'imposta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori predetti non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del gasolio da riscaldamento;

d) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;

e) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, può deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.

12. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza piombo è stabilita nella misura di lire 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi alle compensazioni di cui al comma 10, lettera c), ferma restando la destinazione disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della missione di pace in Bosnia.

13. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della applicazione delle disposizioni della presente legge, nel settore del gas naturale sono da considerare servizi le attività di trasporto e distribuzione».

14. Per il settore del gas, relativamente alle attività di trasporto, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, si applicano nei tempi e con le modalità che saranno previsti nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

15. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera a), e dai commi 13 e 14.

ALLEGATO 1

(Articolo 8, comma 4)

ELENCO DEI PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE
ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2005

OLI MINERALI

Benzina: lire 1.150.248 per mille litri.

Benzina senza piombo: lire 1.150.248 per mille litri.

Petrolio lampante o cherosene:

usato come carburante: lire 758.251 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 758.251 per mille litri.

Olio da gas o gasolio:

usato come carburante: lire 905.856 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 905.856 per mille litri.

Olio combustibile usato per riscaldamento ¹:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 844.098 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 423.049 per mille chilogrammi.

Olio combustibile per uso industriale ¹:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 249.257 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 120.128 per mille chilogrammi.

(1) Le aliquote si riferiscono agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V), a 50°C, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V), a 50°C, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V), a 50°C, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi se hanno una viscosità (V), a 50°C, inferiore a 21,2 centistokes.

Gas di petrolio liquefatti (GPL):

usati come carburante: lire 400.000 per mille chilogrammi;
usati come combustibile per riscaldamento: lire 400.000 per mille chilogrammi.

Gas metano:

per autotrazione: lire 100 per metro cubo;
per combustione per usi industriali: lire 40 per metro cubo;
per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 90 per metro cubo;

b) per uso di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 159 per metro cubo;

c) per altri usi civili: lire 349 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili: lire 250 per metro cubo.

Carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: lire 41.840 per mille chilogrammi².

Coke di petrolio impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 59.240 per mille chilogrammi².

Bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion» (NC 2714), impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 30.830 per mille chilogrammi².

(2) Le aliquote indicate per carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion», valgono per rapporti TEP/T, rispettivamente pari a 0,640-0,830-0,672.

TABELLA A

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

Impieghi	Agevolazione
11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica:	
metano	Lire 8,7 per metro cubo
gas di petrolio liquefatti	Lire 13.200 per 1.000 chilogrammi
gasolio	Lire 32.210 per 1.000 litri
olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	Lire 41.260 per 1.000 chilogrammi

In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 10 per cento quale che sia il combustibile impiegato.

L'agevolazione è accordata:

a) ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;

b) ai combustibili impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;

c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

11-bis. Produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione, assimilata alle fonti rinnovabili Esenzione.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

8.1 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

I commi 1, 2 e 3 sono soppressi.

Inammissibile

Conseguentemente all'articolo 8 aumentare, a partire dal 1° gennaio 2000, le accise sugli oli minerali fino a copertura del maggior onere di 100 miliardi per il 2000 e di 170 miliardi per il 2001, in deroga a quanto previsto dal comma 2.

8.85 GUBERT, FIRRARELLO

Al comma 1, sostituire le parole da: «aliquote delle accise sugli olii» fino alla fine del comma con le seguenti: il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidrite solforosa e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restando validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

8.4 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo 67 con il seguente:

«Art. 67. – 1. I redditi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per lavoratori dipendenti e relative gestioni speciali per

i lavoratori autonomi, nonchè delle forme di esse sostitutive, esclusive o esonerative sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo».

Conseguentemente fino a concorrenza dei maggiori oneri sono aumentate le accise sugli oli minerali di cui all'articolo 8, derogando al disposto del comma 2 del medesimo articolo.

8.100

GUBERT

Al comma 2, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «, garantendo comunque l'invarianza della pressione fiscale per i redditi fino a 80 milioni di lire annue».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

8.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, nell'allegato 1 e alla Tabella A richiamati, calcolare le accise determinando la componente ambientale, invece che con la formula: lire 10 per kg. di anidride carbonica prodotto da 1 kg. di combustibile, fino a 2,75 kg di anidride carbonica; successivamente per maggiori produzioni specifiche di anidride carbonica, lire 400 per kg. di anidride carbonica con la seguente: «lire 30 per kg. di anidride carbonica prodotto da 1 kg. di combustibile».

Conseguentemente alla Tabella A aggiungere la seguente Nota: la componente ambientale va applicata sia per il gas metano sia per gli olii minerali, sempre con un coefficiente riduttivo pari a 1/7.

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «8 per cento».

8.44

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 4, allegato 1 premettere la seguente nota: «tassando le emissioni dei vari prodotti in modo graduale e lineare (lire 10/Kg) si avrà, sulla base dei fattori stechiometrici del Ministero delle finanze:

Benzine: $10 \times 3.01 = 00430.1$;

Gasolio: $10 \times 3.13 = 00431.3$;

Metano: $10 \times 2.67 = 00426.7$ ».

Tenendo ora presente il coefficiente correttivo stabilito dal Ministero delle Finanze che tiene conto del raffronto tra i livelli di tassazione europei e quelli italiani, si avrà come valore finale di accisa per i vari prodotti:

Benzine: $812,316 \times 1,25 = 001\ 30,1 = 004\ 1045,495$;

Gasolio autotrazione: $603,880 \times 1,25 = 001\ 31,3 = 004\ 786,150$;

Metano: $14,874 \times 17 = 001\ 26,7 = 004\ 279,558$.

Conseguentemente al comma 10 sostituire la lettera c) con la seguente: «a compensare i maggiori oneri derivanti dalla diminuzione dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento in tutti i comuni del territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1999».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

8.14 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 4, allegato 1, premettere il seguente periodo: «l'accisa risultante per il gasolio autotrazione viene ridotta in base a quanto espresso all'articolo 8, comma 10, lettera c) portando la tassazione, sempre in modo lineare e graduale, a lire 15/Kg l'accisa sale a:

Benzine: 1090,645;

Gasolio autotrazione: 833,100;

Metano: 319,608».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

8.15 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 4, allegato 1 richiamato, premettere il seguente periodo: «L'accisa del carbone è determinata per ogni kg. moltiplicando il numero dei kg. di anidride carbonica prodotti da una combustione stechiometricamente completa per lire 10».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «8 per cento».

8.43 VEGAS, D'ALI, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

All'Allegato 1, di cui al comma 4, dopo la parola: «Benzina:» le parole «lire: 1.150.248 per mille litri» sono sostituite dalle seguenti: «lire: 1.152.249 per mille litri».

Dopo le parole: «Gas metano: per autotrazione:» le parole «lire 100,0 per metro cubo» sono sostituite dalle seguenti: «lire 19,5 per metro cubo».

8.22

BONAVITA

Al comma 4, alla voce «oli minerali» dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e alla tabella A allegata al medesimo testo unico, riportate nell'allegato 1 (relativo all'articolo 8, comma 4), apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla voce “Gas metano per autotrazione” sostituire le parole “lire 100 al metro cubo” con le parole: “lire 19,5 al metro cubo”.

Conseguentemente:

b) alla voce “Benzina”, sostituire le parole “lire 1.150.248 per mille litri” con le parole “lire 1.151.248 per mille litri”».

8.23

GIOVANELLI, DE GUIDI

Al comma 4, allegato 1, sopprimere le voci: «Olio combustibile usato per riscaldamento:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 844.098 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 423.049 per mille chilogrammi».

Conseguentemente alla voce: «Olio combustibile per uso industriale» aggiungere le parole: «e per riscaldamento».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

8.21

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 4, allegato 1, dopo le parole: «Gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come combustibile per riscaldamento», sostituire le parole: «lire 400.000» con le altre: «lire 222.000».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

8.11 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 4, allegato 1, dopo le parole: «Gas di petrolio liquefatti (GPL): usati come carburante» sostituire le parole: «lire 400.000» con le seguenti: «lire 300.000».

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, la percentuale di riduzione ivi prevista sugli straordinari è aumentata fino a concorrenza del maggiore onere.

8.101 CIMMINO

Al comma 4, allegato 1, alla voce: «Gas metano», sopprimere le parole: «per autotrazione: lire 100 per metro cubo ; e le parole da: «per combustione per usi civili» fino a: «per gli alti usi civili: lire 250 per metro cubo».

Conseguentemente, al numero 11 della tabella A allegata al testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota prevista per il metano è fissata ad un valore idoneo a garantire un'entrata di pari importo.

8.102 ALBERTINI

Al comma 4, nell'allegato 1 richiamato, al capoverso: «Gas metano» sostituire le parole: «per combustione per usi industriali: lire 40 per metro cubo;» con le seguenti: «per combustione per usi industriali e commerciali lire 40 per metro cubo»;

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 42 aumentare la percentuale di riduzione del «5 per cento» ivi prevista, fino a concorrenza delle minori entrate.

8.24 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 4, allegato 1 (Elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005), alla voce Gas metano, dopo le parole: «per combustione per usi industriali» inserire le seguenti: «e commerciali».

Inammissibile

Conseguentemente per le relative minori entrate del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.29

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 4, nell'allegato 1 richiamato e nella tabella allegata, diminuire l'accisa del metano di lire 338 per chilogrammo e aumentare quella del GPL di lire 27 a litro.

8.33

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLINI, BETTAMIO, COSTA,
NOVI

Al comma 4, Allegato 1, alle ultime tre voci sono apportate le seguenti modificazioni:

«Carbone impiegato....» *alle parole:* «lire 41.840», *sostituire le parole:* «lire 24.900»;

«Coke di petrolio....» *alle parole:* «lire 59.240», *sostituire le parole:* «lire 34.400»;

«Bitume di origine naturale....» *alle parole:* «lire 30.830», *sostituire le parole:* «lire 20.900».

Conseguentemente la tabella A è così modificata:

«metano.... lire 12.1 per metro cubo»;
«gas di petrolio liquefatti.... lire 27.400 per mille chilogrammi»;
«gasolio.... lire 31.100 per mille chilogrammi»;
«olio combustibile e oli minerali greggi, naturali.... lire 31.100 per mille chilogrammi».

8.103

MORANDO

Al comma 4, Allegato 1, sostituire il periodo: «carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva n. 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: lire 41.840 per mille chilogrammi» con il seguente: «carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva n. 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: lire 22.800 per mille chilogrammi».

Conseguentemente al medesimo comma sostituire alla Tabella A la voce: «metano lire 8,5 per metro cubo» con la seguente: «metano lire 17 per metro cubo» e la voce: «olio combustibile e oli minerali greggi,

naturali lire 41.260 per 1.000 chilogrammi» con la seguente: «olio combustibile e oli minerali greggi, naturali lire 37.400 per 1.000 chilogrammi».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

8.7 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 4, allegato 1 richiamato, alla voce: «carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva n. 609/88 CEE» sostituire le parole: «lire 41.840» con le seguenti: «lire 50.000».

Al comma 4, all'allegato 1 richiamato, alla voce Gas di petrolio liquefatti (GPL), sopprimere il secondo aline (così intendendo che vada mantenuta l'accisa attualmente in vigore per il GPL uso combustione di 359,220 lire per chilogrammo).

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «8 per cento».

8.9 MANFREDI, RIZZI

Al comma 4, allegato 1, alla voce: «Coke di petrolio» sostituire la cifra: «59.240» con la seguente: «32.282».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3, comma 8.

8.48 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 4, allegato 1 richiamato, alla voce: Bitume di origine naturale sostituire la cifra: 30.830 con la seguente: 16.830.

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «8 per cento».

8.42 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 4, allegato 1, aggiungere la seguente voce: «Orimulsion impiegato negli impianti di combustione, nella misura: lire 30.000 per 1.000 chilogrammi».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

8.10 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 4, allegato 1 richiamato, aggiungere, in fine, la seguente voce:

«Miscele acqua-carbone impiegate negli impianti di combustione di cui alla Direttiva CEE n. 88/609 del Consiglio del 24 novembre 1988: Lire 49.465 per mille kilogrammi di carbone».

Conseguentemente, all'articolo 42, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «8 per cento».

8.40 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 4, alla tabella A richiamata, punto 11, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole da: In caso di autoproduzione» fino a: «il combustibile impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono le seguenti; metano lire 05 per metro cubo; gas di petrolio liquefatti lire 1.300 per 1.000 chilogrammi; gasolio lire 1.380 per 1.000 litri; olio combustibile lire 1.750 per 1.000 chilogrammi; oli minerali greggi, naturali lire 4.450 per 1.000 chilogrammi».

8.6 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, tabella A, aggiungere, in fine, i seguenti punti:

«11-ter l'accisa sull'olio combustibile per uso termoelettrico di cui alla voce 11 della tabella A è fissata a lire 42.400 per 1.000 chili in luogo delle 54.400 indicate.

11-quater al gas naturale, destinato allo stesso settore termoelettrico, si dovrà applicare una accisa di lire 14.000 per 1.000 metri cubi in luogo dell'esenzione prevista».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

8.12 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Sopprimere il comma 5.

Inammissibile

8.34

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

Inammissibile

«5-bis. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione annuale degli aumenti intermedi, saranno stabilite su proposta del Ministero dell'industria, previa delibera del CIPE, le misure per la esclusione di aggravii sui costi dell'energia elettrica per i consumi dei comparti produttivi, metallurgici ed elettrolitici, conseguenti ad imposizioni fiscali sui combustibili ed alla applicazione di oneri impropri comunque denominati, oggetto di gestione extrabilancio».

8.104

MANFREDI, RIZZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Con i decreti del Presidente del Consiglio per la determinazione annuale degli aumenti intermedi, saranno stabilite, su proposta del Ministero dell'industria, previa delibera del CIPE, le misure per la esclusione di aggravii sui costi dell'energia elettrica per i consumi dei comparti produttivi metallurgici ed elettrolitici, conseguenti ad imposizioni fiscali sui combustibili ed alla applicazione di oneri impropri, comunque denominati, oggetto di questione extrabilancio.

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «7 per cento».

8.36

MANFREDI, RIZZI

Sopprimere il comma 6.

8.37

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 7 aggiungere in fine, le seguenti parole: «Per il gas metano non si applica alcun rincaro nè alcun aumento di accisa prevista nel presente articolo».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

8.39

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 7, aggiungere in fine, il seguente periodo:

«L'imposta sul coke di petrolio non è dovuta sui consumi di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

8.5000

IL GOVERNO

Al comma 10 premettere alla lettera a) la lettera a0) con il seguente testo: «promuovere un'indagine tesa a definire tempi e modi di riconversione di impianti particolarmente inquinanti;».

8.51

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 10, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) per il 50 per cento a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

8.50

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 10, lettera b) all'ultimo periodo, sostituire l'anno 2005 con l'anno 2001.

Conseguentemente, aumentare le accise di cui al comma 5 dell'articolo 8 in relazione all'accelerazione dell'abolizione della sovrattassa.

8.52

GUBERT

Al comma 10, lettera c), dopo le parole: «aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento», aggiungere le seguenti: «ed al GPL uso combustione»

8.45

MANFREDI, RIZZI

Al comma 10, lettera c) sostituire le parole: «nelle provincie nelle quali oltre il settanta per cento dei comuni» con le seguenti: «nei comuni che».

8.53

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 10, lettera c), sostituire le parole da: «nei comuni non metanizzati», fino a: «territori predetti», con le seguenti: «nonchè a consentire a decorrere del 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento.».

8.64

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: «nei comuni non metanizzati» con le seguenti: «, nei comuni nelle borgate e nelle case isolate non metanizzati».

8.57 (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI

Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: «nei comuni non metanizzati ricadenti nelle zone climatiche E» con le seguenti: «comuni ricadenti nelle zone climatiche E».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

8.58 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 10, alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «ove occorra anche con credito d'imposta».

8.63

MORO, LAGO

Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: «200 lire» con le seguenti: «400 lire».

8.61

LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

Al comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e del costo del GPL impiegato nei territori dei predetti comuni non inferiore a lire 100 per ogni chilogrammo».

8.46

MANFREDI, RIZZI

Al comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e del costo del GPL impiegato nei territori dei predetti comuni non inferiore a lire 100 per ogni chilogrammo».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

8.65 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 10, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) a consentire il completamento della rete di metanizzazione nelle zone montane del centro-nord e l'approvvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al metano, dei comuni montani non rientranti nel piano energetico nazionale, seguendo le procedure e le modalità di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;».

8.105

COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO

Al comma 10, aggiungere in fine, la seguente lettera:

e-bis) a compensare l'aumento di deducibilità fino alla metà del costo dei diritti di utilizzazione di nuove opere dell'ingegno, o brevetti industriali di natura comunitaria impiegati nei processi produttivi volti al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti.

Conseguentemente, utilizzare a copertura i maggiori introiti derivanti dall'articolo 8 come risultanti della relazione tecnica allegata.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

8.70

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 10, aggiungere in fine, la seguente lettera:

e-bis) a compensare la totale deducibilità del costo di nuovi brevetti comunitari impiegati nella produzione industriale ed artigianale.

Conseguentemente, utilizzare a copertura i maggiori introiti derivanti dall'articolo 8 come risultanti della relazione tecnica allegata.

8.69

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 10, aggiungere in fine, la seguente lettera:

e-bis) a compensare l'aumento di deducibilità fino alla metà del costo dei diritti di utilizzazione di nuove opere dell'ingegno, o brevetti industriali di natura comunitaria impiegati nei processi produttivi volti al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti.

8.67

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 10, aggiungere in fine, la seguente lettera:

e-bis) a compensare l'aumento di deducibilità fino alla metà del costo dei diritti di utilizzazione di nuove opere dell'ingegno, o brevetti industriali di natura comunitaria impiegati nei processi produttivi.

8.68 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 10, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«*e-bis)* a finanziare in via permanente la legge n. 211 del 1992, ammortamento dei mutui per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, in particolare per la costruzione di metropolitane, metropolitane leggere, tramvie;

e-ter) a finanziare l'acquisto di mezzi ecologici da adibire al trasporto pubblico urbano;

e-quater) a finanziare interventi nelle aree urbane tese ad aumentare la velocità commerciale dei mezzi pubblici e collettivi anche attraverso nuovi impianti semaforici intelligenti, mezzi telematici, controllo dell'accesso alle aree vietate alla circolazione, costruzione di piste ciclabili;

e-quinquies) a fiscalizzare il costo degli abbonamenti per studenti, lavoratori pendolari, disoccupati.

I finanziamenti di cui alle lettere e-1, 2-2, e-3, e-4 – che sono trasferiti ai contratti di programma e di servizio previsti dalla legislazione vigente – sono concessi alle regioni e agli enti locali in rapporto alla densità di motorizzazione e alla percentuale di riduzione del traffico privato su gomma contenuta sui piani regionali di trasporto e nei piani urbani del traffico; a tal fine l'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 è sospeso per cui le regioni e gli enti locali hanno piena autonomia nella scelta delle modalità di organizzazione dei trasporti locali».

8.55 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

e-bis) all'avvio della riconversione produttiva di aziende pubbliche inquinanti e ad alto rischio ambientale, fermo restando la salvaguardia dei livelli occupazionali;

e-ter) al piano di risanamento ambientale delle centrali di energia elettrica che deve conservare la sua natura e la sua struttura pubblica.

8.56 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 12.

8.72 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Inammissibile

Al comma 12, sopprimere le parole da: «ferma restando», fino alla fine del comma.

8.73

MORO, LAGO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

Inammissibile

12-bis. Dal 1° gennaio 1999 è concessa, al gestore di rete di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni kilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale».

Conseguentemente, al comma 15 dopo le parole. «lettera a), e dai commi», inserire le seguenti: «12-bis.».

Conseguentemente al comma 12 dell'articolo 28, sopprimere l'ultimo periodo.

8.106

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 13, dopo le parole: «di trasporto» inserire le seguenti: «, dello stoccaggio funzionale alla modulazione delle forniture»;
al comma 14, sostituire le parole: «all'articolo 3» con le seguenti: «agli articoli 2, comma 12, lettera d) e 3».

8.107

IL GOVERNO

I commi 13 e 14 sono soppressi.

8.107 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 13, sostituire le parole: «trasporto e distribuzione» con le seguenti: «trasporto, distribuzione primaria e secondaria, stoccaggio e approvvigionamento».

8.108

MORANDO, FIGURELLI

Al comma 13, sostituire le parole: «trasporto e distribuzione» con le seguenti: «approvvigionamento, trasporto, stoccaggio e distribuzione».

8.109

RIPAMONTI, SARTO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos

Sopprimere il comma 14.

8.110

BESOSTRI, MURINEDDU

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. Per il settore del gas, relativamente alle attività di approvvigionamento, stoccaggio e trasporto, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 14 novembre 1994, n. 481, sono adottate con regolamento da emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione a quanto stabilito dalla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998».

8.111 RIPAMONTI, SARTO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos

Alla fine del comma 14, dopo le parole: «22 giugno 1998», aggiungere le seguenti: «, decreto da emanarsi entro il 30 giugno 2000».

8.82 MACERATINI, LA LOGGIA, D'ONOFRIO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BIASCO, CURTO, D'ALÌ, MANTICA, NOVI, TAROLLI, VEGAS, VENTUCCI, ZANOLETTI

Al comma 14, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2001 le attività di trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas naturale sono liberalizzate».

8.112 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, NOVI

Al comma 15, sopprimere le parole: «comma 1».

8.113 IL GOVERNO

Al comma 15, sostituire le parole: «dai commi 13 e 14» con: «dal comma 13».

8.114 BESOSTRI, MURINEDDU

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15. All'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 1995, nel secondo periodo sono soppresse le parole: «entrambi i valori sono riferiti all'emulsione tal quale».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

8.84 CAMPUS, CARUSO Antonino

Aggiungere in fine, il seguente comma:

Inammissibile

«15... Al titolo primo, articolo 3, comma 3, del DPCM 2 ottobre 1995 recante “Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione” le parole: “(entrambi i valori sono riferiti all’emulsione tal quale)” sono sostituite dalle parole: “(entrambi i valori sono riferiti alla sola componente bituminosa dell’emulsione)”».

8.115

CAMPUS, CARUSO Antonino

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 8

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

Precluso

«Art. 8-bis.

All’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “con esclusione dei pagamenti periodici e differiti dei diritti doganali”».

8.0.2

D’ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI,
BETTAMIO

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici, effettuate fino al 30 novembre 1997 in violazione dell’articolo 8 ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di una oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all’importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire 1.000.000.

A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 15 legge 10 dicembre 1993, n. 515».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all’emendamento 1.1.

8.0.4

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici effettuate fino al 30 dicembre 1998 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili pari per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire 1 milione. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515».

8.0.1800

TAROLLI, BIASCO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

All'articolo 22 comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola "sindacati"» aggiungere le seguenti: "dei lavoratori,";

b) dopo le parole "politico o sindacali," aggiungere le seguenti: "con esclusione delle associazioni imprenditoriali di categoria,».

8.0.10

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI, NOVI,
BETTAMIO

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Alla Tariffa – Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni a far data dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999:

“Nell'articolo 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Se il trasferimento ha per oggetto immobili strumentali destinati ad aziende alberghiere – aliquota 4 per cento”.

Nelle Note è aggiunta, in fine, la seguente:

“II-*quinquies*) A condizione che il trasferimento sia effettuato a favore dell'imprenditore che già utilizza il bene come strumentale per la propria azienda”.

2. Nelle Note all'articolo 1 della Tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole "quarto e quinto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto, quinto e nono periodo".

3. Nell'articolo 25, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, le parole "quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e nono periodo".

Conseguentemente è soppresso l'articolo 66, comma 1.

8.0.7 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. In attuazione dell'opzione contenuta nella VI Direttiva CEE, è applicata la piena deducibilità dell'IVA pagata sulle spese relative a prestazioni alberghiere nonché a somministrazioni di alimenti e bevande».

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede mediante variazione compensativa dell'aliquota IVA sul gruppo di beni al 9 per cento.

8.0.500 FUMAGALLI CARULLI

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Detraibilità IVA – Alberghi e ristoranti)

Al comma 1 dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera e) è così sostituita:

«e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, ad eccezione di quelle afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettera a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole "5 per cento" con le altre "8 per cento" e all'articolo 66, comma 1, diminuire le cifre ivi indicate di 100 miliardi annui.

8.0.100 MACERATINI, LA LOGGIA, D'ONOFRIO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BIASCO, CURTO, D'ALÌ, MANTICA, NOVI, TAROLLI, VEGAS, VENTUCCI, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

Inammissibile

«Art. 8-bis.

(Detraibilità IVA – Alberghi e ristoranti)

Al comma 1 dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera e) è così sostituita:

«e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, ad eccezione di quelle afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettera a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;».

8.0.9 MACERATINI, LA LOGGIA, D'ONOFRIO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BIASCO, CURTO, D'ALÌ, MANTICA, NOVI, TAROLLI, VEGAS, VENTUCCI, ZANOLETTI

ORDINE DEL GIORNO

«Il Senato,

premessò:

che il settore del turismo è di rilevanza strategica per l'economia del Paese,

impegna il Governo:

a prendere in considerazione la possibilità di dedurre l'IVA pagata sulle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande ed i costi sostenuti per i cosiddetti "viaggi d'affari"».

9.3662.75.

LAURO

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Agevolazioni fiscali per il conferimento di aziende alberghiere)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999, ai conferimenti di aziende alberghiere da chiunque effettuati nei confronti di società esistenti o da costituire contestualmente, si applica l'imposta di registro in misura fissa come previsto dalla Tariffa Allegato A - Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

2. Dalla stessa data si applicano in misura fissa le relative imposte ipotecarie e catastali di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole "5 per cento" con le altre "10 per cento".

8.0.5

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

Art. 9.

Approvato*(Proroga di termini)*

1. I termini per il controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono fissati al 31 dicembre 2000. Entro la stessa data devono essere resi esecutivi i relativi ruoli.

2. I termini per il controllo delle dichiarazioni, per la liquidazione e per l'accertamento dei tributi, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché quelli per le relative iscrizioni nei ruoli, che scadono il 31 dicembre 1998, sono prorogati al 30 giugno 1999.

EMENDAMENTI

*Sopprimere l'articolo.***Respinto**

9.1 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Sopprimere l'articolo.***Id. em. 9.1**

9.2 MORO, LAGO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «2000» con la seguente: «1999».

Respinto

9.3 MORO, LAGO

Sopprimere il comma 2.

Le parole: «Sopprimere il comma 2» respinte; seconda parte preclusa

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

9.6 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Sopprimere il comma 2.

Precluso

9.4 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Sopprimere il comma 2.

Precluso

9.5 MORO, LAGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Respinto

«2-bis. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è differito al 31 dicembre 1999».

9.7 BETTAMIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Respinto

«2-bis. L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 429 del 1998, convertito in legge n. 518 del 1982, deve essere interpretato, anche in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nel senso che, in presenza di una sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativo o reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, gli uffici delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e ogni altro ufficio preposto ad emettere accertamenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto hanno l'obbligo di revocare gli accertamenti così come previsto dall'articolo 4 della legge n. 2248 del 1965 – Allegato E – e delle sentenze della Corte costituzionale n. 120 del 1992 e n. 264 del 1997 emettendo provvedimento di autotutela ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992».

9.8 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Respinto

«2-bis. I termini fissati per la riscossione dei tributi di cui agli articoli 16 e 171 della legge n. 319 del 1976, e successive modifiche, sono prorogati al 31 dicembre 1999».

9.9

TAROLLI, DE SANTIS

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le parole da: «Aggiungere, in fine» a: «sedi di Corte d'appello» respinte; seconda parte preclusa

«2... All'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-bis. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per il Ministero delle finanze sono istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nelle città sedi di Corte d'appello, ovvero di tribunali amministrativi regionali, fermi restando, per il personale necessario per il funzionamento delle segreterie delle sezioni staccate, i contingenti già addetti complessivamente agli uffici di segreteria delle commissioni regionali”».

9.100

SPECCHIA, CURTO, LISI, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA,
PEDRIZZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Precluso

«2... All'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-bis. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per il Ministero delle finanze sono istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nelle città sedi di Corte d'appello ovvero di tribunali amministrativi regionali o capoluoghi di provincia con oltre 120 mila abitanti alla data di entrata in vigore della presente legge e che distino non meno di 100 chilometri dalle città capoluogo di regione fermi restando, per il personale necessario per il funzionamento delle segreterie delle sezioni staccate, i contingenti già addetti complessivamente agli uffici di segreteria delle commissioni regionali”».

9.101

SPECCHIA, CURTO, LISI, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA,
PEDRIZZI

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 9-...

(Disposizione di sanatoria sul fenomeno delle cartelle esattoriali erroneamente notificate da parte dell'Amministrazione finanziaria)

1. L'articolo 38 della legge n. 413 del 1991, per quanto attiene il condono dei soci per accettazione e ricaduta del condono societario, deve essere interpretato nel senso che unicamente il minimo determinato per la società deve essere applicato al condono dei soci, proporzionalmente alla sola quota di partecipazione agli utili».

9.0.100

COLLA, AVOGADRO, MORO

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

*(Persone fisiche residenti in territori esteri
aventi un regime fiscale privilegiato)*

1. All'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la individuazione dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*».

2. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di domicilio fiscale, al secondo comma, dopo le parole: «pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti: «nonchè quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

Respinto

Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, diminuire le cifre ivi indicate di 1 miliardo annuo».

10.100 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, NOVI

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

Respinto

«2-bis. Si considerano altresì residenti i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato ma che di fatto vivono ed operano in Italia».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

10.1 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 1, primo capoverso, dopo la parola: «privilegiato» sono aggiunte le seguenti: «comunque non appartenenti all'Unione europea».

Respinto

Conseguentemente all'articolo 66, comma 1, diminuire le cifre ivi indicate di 1 miliardo annuo.

10.101 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, NOVI

Al comma 1, primo capoverso, dopo la parola: «privilegiato» sono aggiunte le seguenti: «comunque non appartenenti all'Unione europea».

Inammissibile

10.3 MORO, LAGO

Al comma 1, capoverso 2-bis dopo le parole in: «regime fiscale privilegiato» inserire le seguenti: «con i quali non esistono trattati bilaterali sul trattamento fiscale dei cittadini».

Respinto

All'articolo 66, comma 1, diminuire le cifre ivi indicate di 1 miliardo annuo.

10.102 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, NOVI

Al comma 1, al punto 2-bis dopo le parole in: «regime fiscale privilegiato» inserire le seguenti: «con i quali non esistono trattati bilaterali sul trattamento fiscale dei cittadini». **Inammissibile**

10.7 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, NOVI

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: «in Stati» sono aggiunte le seguenti: «con i quali non sussistono trattati bilaterali sul trattamento fiscale dei cittadini». **Inammissibile**

10.4 MORO, LAGO

Al comma 1, capoverso 2-bis, aggiungere il seguente periodo: «Tale presunzione non si applica qualora la cancellazione dalle anagrafi della popolazione residente sia avvenuta prima del 1970 o anche successivamente purchè almeno tre anni prima che in quegli stati o territori siano stati introdotti regimi fiscali privilegiati». **Inammissibile**

10.103 GUBERT

Sopprimere il comma 2. **Respinto**

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

10.2 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 10-...

(Disposizioni di accertamento in materia fallimentare)

Dopo il secondo comma dell'articolo 146 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, aggiungere:

“Quando possa derivare pregiudizio contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori di cui sopra per effetto di altri e/o di incarichi eseguiti da terzi professionisti, deve preliminarmente, ancorché già in pendenza di procedura esecutiva ovvero di giudicato penale, accertarsi anche la responsabilità in ordine a quest'ultimi”».

10.0.100

COLLA, AVOGADRO, MORO

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 11.

Approvato

(Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese)

1. L'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato dallo stesso articolo 61, è dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992:

- a) per le società per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquanta mila;
- b) per le società a responsabilità limitata, lire quattrocentomila;
- c) per le società di altro tipo, lire novantamila.

2. Le società che negli anni indicati al comma 1 hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze esamina le istanze di rimborso a suo tempo presentate e controlla la validità e la tempestività delle stesse; a partire dal secondo semestre dello stesso anno sono avviate le procedure di rimborso, che sono eseguite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e a partire da quelle di minore importo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese tra il 1999 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualità, sarà versato al Ministero delle finanze che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6. Per le annualità successive, l'importo di emissione dei titoli pubblici per il completamento delle attività di rimborso sarà determinato con legge finanziaria, in relazione all'esatta quantificazione dell'ammontare complessivo dei crediti da rimborsare.

6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal Ministero delle finanze sono emessi, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia; tali vaglia sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale vigente degli aventi diritto, ove gli stessi non abbiano provveduto all'indicazione di uno specifico domicilio eletto.

EMENDAMENTI

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «settecentocinquanta- Respinto
mila» con l'altra: «cinquecentomila».*

*Alla lettera b), sostituire la parola: «quattrocentomila» con l'altra:
«trecentomila».*

*Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento» con le altre: «7 per cento».*

11.100

TAROLLI, BIASCO

*Al comma 2, sostituire le parole da: «ottenere» fino alla fine, con Respinto
le seguenti: «chiedere un rimborso della differenza tra le somme versate
e quelle dovute a norma del citato comma 1, presentando istanza di rim-
borso entro il termine del 31 marzo 1999».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all'emendamento 1.1.*

11.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «sempre che» fino a: Respinto
«n. 641».*

*Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento» con le altre: «8 per cento».*

11.11

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 2, le parole da: «sempre che» sino alla fine del comma, Respinto
sono sostituire dalle seguenti: «presentando istanza in carta semplice
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».*

*Conseguentemente diminuire gli stanziamenti iscritti nelle unità
previsionali di base per il triennio 1999-2001 relativi alla categoria IV
di cui all'articolo 42, comma 1, del 30 per cento.*

11.101

MORO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero entro Inammissibile
il termine di tre anni dal 20 aprile 1993».*

11.19

PONTONE

Al comma 2, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «I termini, per quanto previsto dal presente articolo, decorrono dall'entrata in vigore della presente legge».

Respinto

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «8 per cento».

11.10 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Al comma 3, sostituire le parole da: «vigente» fino alla fine, con le seguenti: «con decorrenza dalla data del 1° gennaio 1996».

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1

11.2 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 3, sostituire le parole: «dalla data» fino al termine della comma con le seguenti: «dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso».

Inammissibile

11.12 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Respinto

«3-bis. Le società che hanno proposto l'istanza di rimborso di cui al comma 2 possono ottenere, facendone espressa e distinta richiesta in calce all'istanza presentata, che le somme loro dovute siano ad esse corrisposte mediante assegnazione di titoli del debito pubblico di cui al comma 5, per valore nominale pari al capitale delle somme medesime ed ai relativi interessi maturati sino alla data di emissione dei predetti titoli. Le società, che già avevano proposto istanza di rimborso nei termini prescritti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641 e che intendono conseguire il medesimo mediante assegnazione del debito pubblico alle stesse condizioni sopra previste, devono farne richiesta con istanza da presentarsi entro il termine del 31 marzo 1999, allegando copia dell'istanza di rimborso a suo tempo proposta ed indicando i relativi dati della presentazione».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

11.3 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 4, sopprimere le parole: «a suo tempo».

Respinto

11.18 TAROLLI, BIASCO

Al comma 4, sostituire le parole: «a suo tempo presentate e controlla», con le seguenti: «di cui al comma precedente e quelle a suo tempo presentate entro i termini previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 641 controllando»

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

11.4

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 4, sopprimere le parole da: «e a partire» fino alla fine.

Respinto

11.13

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, COSTA

Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Sono eseguiti prima di ogni altro i rimborsi che gli aventi diritto hanno richiesto essere eseguiti a norma del comma 3-bis».

Precluso

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

11.5

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

Precluso

«6-bis. Le istanze di cui i commi 2 e 3-bis e ogni altro atto inerente o connesso ai procedimenti di rimborso di cui al presente articolo sono esenti da bollo e da ogni altra tassa, imposta o diritto».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

11.7

CARUSO Antonino, BUCCIERO

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Ritirato

«Art. 11-bis.

(Inapplicabilità delle sanzioni in materia fiscale per violazioni formali)

1. Le violazioni formali, anche in concorso con violazioni sostanziali, che non determinano alcun danno erariale non danno luogo ad applicazione di alcuna sanzione.

2. Si ha danno erariale quando la violazione formale comporta un minore ammontare di imposta o di imponibile.

Conseguentemente al comma 1, dell'articolo 42 aumentare la percentuale di riduzione del «5 per cento» ivi prevista, fino a concorrenza delle minori entrate.

11.0.3 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 11-...

(Riduzioni di sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni amministrative previste al comma 6, dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono ridotte ad 1/6».

Conseguentemente al comma 1, dell'articolo 42, aumentare la percentuale di riduzione del «5 per cento» ivi prevista, fino a concorrenza delle minori entrate.

11.0.2 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

**Prima parte
approvata**

«Art. 11-...

(Modifica all'articolo 23 lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Proroga dei termini e rateizzazione debiti fiscali)

1. Il termine del 28 febbraio previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a) e b) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma precedente possono essere regolarizzati anche gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche relative al 1996 e gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 1° gennaio-31 dicembre 1996.

3. Ferme restando le misure della soprattassa prevista per gli anni 1995 e precedenti, gli ammontari dovuti per il 1996 sono maggiorati di un importo a titolo di soprattassa pari al 10 per cento.

4. I soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/1998 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e in quelle per le quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di interventi con decisioni richiamate nell'articolo 4, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i debitori per imposte e contributi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi fino al 31 dicembre 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria anche in rete bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, con la sola maggiorazione degli interessi legali. Per le posizioni debitorie superiori a 100 milioni di lire la regolarizzazione può essere effettuata in 60 rate bimestrali; per le posizioni debitorie da 50 milioni a 100 milioni di lire in 36 rate bimestrali; per le posizioni debitorie inferiori ai 15 milioni e da 15 milioni a 50 milioni di lire la regolarizzazione può essere effettuata, rispettivamente, in 10 rate bimestrali ed in 20 rate bimestrali. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi legali è calcolato con gli stessi criteri indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79».

**Seconda parte
ritirata**

11.0.100

MONTAGNINO, POLIDORO, LO CURZIO, CASTELLANI

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

(Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS)

**Approvato
con un
emendamento**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall'INPS, già maturati e quelli che matureranno sino alla data della cessione di cui al comma 15, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell'Istituto.

2. Le tipologie e i valori dei crediti ceduti, comunque non inferiori all'importo di lire 8.000 miliardi, le modalità tecniche, i tempi e il prezzo della cessione sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. Per tipologie diverse da quelle individuate dal predetto decreto si applicano i commi 18 e 19.

3. Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 3, 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità e il loro grado in favore del ces-

sionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. L'INPS è tenuto a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non risponde dell'insolvenza dei debitori. Restano impregiudicate le attribuzioni dell'INPS quanto alle facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione.

4. Il cessionario è individuato ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, fra le banche e gli intermediari finanziari abilitati o fra associazioni temporanee di imprese tra detti soggetti.

5. Il cessionario è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti di cui al presente articolo. Alla società si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere *b*) e *c*), e 4, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. Tale società può finanziare le operazioni di acquisto dei crediti anche mediante emissione di titoli. Ai titoli emessi si applicano gli articoli 129 e 143 del citato testo unico emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; all'emissione dei predetti titoli non si applica l'articolo 11 del medesimo testo unico. Ai fini delle imposte sui redditi, i titoli di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina prevista per i titoli obbligazionari e similari emessi da società quotate nei mercati regolamentati.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma della riscossione a mezzo ruolo, l'INPS è obbligato ad iscrivere a ruolo, ad eccezione dei crediti già oggetto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, per i quali forma un elenco da trasmettere al cessionario, i crediti ceduti, rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, trasmettendo copia degli stessi al cessionario. L'INPS forma un separato elenco dei crediti ceduti, oggetto di contestazione nei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, e lo trasmette al cessionario. Nei rapporti tra cedente e cessionario, l'elenco dei crediti in contestazione e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'articolo 1262 del codice civile.

7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva dei ruoli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riversano le somme riscosse al cessionario.

8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non può in ogni caso essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e

di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l'INPS ed il cessionario.

9. I rapporti tra il cessionario e i concessionari della riscossione sono regolati contrattualmente, con convenzione tipo approvata dall'INPS. Con tale convenzione sono determinati i compensi da corrispondere al concessionario e stabilite idonee forme di controllo sull'efficienza dei concessionari. Il cessionario si obbliga nei confronti dell'INPS a stipulare con i concessionari convenzioni conformi alla convenzione tipo. Ai concessionari spettano i compensi ed i rimborsi spese definiti ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.

10. Il concessionario e il cessionario comunicano all'INPS, in via telematica, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, i dati relativi all'andamento delle riscossioni. L'INPS comunica periodicamente al cessionario gli esiti dei giudizi di cui al comma 8.

11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza di lire 8.000 miliardi e dell'eventuale maggiore somma corrisposta a titolo di prezzo definitivo, nonchè degli oneri per il servizio e per la riscossione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1.

12. I concessionari rendono all'INPS il conto della gestione ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

13. L'amministrazione finanziaria effettua nei confronti del concessionario controlli a campione sull'efficienza della riscossione.

14. Resta fermo il diritto al risarcimento dei danni derivanti all'INPS dall'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal cessionario.

15. Il rapporto di gestione dei crediti ceduti dura fino alla data di cessione di tali crediti alla costituenda società di cui all'articolo 14 avente per oggetto esclusivo i rimborsi dei crediti di imposta e contributivi.

16. Le cessioni di cui ai commi precedenti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

17. Con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è disciplinato il versamento dei contributi previdenziali dovuti in base a dichiarazione unificata sulla base delle modalità e dei tassi previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, può procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, secondo periodo.

19. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non può essere effettuata per una entità complessiva inferiore all'ammontare dei contributi.

EMENDAMENTI

Inammissibile

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

12.4 MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Sopprimere l'articolo.

Inammissibile

12.45 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Inammissibile

«Al fine di rendere liquidi i crediti contributivi vantati dall'INPS e ancora non incassati, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per gli anni 1999, 2000 e 2001, che assicurino un ricavo netto di lire 5.300 miliardi per l'anno 1999 e di lire 5.900 miliardi per gli anni 2000 e 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio.

È autorizzato altresì a determinare, tramite apposita convenzione con l'INPS, le modalità del rimborso».

12.38 MACERATINI, LA LOGGIA, D'ONOFRIO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BIASCO, CURTO, D'ALÌ, MANTICA, NOVI, TAROLLI, VEGAS, VENTUCCI, ZANOLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Inammissibile

«1. Al fine di rendere liquidi i crediti contributivi vantati dall'INPS e ancora non incassati, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad emettere titoli per gli anni 1999, 2000 e 2001, che assicurino un ricavo netto di lire 5.300 miliardi per l'anno 1999 e di lire 5.900 miliardi per gli anni 2000 e 2001. Il netto ricavo di tali titoli è versato in conto entrata del

tesoro ed è destinato alla copertura del fabbisogno. È corrispondentemente ridotto il limite di ricorso alla tesoreria da parte dell'INPS; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio.

2. L'INPS provvede al rimborso dei titoli secondo la specifica convenzione stipulata con la Cassa depositi e prestiti».

12.100 MACERATINI, LA LOGGIA, D'ONOFRIO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BIASCO, CURTO, D'ALÌ, MANTICA, NOVI, TAROLLI, VEGAS, VENTUCCI, ZANOLETTI

Al comma 1 premettere i seguenti:

Ritirato

«01. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63 e riportati nell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, amministrative e penali nella misura del 4 per cento annuo, nel limite massimo del 10 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

02. La regolarizzazione avviene, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in trentacinque rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 13-*quinquies*, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La scadenza della prima rata è fissata al 31 marzo 1999. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 4 per cento annuo, è calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla tabella allegata al medesimo decreto-legge.

03. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono applicarsi, oltre che ai soggetti che abbiano presentato domanda di condono nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nei termini di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge 28 marzo 1997, anche ai soggetti che abbiano presentato domanda di regolarizzazione contributiva ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 26 settembre 1996, n. 499 e dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, relativamente alla sorte del debito residuo.

04. Le obbligazioni sorte a titolo di somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative o penali per obblighi contributivi nei settori produttivi relativi ai periodi di cui al comma 1 soddisfatte

entro la data in vigore della presente legge, sono estinte e non si dà luogo alla riscossione dei corrispondenti importi.

05. Possono essere corrisposti con le modalità e i termini previsti dal comma 4 anche i contributi che hanno formato oggetto di procedimento di regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni per la parte del debito rimasto insoluto.

06. Nel caso di soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali localizzati nell'area del Mezzogiorno d'Italia e nelle zone di declino industriale, si determina la regolarizzazione attraverso settanta rate bimestrali consecutive di pari importo, considerando abbuono delle somme per sanzioni civili, amministrative, penalità o somme aggiuntive di cui alla legge 29 febbraio 1998, n. 48, articolo 4 e maturate sino a tutto il mese di dicembre 1998.

07. Nel caso di soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assicurativi localizzati nelle aree colpite da calamità naturali nell'ultimo biennio, a far data da tutto il mese di dicembre 1998 si determina la regolarizzazione con le modalità esposte al comma precedente considerando scadenza della prima rata al 31 dicembre 1999.

08. Si uniforma il contenuto dei commi 01 e 06 al disposto del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 8, determinando l'intrasmissibilità delle sanzioni civili, amministrative, penalità e somme aggiuntive di cui alla legge 29 febbraio 1998, n. 48, agli eredi quali singole persone o nell'ambito di continuazione, trasformazione, fusione o scissione di società oggetto di eredità».

12.41

OCCHIPINTI

Al comma 1, in fine, aggiungere le parole: «e ad un prezzo di uguale importo» **Respinto**

12.101

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, NOVI

Al comma 1, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «I crediti oggetto di contestazione nei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione sono esclusi dalla cessione». **Respinto**

12.20

MORO, LAGO

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «Restano impregiudicate sia le attribuzioni dell'ente previdenziale per tutta l'attività preordinata alla formazione del titolo esecutivo, sia la potestà di regolare in piena libertà la fase del pagamento spontaneo, concedendo in tale fase, se del caso, dilazioni o rateazioni, soprattutto con riguardo ai contributi dovuti da enti pubblici territoriali e ai contributi agricoli arretrati o pendenti alla data del 31 dicembre 1998, per i quali il Governo dovrà approntare un provvedimento di rateizzazione della sola quota capitale». **Respinto**

12.31

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «Il valore netto dei crediti previdenziali pregressi nel settore agricolo attualmente in fase di contenzioso dovrà essere rideterminato in base al salario reale».

**Riferito
all'art. 70**

12.37 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Non sono cedibili i crediti riguardanti gli enti locali e gli altri enti pubblici, nonchè quelli riguardanti gli agricoltori».

**Riferito
all'art. 70**

12.102 STANISCIA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «valori dei» *e le parole:* «e il prezzo della cessione».

Respinto

12.103 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, NOVI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «i tempi» *aggiungere le seguenti:* «, i compensi in ogni caso non superiori all'1 per cento del prezzo di cessione».

Respinto

12.104 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, NOVI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «con decreto» *con le seguenti:* «con uno o più decreti»; *sopprimere l'ultimo periodo del comma 2 e conseguentemente sopprimere i commi 18 e 19.*

**Le parole da: «Al
comma 2» a: «con
uno o più decreti»
approvate; seconda
parte respinta**

12.105 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, NOVI

Al comma 2, dopo le parole: «Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale» *inserire le seguenti:* «e sentite le competenti commissioni parlamentari».

Respinto

12.32 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Respinto

«2-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 482, sono soppresse le parole da: “non può avere” fino a “non consecutivi,”».

Consequentemente, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» *con le altre:* «5,01 per cento».

12.106 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

All'articolo 12, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: **Respinto**
«non si applica l'articolo 1264 del codice civile e».

12.22

MORO, LAGO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «non si applica l'articolo 1264 del codice civile e». **Id. em. 12.22**

12.33

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Al comma 3, sostituire il terzo periodo, con il seguente: «L'INPS è tenuto a garantire l'esistenza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti al tempo della cessione». **Respinto**

12.34

D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, MANIERI

Al comma 3, sostituire il terzo periodo, con il seguente: «L'INPS è tenuto a garantire l'esistenza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti al tempo della cessione». **Id. em. 12.34**

12.23

MORO, LAGO

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «ai sensi della normativa vigente» **Le parole da:** «Al comma 3» **a:** «sessanta bimestralità» **respinte;** **seconda parte preclusa**
con le seguenti: «fino a sessanta bimestralità di tasso di interesse pari a quello fissato nell'ultima asta relativa ai BTP, decennali più lo 0,5 per cento, nelle province nelle quali il tasso medio di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1998, è superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988 e successive modificazioni».

12.19 (Nuovo testo)

PEDRIZZI, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, BONATESTA

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole «ai sensi della normativa vigente» **Precluso**
con le seguenti: «fino a sessanta bimestralità con applicazione di un tasso di interesse pari a quello fissato nell'ultima asta relativa ai BTP, decennali più lo 0,5 per cento».

12.18 (Nuovo testo)

PEDRIZZI, MAGLIOCCHETTI, MACERATINI, BEVILACQUA, MARRI, MEDURI, BONATESTA

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere ceduti i crediti oggetto di contestazione nei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione». **Respinto**

12.35

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i contributi agricoli arretrati o pendenti alla data del 31 dicembre 1998 si prevede una reattivazione di 48 mesi per la sola quota capitale senza interessi». **Inammissibile**

12.107

MARINI

Sopprimere il comma 5. **Respinto**

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

12.6

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 5, dopo le parole: «una società per azioni» aggiungere le seguenti: «, a maggioranza pubblica e, comunque, a totale compartecipazione di soggetti di cui al comma 4 del presente articolo». **Respinto**

12.46

CÒ CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 6 con il seguente: **Respinto**

«6. L'INPS è obbligato a iscrivere a ruolo, in numero non inferiore a sei rate, i crediti ceduti, rende esecutivi i ruoli e li affida in carico, per il tramite del cessionario di cui al comma 4, al concessionario della riscossione competente per territorio dove il debitore ha il domicilio fiscale».

12.24

MORO, LAGO

Sostituire il comma 6 con il seguente: **Respinto**

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma della riscossione a mezzo ruolo, l'INPS è obbligato a iscrivere a ruolo i crediti ceduti, rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, trasmettendo copia degli stessi al cessionario».

12.36

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «l'INPS è obbligato ad iscrivere a ruolo» aggiungere le seguenti: «in numero non inferiore a sei rate». **Respinto**

12.25

MORO, LAGO

Al comma 6, dopo le parole: «ad eccezione...» aggiungere «dei crediti assistiti da titolo esecutivo e di quelli che hanno formato oggetto di pagamenti dilazionati o parziali, nonchè». **Respinto**

12.8 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Al comma 6, aggiungere dopo le parole: «già oggetto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria e» inserire la seguente: «speciale». **Respinto**

12.9 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Sostituire il comma 8 con il seguente: **Respinto**

«8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto».

12.11 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI

Al comma 8, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo. **Respinto**

12.26 MORO, LAGO

Al comma 8, sopprimere il quarto periodo. **Respinto**

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

12.5 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 9, dopo le parole: «da corrispondere al concessionario» aggiungere le seguenti: «, che non possono essere superiori, al netto delle spese sostenute e rimborsate a seguito di opportuna documentazione, al 5 per cento dei crediti contributivi effettivamente versati dalla società annualmente all'INPS». **Respinto**

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

12.47 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 10.

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

12.7 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 10, dopo le parole: «comunicano all'INPS», aggiungere la seguente: «semestralmente.».

Respinto

12.48 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dal concessionario della riscossione.».

Respinto

12.27 MORO, LAGO

Al comma 18, aggiungere, in fine: «Non sono oggetto di cessione e di iscrizione a ruolo i crediti contributivi inferiori a lire 100 milioni.».

Inammissibile

12.28 MORO, LAGO

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

Inammissibile

«18-bis. In conseguenza dell'applicazione delle norme di cui ai commi precedenti e della legge n. 337 del 28 settembre 1998, agli avvocati dell'INPS viene garantito il trattamento economico maturato a qualsiasi titolo al 31 dicembre 1998».

12.13a VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

Inammissibile

«18-bis. I crediti contributivi inferiori a lire 100.000 devono intendersi annullati».

12.29 MORO, LAGO

Al comma 19, sopprimere le seguenti parole: «produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e».

Respinto

12.12 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Alla fine dell'articolo, aggiungere i seguenti commi:

Respinto

«19... Al fondo di gestione istituito presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite anche le somme necessarie per il pagamento degli onorari e dei diritti agli avvocati dell'INPS. Il diritto al pagamento nella misura già prevista dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, per gli avvocati dello Stato sorge qualora l'INPS sia vittorioso, senza condanna in suo favore all'onorario ed ai diritti, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi a favore degli invalidi civili di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Negli altri procedimenti giurisdizionali diversi dall'invalidità civile trattati dagli avvocati dell'INPS, qualora l'ente risulti vittorioso e ciononostante il giudice non condanni la parte soccombente al pagamento degli onorari e delle spese, ai predetti avvocati l'Istituto, con onere a carico del proprio bilancio, corrisponderà la metà da calcolarsi secondo il minimo della tariffa professionale.

Ai sensi dell'articolo 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, gli accordi sindacali prevederanno la misura della partecipazione degli appartenenti al ruolo professionale legale INPS per l'attività da essi svolta, alle competenze e agli onorari erogati all'INPS.

Dopo il comma 4 dell'articolo 415 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: «Altra copia del ricorso è notificata negli stessi termini di cui al presente articolo, a pena di improcedibilità della domanda, agli Enti previdenziali gestori di forma di assicurazione obbligatoria che possano far valere diritti autonomi nella controversia»»

Consequentemente all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «10 per cento».

12.17

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Respinto

«19...Alla legge 28 settembre 1998, n. 337, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «anche previdenziali».

Consequentemente, all'articolo 42, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «10 per cento».

12.108

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

ORDINI DEL GIORNO

«Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";

rilevato che al quarto periodo del comma 3, articolo 12, è previsto che "Restano impregiudicate le attribuzioni dell'INPS e le facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente ...(*omissis*)...";

constato che la normativa comunitaria vigente in materia prevede che la concessione di rateazioni e dilazioni sia accordata fino a sessanta bimestralità;

impegna il Governo:

al recepimento della normativa europea stabilita in tal senso, definendo - ai fini della concessione di rateazioni e dilazioni - il termine massimo di sessanta bimestralità».

9.3662.82. PEDRIZZI, MAGLIOCCHETTI, MACERATINI, BEVILACQUA, MARRI

(*) Accolto dal Governo.

«Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";

rilevato che al quarto periodo del comma 3, articolo 12, è previsto che "Restano impregiudicate le attribuzioni dell'INPS e le facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente ...(*omissis*)...";

constato che la normativa comunitaria vigente in materia prevede che la concessione di rateazioni e dilazioni sia accordata fino a sessanta bimestralità;

impegna il Governo:

al recepimento della normativa europea stabilita in tal senso, definendo - ai fini della concessione di rateazioni e dilazioni - il termine massimo di sessanta bimestralità almeno nelle province nelle quali il tasso medio di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1998, è superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree di cui all'Obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno e successive modificazioni».

9.3662.83. PEDRIZZI, MAGLIOCCHETTI, MACERATINI, BEVILACQUA, MARRI

**Non posto
in votazione (*)**

Ritirato

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 12-bis.

1. Al comma 1 della legge n. 337 del 28 settembre 1998, alla lettera *a*), inserire le seguenti parole: “rimangono in vigore i contratti in essere per i quali la previsione di gara di evidenza pubblica non si applica”».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «8 per cento».

12.0.1

D'ALÌ

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 12-bis.

1. Al comma 1 della legge n. 337 del 28 settembre 1998, sostituire la lettera *t*) con la seguente: “previsione della possibilità, per le società concessionarie, di esercitare l'attività di recupero crediti, venga considerata come mera eccezione per determinati soggetti, al fine di evitare la commistione, in capo alle stesse società dell'attività di riscossione delle entrate per gli enti pubblici e di recupero crediti per i soggetti privati”».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «8 per cento».

12.0.2

D'ALÌ

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Regolamentazione rateale di debiti per contributi ed accessori)

1. Ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali ed assistenziali e

di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento degli stessi, con effetto dal 1° gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, è preso a base il tasso ufficiale di sconto.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

(Incentivi per le piccole e medie imprese operanti nelle aree di confine)

**Approvato con
un emendamento**

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, che dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti, è concesso, in conformità alla disciplina comunitaria, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1999, un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari a un milione di lire annue. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annue in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla prima assunzione. Si applicano le condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 3.

2. Il credito di imposta è pari a tre milioni di lire annue per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato che abbia un'invalidità superiore al 65 per cento.

3. Le imprese devono operare in territori nei quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato a livello della provincia o della circoscrizione del collocamento, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1998, è superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che sono confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e con quelle per le quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997.

4. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione la nuova normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C 68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

6. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.

EMENDAMENTI

Al comma 1, sostituire le parole: «un milione di lire» con le seguenti: «cinque milioni di lire».

Le parole da: «Al comma 1» a: «un milione di lire» respinte; seconda parte preclusa

Conseguentemente, all'articolo 42 sopprimere il comma 2.

4.500

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, NOVI

Al comma 1, sostituire le parole: «pari ad un milione di lire annue» con le seguenti: «pari a quattro milioni di lire annue».

Precluso

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

4.13

PEDRIZZI, MACERATINI, MANTICA, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «un milione di lire annue», con le seguenti: «tre milioni di lire annue».

Precluso

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

4.501

DIANA Lino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Respinto

«1-bis. La decontribuzione viene concessa senza limiti di addetti al settore artigianato con le medesime modalità.

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento», con le altre: «15 per cento».

4.502 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Respinto

«1-bis. Il credito di cui al comma precedente si applica, altresì alle assunzioni effettuate ai sensi della lettera a), articolo 1 della legge n. 230 del 1962».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

4.4 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Respinto

«1-bis. Alle imprese artigiane, commerciali e di servizi che hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 1997, è concesso, per quattro periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 1999, un credito d'imposta di lire 5 milioni annui. Analogo credito d'imposta è riconosciuto ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice, costituite successivamente al 31 dicembre 1997, semprechè prestino la loro attività lavorativa esclusivamente nell'ambito della società».

4.15 TAROLLI, BIASCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Respinto

«2-bis. Per i lavoratori disabili assunti a tempo determinato che abbiano un'invalità superiore al 65 per cento, il credito di imposta di cui al comma 2 è riconosciuto in maniera proporzionale al tempo di effettiva assunzione».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

4.5 (Testo corretto) BONATESTA, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, MULAS, VALENTINO, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MAGNALBÒ, CUSIMANO, RECCIA

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

Approvato

«3. Le unità produttive delle imprese devono essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 1998, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 205/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e con quelle per le quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97)D/4949 del 30 giugno 1997, nonché nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate in province nelle quali il tasso di disoccupazione accrtato, secondo la predetta definizione allargata ISTAT, sia superiore del 20 per cento alla media nazionale. La disposizione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, cpme modificato dal comma 4 dell'articolo 3 della presente legge e, limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 3, trovano applicazione nei limiti della regola *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e alle altre condizioni di cui al citato articolo 4, della legge n. 449 del 1997, anche per le aziende industriali ed artigiane ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.

Conseguentemente, al comma 6 aggiungere il seguente periodo:
«Agli oneri derivanti dall'attuazione dall'ultimo periodo del comma 3, valutato in lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 52 del 1998».

4.800

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Precluso

«3. Le imprese devono operare all'interno del territorio nazionale ed ivi essere domiciliate fiscalmente».

4.503

LAGO, WILDE, MORO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Precluso

«3. Le imprese devono operare all'interno del territorio nazionale ed ivi essere domiciliate fiscalmente».

Conseguentemente all'articolo 46, comma 1, sopprimere la lettera i).

4.504

LAGO, WILDE, MORO

All'emendamento 4.505, sostituire le parole da: «e che sono confinanti» fino a: «Comune» con le seguenti: «di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e con quelle». **Precluso**

4.505/1

BONATESTA, VALENTINO, MACERATINI, MANTICA, CURTO,
PACE, PONTONE, DEMASI, LISI, COZZOLINO, PEDRIZZI,
TURINI, FLORINO, PALOMBO

Al comma 3, sopprimere le parole da: «e che sono confinati con le aree» fino alla fine del comma. **Precluso**

4.505

MARCHETTI, MANZI, BERGONZI, MARINO, ALBERTINI,
CAPONI

Al comma 3, sostituire le parole: «che sono» con le seguenti: «siano situati nelle regioni». **Precluso**

4.506

CAPALDI

Al comma 3 dopo la parola: «modificazioni» aggiungere le seguenti: «nonchè, a partire dal 1° gennaio 2000 con le province delle regioni Abruzzo e Molise». **Precluso**

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

4.6

TURINI, CASTELLANI Carla, MULAS, FLORINO, SILIQUINI,
MARRI

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo. **Respinto**

4.12

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Sostituire il comma 5 con il seguente: **Respinto**

«5. Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente: “194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro che non hanno versato per intero o in parte, i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 166

del 1° giugno 1991 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999 nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme e i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

4.19

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 6, dopo le parole: «programmazione economica» aggiungere le seguenti: «e previo parere delle apposite Commissioni parlamentari».

Respinto

4.8

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

Respinto

«7. Nell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

nel comma 210, al primo periodo le parole: “e per i due successivi” sono sostituite dalle seguenti: “e per i cinque successivi”;

nel comma 211, la lettera a) è soppressa.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

4.9

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

ORDINI DEL GIORNO

«Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";

rilevato:

che, in questi giorni, la stampa sta dando grande rilievo a due decisioni del Governo relative «all'emersione del sommerso» ed agli «sgravi contributivi» per le imprese che procedono a nuove assunzioni;

che questi provvedimenti, però, vengono limitati alle Regioni incluse dell'obiettivo 1, con esclusione, quindi, del terziario di Latina che pure è riconosciuto come area a forte squilibrio di domanda e offerta di lavoro;

che debba essere comunque risolto il problema di area limitrofa a quelle maggiormente assistite cui destinare i provvedimenti previsti per le aree in uscita dall'obiettivo 1;

constatato,

che già in sede di esame della Finanziaria 1999, presso la Camera dei deputati, è stato approvato un emendamento che riconosce le province di Latina e Frosinone quali «aree cuscinetto» che potranno beneficiare di un credito d'imposta per tre anni;

impegna il Governo:

a promuovere l'inserimento del territorio di Latina tra i beneficiari dei provvedimenti previsti da Agenda 2000 e dalla Finanziaria 1999 modificando il riferimento alle aree obiettivo 1 con quello relativo alle «aree di cui al testo unico del decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1978, n. 218», e recuperando, così, oltre a Latina, i territori di Frosinore e Rieti-Città Ducale.».

9.3662.84 PEDRIZZI, MAGLIOCCHETTI, RAGNO, BONATESTA, PALOMBO, PELLICINI, PACE, MANTICA

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3662-A, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

premessi che:

il 29 settembre 1992, accompagnata da un «fragoroso tintinnio di manette», veniva consumata la decapitazione della giunta regionale abruzzese, sotto il peso di gravissime accuse relative alla gestione dei

**Non posto
in votazione (*)**

**Non posto
in votazione (*)**

fondi comunitari europei, una delle pagine più vergognose ed infamanti della storia istituzionale italiana (nota come «scandalo Pop»), con riflessi e ricadute negative sulla stessa credibilità internazionale dell'Italia;

l'arresto e la conseguente decadenza di un intero organo istituzionale democraticamente eletto non avevano precedenti nella storia d'Italia e, forse, neppure nella storia europea; il fatto che poi le vicende giudiziarie riguardassero presunti reati relativi alla destinazione di fondi europei poneva non poche difficoltà nei rapporti tra l'Italia, i partner europei e le istituzioni comunitarie, nel pieno della bufera di Tangentopoli;

dopo oltre sei anni, con sentenza del 7 novembre scorso, la Corte d'appello di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione – quindi in via definitiva sul merito – ha assolto tutti i componenti della Giunta abruzzese dalle accuse relative alla gestione dei fondi Pop, perchè il fatto non sussiste, cioè con la formula più ampia di assoluzione;

nel frattempo si sono verificati una serie di episodi irreversibili che non possono essere certamente riparati da intervenuta assoluzione, oltre alle ormai irrimediabili drammatiche conseguenze sul piano personale, morale e familiare per tutti i soggetti coinvolti, soprattutto a seguito della restrizione della libertà personale e dell'etichetta imposta dalla pubblica opinione per tanti anni, come purtroppo è diventato usuale nel nostro Paese, di predatori di pubblico denaro e di fondi europei in particolare;

nel 1993, veniva decretata l'uscita dell'Abruzzo dall'Obiettivo 1, senza alcuna gradualità, e, dopo un anno, veniva disposta la cessazione degli sgravi contributivi per le aziende abruzzesi dando il via ad una vicenda che non solo ha visto la fine del «miracolo abruzzese» ma che ha certamente contribuito a determinare la crisi economica in cui la regione versa da alcuni anni dopo un lungo periodo di continua crescita e sviluppo economico e sociale e che rischia di farla ripiombare nell'arretratezza endemica delle altre regioni del Mezzogiorno, come purtroppo fanno intuire alcuni recenti indicatori economici e ciò anche a ragione del discredito che si è determinato a carico della classe dirigente locale;

i risarcimenti e gli indennizzi previsti per casi analoghi di veri e propri «errori» giudiziari di certo non sono minimamente in grado di riparare i danni sofferti dalle vittime, ma ancor meno sono in grado di restituire all'Abruzzo la propria dignità di comunità laboriosa ed onesta né di recuperare i danni economici verificatisi in questo lungo periodo, oltre ai guasti politico-istituzionali che ne sono derivati;

le vicende giudiziarie, soprattutto la brutalità dei metodi usati in occasione dell'arresto degli indiziati e la risonanza che le ha accompagnate, meritano poi una profonda riflessione sul come è stata condotta l'indagine giudiziaria e come è apparsa poi sui «media» nazionali ed internazionali affinché si prendano iniziative che, sulla base dell'esperienza fatta, evitino il ripetersi di simili gravissimi episodi o ne limitino gli effetti negativi anche sul piano dei rapporti tra le istituzioni rappresentative e l'ordine giudiziario;

ciò nonostante, a titolo di parziale risarcimento, tenuto conto della responsabilità «oggettiva imputabile allo Stato per il cattivo funzionamento della macchina giudiziaria che è alla base di questa gravissima crisi istituzionale, si può intraprendere una vigorosa azione di informazione a livello europeo ed extra-europeo per rendere noto quanto avvenuto in Abruzzo e premere affinché la Comunità europea preveda a favore di questa regione interventi straordinari ed immediati a seguito della riconosciuta innocenza dei suoi amministratori – i dubbi sulla quale hanno certamente contribuito, in modo diretto o indiretto, ad escludere l'Abruzzo dalle provvidenze comunitarie – oltre che sollecitare la immediata disposizione di interventi nazionali nella stessa direzione,

impegna il Governo:

a prendere cognizione delle vicende suesposte, verificandone genesi, sviluppi e conclusioni e ad esprimere in Parlamento la solidarietà di tutta la collettività nazionale per un evento così grave;

ad assumere urgentemente provvedimenti amministrativi e iniziative legislative che, sulla base dell'esperienza fatta, evitino il ripetersi di simili episodi o ne limitino gli effetti, proprio alla luce del carattere straordinario delle vicende giudiziarie, con particolare riferimento alla brutalità dei metodi usati in occasione dell'arresto degli indiziati ed alla risonanza che le ha accompagnate;

a intraprendere una vigorosa azione di informazione a livello nazionale, europeo ed extra-europeo per informare su quanto avvenuto in Abruzzo e premere affinché la Comunità europea preveda a favore di questa regione interventi straordinari ed immediati sulla base della riconosciuta innocenza dei suoi amministratori, i dubbi sulla quale hanno certamente contribuito, in modo diretto o indiretto, all'esclusione dell'Abruzzo dalle provvidenze comunitarie, oltre che sollecitare la immediata disposizione di interventi nazionali nella stessa direzione.

9.3662.21

PASTORE

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per combattere il fenomeno dell'usura)

1. Il Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 è rifinanziato nella misura di lire 10 miliardi.

2. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è rifinanziato per un importo uguale a quello degli anni precedenti, pari a lire 100 miliardi annue a decorrere dal 1999, da utilizzarsi a favore di fondi speciali costituiti da "Confidi", istituti dalle Associazioni di categoria e dagli Ordini professionali ed a favore di tutte le Fondazioni ad Associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

4.0.1

SILIQUNI, MACERATINI, MANTICA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 4-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 78 dell'8 aprile 1998, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, si interpreta nel senso che le agevolazioni ivi previste sono dirette a disciplinare la restituzione di sgravi fruiti dalle imprese a titolo diverso dall'articolo 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1994.

2. Gli sgravi per la creazione di nuovi posti di lavoro previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1994 si intendono altresì riguardanti le Regioni in cui si applica la deroga consentita dall'articolo 92, punto 3, lettera c), del Trattato di Roma, ai sensi della delibera SG97D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione Europea».

4.0.100

STANISCIÀ

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n.3662.Emendamento 7.5 (Maceratini e altri)	187	185	005	044	136	093	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n.3662.Emendamento 9.1 (Vegas e altri), identico all'emendamento 9.2 (Moro,Lago).	173	172	002	027	143	087	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n.3662.Emendamento 10.100 (Vegas e altri).	176	174	001	031	142	088	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n.3662.Articolo 12.	190	189	001	150	038	095	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0505 del 15-12-1998 Pagina 1

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M
AGOSTINI GERARDO	C	C	C	F
ALBERTINI RENATO	C	C	C	F
ANDREOLLI TARCISIO	C	C	C	F
ANDREOTTI GIULIO	C	C	C	F
ANGIUS GAVINO	C	C	C	F
ANTOLINI RENZO		F		
ASCIUTTI FRANCO			F	C
AYALA GIUSEPPE MARIA	C			
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	F	C
BALDINI MASSIMO	F			F
BARBIERI SILVIA	C	C	C	F
BARRILE DOMENICO	C	C	C	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	C	C	F
BEDIN TINO	C	C	C	F
BERGONZI PIERGIORGIO	C	C	C	F
BERNASCONI ANNA MARIA	C	C	C	F
BERTONI RAFFAELE		C	C	F
BESOSTRI FELICE CARLO	M	M	M	M
BESSO CORDERO LIVIO	C	C	C	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	F			C
BETTONI BRANDANI MONICA	C	C	C	F
BIANCO WALTER			F	C
BISCARDI LUIGI	C	C	C	F
BO CARLO	M	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M
BOCO STEFANO	C	C	C	F
BONATESTA MICHELE	F			
BONAVITA MASSIMO	C	C	C	F
BONFIETTI DARIA	C	C	C	F
BORNACIN GIORGIO		F	F	
BORRONI ROBERTO	M	M	M	M

Seduta N. 0505 del 15-12-1998 Pagina 2

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
BORTOLOTTO FRANCESCO	A	C	C	F
BRIENZA GIUSEPPE	M	M	M	M
BRUNI GIOVANNI			C	
BRUNO GANERI ANTONELLA	M	M	M	M
BRUTTI MASSIMO	C			
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	C	F
BUCCIERO ETTORE	F			
CABRAS ANTONIO	C			
CADDEO ROSSANO	C	C	C	F
CALVI GUIDO	C	C	C	F
CAMBER GIULIO		F	F	C
CAMERINI FULVIO	C	C	C	F
CAMO GIUSEPPE	C			F
CAMPUS GIAN VITTORIO	F		F	
CAPALDI ANTONIO	F	C	C	F
CAPONI LEONARDO	C		C	F
CARELLA FRANCESCO	C	C	C	F
CARPI UMBERTO	C	C	C	F
CARPINELLI CARLO	C	C	C	F
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	C	F
CASTELLI ROBERTO	F			
CAZZARO BRUNO	C	C	C	F
CECCHI GORI VITTORIO	M	M	M	M
CIMMINO TANCREDI	C	C	C	F
CIONI GRAZIANO	C	C	C	F
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	F
CO' FAUSTO		C	C	C
COLLA ADRIANO	F	F	F	
COLLINO GIOVANNI		F	F	
CONTE ANTONIO	C	C	C	F
CONTESTABILE DOMENICO				C
CORRAO LUDOVICO	C	C	C	F

505ª SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 DICEMBRE 1998

Seduta N. 0505 del 15-12-1998 Pagina 3

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
CORTELLONI AUGUSTO	F			F
CORTIANA FIORELLO	C	C	C	F
COVIELLO ROMUALDO	C	C		F
COZZOLINO CARMINE				C
CRESCENZIO MARIO	C	C		F
CUSIMANO VITO		F	F	C
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	C	C	F
D'ALI' ANTONIO	F	F	F	C
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	F	F	C
D'URSO MARIO	C	C	C	F
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	C	C	F
DANIELI PAOLO			F	
DE ANNA DINO				C
DE CAROLIS STELIO	F			F
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	C	C	F
DE LUCA ATHOS	C	C		F
DE LUCA MICHELE	F	C	C	F
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	C	C	C	F
DE ZULUETA TANA	C	C	C	F
DEBENEDETTI FRANCO	C	C	C	F
DEL TURCO OTTAVIANO	C	C	C	
DEMASI VINCENZO	F	F	F	C
DENTAMARO IDA			F	
DI BENEDETTO DORIANO	C	C	C	F
DI ORIO FERDINANDO	C	C		
DI PIETRO ANTONIO	M	M	M	M
DIANA LINO	C	C	C	F
DIANA LORENZO	M	M	M	M
DONDEYNAZ GUIDO				F
DONISE EUGENIO MARIO	C	C	C	F
DUVA ANTONIO	C	A	C	F

Seduta N. 0505 del 15-12-1998 Pagina 4

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
ELIA LEOPOLDO	M	M	M	M
ERROI BRUNO	F	C	C	F
FALOMI ANTONIO	C	C	C	F
FANFANI AMINTORE	M	M	M	M
FASSONE ELVIO	C	C	C	F
FERRANTE GIOVANNI	C	C	C	F
FIGURELLI MICHELE	C	C	C	F
FIORILLO BIANCA MARIA	C	C	C	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	M	M	M	M
FISICHELLA DOMENICO				C
FLORINO MICHELE				C
FOLLIERI LUIGI	C	C	C	F
FOLLONI GIAN GUIDO	C	M	M	M
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F			F
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	F	C	C	F
FUSILLO NICOLA	C			
GAMBINI SERGIO	C	C	C	F
GAWRONSKI JAS		F	F	C
GERMANA' BASILIO	F			C
GIARETTA PAOLO	C	C	C	F
GIOVANELLI FAUSTO	C	C	C	F
GRILLO LUIGI	F			
GRUOSSO VITO	C	C	C	F
GUALTIERI LIBERO	M	M	M	M
GUBERT RENZO	F	F	A	
GUERZONI LUCIANO	C	C	C	F
IULIANO GIOVANNI	C	C	C	F
LA LOGGIA ENRICO	F	F	F	
LARIZZA ROCCO	C	C	C	F
LAURIA BALDASSARE	C	C	C	F
LAURIA MICHELE	M	C	C	F
LAURICELLA ANGELO	C	C	C	F

Seduta N. 0505 del 15-12-1998 Pagina 5

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
LAVAGNINI SEVERINO	C		C	F
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M
LISI ANTONIO				C
LO CURZIO GIUSEPPE		C	C	F
LOIERO AGAZIO	C	C	C	F
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	C	C	C	F
LORETO ROCCO VITO	A	C	C	F
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C	C	C	F
MACERATINI GIULIO	F			
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	C	F
MAGGI ERNESTO	F	F	F	
MAGGIORE GIUSEPPE	F			
MAGLIOCCHETTI BRUNO				C
MAGNALBO' LUCIANO		F		C
MANCA VINCENZO RUGGERO				C
MANCINO NICOLA	P	P	P	P
MANCONI LUIGI	M	M	M	M
MANFREDI LUIGI	R			
MANIS ADOLFO	F			F
MANTICA ALFREDO	F	F	F	C
MANZI LUCIANO	C			
MARCHETTI FAUSTO		C	C	F
MARINI CESARE	C	C	C	F
MARINO LUIGI	C	C	C	F
MARRI ITALO	F	F		
MARTELLI VALENTINO	M	M	M	M
MASULLO ALDO	C	C	C	F
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA		C	C	F
MELE GIORGIO	C	C	C	F
MELONI FRANCO COSTANTINO		A	C	A
MELUZZI ALESSANDRO	M	M	M	M
MICELE SILVANO	C	C	C	F

505ª SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 DICEMBRE 1998

Seduta N. 0505 del 15-12-1998 Pagina 6

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
MIGNONE VALERIO	C	C	C	F
MIGONE GIAN GIACOMO	C	C	C	F
MILIO PIETRO				C
MINARDO RICCARDO	C	C	C	F
MISSERVILLE ROMANO				F
MONTAGNA TULLIO	C	C	C	F
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	C	C	F
MONTELEONE ANTONINO				C
MONTICONE ALBERTO	C	C	C	F
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C	F
MORO FRANCESCO	F	F		
MULAS GIUSEPPE			F	C
MUNDI VITTORIO	C	C	C	
MUNGARI VINCENZO				C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C	C	F
NAPOLI ROBERTO	C	C	C	F
NAVA DAVIDE	C	C	C	F
NIEDDU GIANNI	C	C		
NOVI EMIDDIO		F	F	C
OCCHIPINTI MARIO	C	C	C	F
OSSICINI ADRIANO	M	M	M	M
PACE LODOVICO	F		F	
PAGANO MARIA GRAZIA	C	C	C	F
PALUMBO ANIELLO	C	C	C	F
PAPINI ANDREA	C	C	C	F
PAPPALARDO FERDINANDO	C	C	C	F
PARDINI ALESSANDRO	C	C	C	F
PAROLA VITTORIO	C	C	C	F
PASQUALI ADRIANA	F		F	
PASQUINI GIANCARLO	C	C	C	F
PASTORE ANDREA	F	F	F	C
PEDRIZZI RICCARDO	F			C

Seduta N. 0505 del 15-12-1998 Pagina 7

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
PELELLA ENRICO	C	C	C	F
PELLEGRINO GIOVANNI	C	C	C	F
PELLICINI PIERO		F		
PERA MARCELLO				C
PERUZZOTTI LUIGI			R	
PETRUCCI PATRIZIO	A	C	C	F
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	C		F
PETTINATO ROSARIO	C	C		
PIANETTA ENRICO	F	F	F	C
PIATTI GIANCARLO	C	C	C	F
PIERONI MAURIZIO	C	C	C	
PILONI ORNELLA	C	C	C	F
PINGGERA ARMIN	C	C	C	F
PINTO MICHELE	C	C	C	F
PIZZINATO ANTONIO	C	C	C	F
POLIDORO GIOVANNI	C	C	C	F
PREDA ALDO	C	C	C	F
RECCIA FILIPPO				C
RESCAGLIO ANGELO	F	C	C	F
RIGO MARIO		C	C	F
RIPAMONTI NATALE	C	C	C	F
ROBOL ALBERTO	C	C	C	F
ROCCHI CARLA	M	M	M	M
ROGNONI CARLO	C	C	C	F
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	M	M	F
RONCONI MAURIZIO		F	F	
RUSSO GIOVANNI	C	C	C	F
RUSSO SPENA GIOVANNI			C	C
SALVATO ERSILIA	C	C	C	F
SALVI CESARE	C	C	C	F
SARACCO GIOVANNI	A	C		F
SARTO GIORGIO	C	C	C	F

Seduta N. 0505 del 15-12-1998 Pagina 8

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
SARTORI MARIA ANTONIETTA	M	M	M	M
SCIVOLETTO CONCETTO	C	C	C	F
SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIG	C	M	M	M
SCOPELLITI FRANCESCA	F	F	F	C
SELLA DI MONTELUCE NICOLO'			F	
SEMENTATO STEFANO	A	C	C	F
SENESE SALVATORE		C	C	F
SMURAGLIA CARLO		C	C	F
SPECCHIA GIUSEPPE	F			C
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	M	M	M	M
STANISCIA ANGELO	C	C	C	F
TABLADINI FRANCESCO	F			
TAPPARO GIANCARLO	C	C	C	F
TAROLLI IVO	F	F	F	
TAVIANI EMILIO PAOLO	C			
TERRACINI GIULIO MARIO	F			
THALER AUSSERHOFER HELGA	C			F
TOIA PATRIZIA	C			
TRAVAGLIA SERGIO	F		F	C
UCCHIELLI PALMIRO	F	C	C	F
VALIANI LEO	M	M	M	M
VALLETTA ANTONINO	C	C	C	F
VEDOVATO SERGIO	C	C	C	F
VEGAS GIUSEPPE	F	F	F	C
VELTRI MASSIMO	C	C	C	F
VENTUCCI COSIMO				C
VERALDI DONATO TOMMASO	C	C	C	F
VERTONE GRIMALDI SAVERIO		C		F
VIGEVANI FAUSTO	C	C	C	F
VILLONE MASSIMO	C	C	C	F
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	C	C	F
VIVIANI LUIGI	C	C	C	F

505ª SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 DICEMBRE 1998

Seduta N. 0505 del 15-12-1998 Pagina 9

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
VOLCIC DEMETRIO	M	M	M	M
WILDE MASSIMO	F			
ZANOLETTI TOMASO		F	F	
ZECCHINO ORTENSIO	M	C	C	F
ZILIO GIANCARLO	C	C	C	F

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 14 dicembre 1998, il Gruppo Unione Democratica per la Repubblica-UDR ha comunicato la seguente modificazione alla composizione delle Commissioni permanenti:

5ª Commissione permanente: il senatore Filograna entra a farne parte;

11ª Commissione permanente: il senatore Filograna cessa di appartenervi.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 14 dicembre 1998, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari il senatore Cirami, in sostituzione del senatore Camo, dimissionario.

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

RIPAMONTI e CORTIANA. – «Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari» (3672) previ pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

MILIO. – «Nuove disposizioni in materia di imputabilità» (3668), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione;

BOSI. – «Modifica dei termini di opposizione alla dichiarazione di fallimento previsti dall'articolo 18, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» (3683), previ pareri della 1ª, della 6ª e della 10ª Commissione.

Interpellanze

NOVI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il verminaio criminale che per anni ha infestato la questura di Brindisi è emerso anche in seguito al memoriale dell'ex componente della squadra catturandi, Francesco Vocca;

che l'esistenza di questo verminaio era stata denunciata dagli agenti Cosimo Vindice, Alberto Grassi, Franco Vilauro e Aurelio Elia alla Commissione antimafia;

che i quattro agenti, come riferito dal «Corriere della Sera» nell'edizione di sabato 28 novembre 1998, sette anni fa furono sentiti dalla Commissione antimafia;

che sempre i quattro agenti, che all'interpellante risultano tutti iscritti al SIULP e tutti simpatizzanti del PDS, riferirono sempre nel 1991 ad esponenti di primo piano del PDS le scandalose anomalie che caratterizzavano la questura di Brindisi;

che nel gennaio 1995 i poliziotti che seguivano con simpatia l'azione dell'agente Cosimo Vindice decisero di denunciare i comportamenti criminali di cui erano a conoscenza;

che nel gennaio 1995 Cosimo Vindice, accompagnato dall'avvocato Federico Massa, dirigente provinciale del PDS di Lecce, si recò dal magistrato Leone de Castris per denunciare i crimini da troppi anni impuniti;

che quella denuncia inspiegabilmente non ebbe nessun seguito;

che la magistratura brindisina e lo stesso Leone de Castris non hanno saputo spiegare le ragioni di tanta e così grave inerzia processuale;

che l'inerzia processuale del magistrato Leone de Castris era preceduta e seguita da un'altrettanta inspiegabile e, a parere dell'interpellante, colpevole inerzia politica e amministrativa;

che tutti i protagonisti di quello che, sempre a parere dell'interpellante, può essere letto come un omissivo e concordato insabbiamento delle indagini e delle inchieste giudiziarie erano simpatizzanti e aderenti della sinistra nelle sue articolazioni di Magistratura democratica, SIULP e PDS;

che il degrado morale della sinistra a Brindisi è arrivato a tali livelli da consentire a un uomo di Governo di esibire con protervia e arroganza la sua amicizia con un imprenditore arrestato per il riciclaggio di 18 miliardi di profitti criminali dell'organizzazione mafiosa Sacra corona unita;

che un prefetto della Repubblica nel 1992 informava l'allora capo della polizia Parisi dell'esistenza di un *combinat* politico-giudiziario-poliziesco dai fini poco chiari;

che la magistratura brindisina sapeva fin dal 1996, in quanto informata dai magistrati baresi, dell'esistenza di cellule deviate all'interno della questura;

che anche lo SCO della polizia era a conoscenza dell'esistenza di queste cellule deviate;

che il magistrato Leone de Castris nemmeno alla luce delle nuove notizie di reato ritenne di rispolverare la denuncia presentata nel gennaio del 1995,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo:

siano a conoscenza della strategia di potere individuata fin dal 1992 e di cui facevano parte magistrati, politici e ambienti della questura;

ritengano censurabili e quindi forieri di provvedimenti amministrativi e giudiziari i comportamenti omissivi e complici che hanno caratterizzato la presenza dello Stato a Brindisi.

(2-00690)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAPALDI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'ANACI (Associazione nazionale condominiali ed immobiliari) è stata regolarmente costituita con rogito notarile (registrato al n. 60900) in cui si precisa, all'articolo 28, che le sedi provinciali si costituiscono senza particolari formalità «nel momento in cui gli amministratori della provincia iscritti all'ANACI raggiungono il numero minimo di cinque»;

che l'ANACI edita una propria rivista, «Amministratore immobiliare» e le sedi provinciali pubblicano una rivista specializzata registrata presso i competenti tribunali, rispettivamente «Anacinforma», a Torino, registrata al n. 4950 del 14 ottobre 1996 e «L'amministratore», a Milano, registrata al n. 376 del 22 dicembre 1975;

che il tribunale di Roma, sezione per la stampa, ha fatto presente che non può essere consentita l'iscrizione nel registro della stampa della rivista «Dossier Condominio» che la sede provinciale dell'ANACI di Roma intende pubblicare, sollevando l'eccezione che non è possibile produrre lo statuto od atto costitutivo della sede provinciale di Roma;

che l'ANACI di Roma ha formalmente investito della questione l'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia chiedendo di voler precisare una interpretazione omogenea della norma;

che l'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha dichiarato a rientrare tra le proprie attribuzioni quanto richiesto dall'ANACI,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non intenda intervenire onde affermare una interpretazione omogenea delle norme che regolano la registrazione dei periodici presso i tribunali onde evitare il perpetrarsi di interpretazioni differenziate tali da ingenerare inutili confusioni.

(4-13413)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che molti organi di stampa hanno riportato la notizia delle forti polemiche che hanno caratterizzato la campagna elettorale per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie; in particolare, il segretario nazionale della UIL, Pietro Larizza, ha lanciato pesanti accuse ad un dirigente sindacale della CGIL, a parlamentari, assessori, capi di Gabinetto, i quali si sarebbero mossi per spostare voti in favore della CGIL;

che il segretario della UIL ha, in particolare, lanciato accuse gravissime contro una parlamentare dei Democratici di sinistra, la quale, secondo Larizza, avrebbe avvicinato 15 dipendenti pubblici precari iscritti alla UIL e, promettendo loro un posto stabile di lavoro, avrebbe chiesto in cambio il voto per la CGIL;

che la predetta parlamentare ha prontamente smentito le accuse, definite false, annunciando nel contempo iniziative, anche giudiziarie, per difendere la sua dignità personale e politica,

si chiede di sapere:

se si intenda intraprendere un'indagine volta a verificare la veridicità delle accuse lanciate dal *leader* della UIL Pietro Larizza e far luce sull'intera vicenda, accertando di conseguenza il regolare svolgimento della campagna elettorale e la validità delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie;

quali conseguenti provvedimenti, qualora le accuse di Larizza risultassero fondate, si intenda porre in essere.

(4-13414)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che alcune catene di supermercati britannici avrebbero ritirato dal mercato lotti di pomodori pelati in scatola, prodotti da aziende italiane, contenenti quantità di stagno oltre i limiti di legge (200 mg/Kg);

che i prodotti irregolari sarebbero Cirio, La Perla, CPC e La Doria,

si chiede di conoscere se si intenda adottare urgenti provvedimenti per tutelare i consumatori italiani.

(4-13415)

MARRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la Pensione Fiorenza, sita nel comune di Rosignano Marittimo (Livorno) – frazione Castiglioncello – dal 1989 ospita persone anziane, fornendo prestazioni di accoglienza adeguate ai loro bisogni;

che, a seguito di controlli effettuati dalla ASL, dalla Guardia di finanza, dai vigili urbani il comune di Rosignano Marittimo ha emanato una serie di provvedimenti volti al trasferimento temporaneo degli ospiti della Pensione Fiorenza presso la Casa Cardinal Maffi di San Piero in Palazzi a Cecina, la Casa Fattori di Bibbona, la Casa di riposo Grillandini di Caletta a Castiglioncello e la residenza sanitaria assistenziale Phalesia di Piombino, imponendo loro una retta di soggiorno variabile da lire 130.000 a lire 150.000 al giorno per gli ospiti non autosufficienti e di 60-90.000 lire al giorno per quelli autosufficienti, a totale carico degli

ospiti o dei loro familiari obbligati per la corresponsione degli alimenti;

che l'adozione del provvedimento ha suscitato le vibrante proteste degli anziani ospiti della predetta pensione,

l'interrogante chiede di sapere:

se risultino i motivi per i quali il comune ha adottato con tanta fretta il provvedimento di trasferimento degli anziani, considerato che i gestori della Pensione Fiorenza hanno già ottenuto il permesso di un comune limitrofo per costruire una nuova residenza sanitaria assistenziale attrezzata i cui lavori saranno ultimati entro un anno;

quali provvedimenti s'intenda adottare in merito a quanto esposto in premessa, considerato altresì il grave pericolo di danno alla salute che potrebbe derivare dal traumatico trasferimento coattivo degli anziani ospitati dalla Pensione Fiorenza in altro luogo.

(4-13416)

MONTELEONE. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* – Premesso:

che dopo innumerevoli quanto motivate richieste all'Enel da parte di tutte le forze politiche locali e nazionali, nonché sindacali, di rivedere i progetti per la Basilicata, il 31 ottobre 1997 ci fu una ribellione di tutta la comunità lucana in risposta ad alcune infelici dichiarazioni del vertice Enel, che si affrettò peraltro a porgere le proprie scuse nella speranza di ricucire lo strappo creatosi ed a presentare una serie di garanzie a tutela del mantenimento in Basilicata di una presenza qualificata dell'azienda, sia nell'attività tradizionale della società che nei settori di nuova espansione (acqua, telefonia, illuminazione pubblica, eccetera); constatato:

che a tutt'oggi le suddette promesse non sembra siano state mantenute e anzi delle 13 strutture territoriali presenti alla data del 31 dicembre 1996 alla fine del 1998 ne rimarranno solo sei e quindi il numero degli occupati scenderà dai circa 1.000 addetti del 1996 ai previsti 600 del 1999;

che gli esuberanti di personale, presenti di fatto, sono oggi contenuti negli uffici della ex direzione distrettuale e nelle sedi delle zone di Potenza, Lauria e Matera, mentre significativa si profila anche la riduzione della presenza sul territorio delle squadre operative, pari a circa il 30 per cento con inevitabili ripercussioni sul livello del servizio reso alla popolazione lucana;

atteso che lo schema di decreto del ministro Bersani sul mercato elettrico, il futuro assetto dell'Enel ed il nuovo regime tariffario, uniti alla liberalizzazione del mercato energetico, rischiano di rendere ancor più grave ed evidente il *gap* infrastrutturale della Basilicata in tutti i servizi a rete (acqua, gas ed elettricità), mentre paradossalmente questa regione appare essere tra le più ricche di queste fonti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire affinché non si penalizzi ulteriormente una regione già di per sé problematica

ca, frenando le spoliazioni che continuano ad investire la Basilicata (Telecom, 91° Battaglione, poste, eccetera);

se non si ritenga di dover intervenire affinché l'Enel mantenga gli impegni, presi forse sull'onda emotiva dell'errore fatto a suo tempo, ma che dovrebbero essere mantenuti per rispetto alla popolazione tutta ed anche per creare «nuove opportunità per le generazioni future» e nella speranza di evitare affrettate soluzioni territoriali che penalizzerebbero ancor di più utenti e addetti ai lavori.

(4-13417)

RECCIA, MACERATINI, BONATESTA, FLORINO, MULAS, PEDRIZZI, PONTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che a Roma, alle soglie del 2000, ad un anno dal grande evento del Giubileo, centinaia di sfrattati, vecchi, bisognosi passano la notte su panchine, sotto portici o anfratti capaci di offrire un minimo di riparo ai corpi, difesi dal freddo e dalla pioggia solo da cartoni recuperati tra i rifiuti;

che tali perduranti spettacoli, indegni per un popolo civile, oltre a configurare una palese disattesa delle garanzie costituzionali di tutela della salute fisica e della dignità delle persone, denunciano una colpevole ed intollerabile latitanza dei responsabili delle istituzioni locali;

che tale triste stato di cose è rilevabile anche in molti altri comuni;

che, in particolare, nel comune di Modena la meritoria azione di primo intervento, in aiuto di tale Franco Panini, orfano indigente, sprovvisto di mezzi economici di sostegno, senza alcun domicilio ed infermo di salute, svolta da un esponente del sindacato CISAS (Confederazione italiana sindacati addetti ai servizi) ha incontrato il rifiuto del responsabile dei servizi sociali comunali di disporre un intervento di emergenza, così come le condizioni denunciate imponevano;

che il superiore interesse-dovere di salvaguardare la vita umana non consente alibi alle responsabilità dei vertici istituzionali, sovraordinati agli enti locali inadempienti, potendo i prefetti accertare le disponibilità di immobili non utilizzati (o abbandonati), di proprietà dei comuni ed enti, e disporre tempestivi interventi surrogatori delle colpevoli inerzie amministrative;

che, in particolare nella capitale, alle soglie giubilari del terzo millennio, non è moralmente più tollerabile l'immagine quotidiana di una umanità inerme ed inerte, offesa da silenzi, ignorata dalla burocrazia, violentata, nella sua dignità, dal rifiuto di intervenire;

che a livello di amministrazioni locali, mentre si lamenta la carenza di fondi e di mezzi per interventi di solidarietà sociale, istituzionalmente dovuti, si fanno defluire fiumi di danaro dai capitoli di spesa discrezionale preordinata per concerti e concertini (di rumori con pretesa di suono), luminarie e lustrini, feste e festival,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda disporre (che la legge detta e la coscienza impone) per i casi segnalati di emarginati e bisognosi, popolo senza patria, e quali disposizioni si intenda impartire al fine di chiarire e definire operativamente le procedure da seguire in futuro, nonchè per sanzionare le eventuali inadempienze.

(4-13418)

BATTAFARANO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il minore Vittorio Grifoni, cittadino italiano di cinque anni, il 19 maggio 1998 è stato condotto per la seconda volta dalla madre, Maria Luisa Piersanti, cittadina italiana, nella località di Puerto Escondido, sulla costa pacifica meridionale del Messico, dove risulta residente presso l'abitazione del cittadino messicano Tomas Straffon;

che la località di Puerto Escondido è definita dal governatore dello Stato di Oaxaca «zona di conflitto», dove i contrasti vengono risolti per le vie di fatto;

che il padre del minore, Ariberto Grifoni, cittadino italiano, ha attivato fin dal giorno 8 giugno 1998 la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 «sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori», ove, tra l'altro, è indicato il tempo di sei settimane per deliberare, ma solo il 30 settembre 1998 si è svolta l'udienza innanzi al giudice di Puerto Escondido competente a concludere la procedura convenzionale e dunque a disporre l'esecuzione dell'ordine di rimpatrio del piccolo Vittorio;

che nel corso dell'udienza è stata riscontrata e denunciata la sottrazione di documenti inviati in Messico dall'Autorità centrale italiana, ma scomparsi dal fascicolo (*expedientillo* 1/998) per cui il giudice ha provveduto a sospendere *sine die*;

che dopo 49 giorni trascorsi in Messico, soprattutto per essere il più vicino possibile al proprio figliolo, il padre ha fatto ritorno in Italia per descrivere il contesto allarmante in cui è stato inserito il minore, sottoposto a pesanti, continue pressioni psicologiche e lasciato in stato di enorme solitudine;

che la corte d'appello dell'Aquila, recependo le richieste del dottor Grifoni, con provvedimento del 24 novembre 1998, ha affidato il piccolo Vittorio al padre, obbligandolo a ricondurlo in Italia, mentre ha disposto che alla madre sia consentito di vedere e tenere con sé il bambino un mese nel periodo estivo, ma solo ed esclusivamente in territorio italiano;

che il provvedimento del giudice italiano di secondo grado, già ricevuto dal giudice messicano competente solo a deliberare la restituzione del minore, è stato trasmesso dai Ministeri di grazia e giustizia e degli affari esteri italiani il 4 dicembre 1998, in copie autentiche e debitamente tradotte nelle forme di legge, alle Autorità centrali, federale e statale, messicane e all'ambasciata d'Italia a Città del Messico alle quali è stato chiesto di far risolvere celermente il procedimento convenzionale allo stato sospeso per rimpatriare prontamente il bambino,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del documento (atto sostitutivo dell'atto di notorietà) processuale depositato anche presso l'Autorità centrale italiana il 23 settembre 1998, che descrive la grave situazione di Puerto Escondido, ove è inserito il minore;

se ritengano che tanta incertezza nel comportamento delle autorità messicane potrebbe impedire il rimpatrio del bambino, viste le disposizioni convenzionali che ne limitano la cogenza ad un anno dal trasferimento del minore all'estero;

se ritengano di dover impegnare il livello più alto nei rapporti politici col Governo messicano al fine di ottenere esplicito sostegno da parte delle autorità federali, dello Stato di Oaxaca e locali per eseguire immediatamente il provvedimento della magistratura italiana, garantendo l'incolumità del padre, Ariberto Grifoni, in procinto di partire per riabbracciare il proprio figlio in Messico e procedere al suo rimpatrio.

(4-13419)

DANIELE GALDI, LO CURZIO. – *Ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che in talune sedi di esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo sta avvenendo che si presentino, per sostenere tale esame, candidati non in possesso del titolo di laurea;

che tale realtà è da attribuire ad un «parere» del Consiglio di Stato che, interpretando forse erroneamente l'articolo 34 della legge n. 56 del 1989, ha ritenuto condizione sufficiente per l'ammissione all'esame di Stato l'aver frequentato, nel momento dell'entrata in vigore della citata legge, un «corso di formazione in psicologia o in uno dei suoi rami» – non importa se successivamente riconosciuto o meno – e l'aver successivamente esercitato l'attività di psicologo per almeno un anno;

che tale interpretazione sembrerebbe essere errata, visto che nella citata norma dell'articolo 34 si specifica chiaramente trattarsi di «specializzazione», il che secondo l'articolo 178 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592, non può che indicare un corso stabilito dagli statuti delle Università o degli istituti superiori;

considerato che con tale situazione si rischia di abilitare alla professione di psicologo persone in possesso del solo diploma di scuola media e di confondere il significato tra specializzazione, rigorosamente post-laurea, e formazione, possibile con qualsiasi tipo di corso,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire al più presto per sanare tale situazione tenendo presente il prestigio della professione di psicologo, il rispetto per la professione e il rischio che tali consuetudini possano estendersi facilmente in futuro anche ad altre professioni.

(4-13420)

DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, NAVA, PASTORE, MINARDO, CAMO, GUBERT, CIMMINO, GERMANÀ, MUNDI, CORTELLONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri*

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, dei trasporti e della navigazione e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. – Premesso:

che la Società Aeroporti di Roma, nello scorso mese di maggio, ha esperito un bando di gara per procedura aperta avente per oggetto la fornitura di 194 carrelli per trasporto *container*, con facoltà di ordinare ulteriori 100 pezzi;

che tra i vari requisiti richiesti – formali, amministrativi e tecnici – al punto 4 del bando veniva tra le altre cose richiesta testualmente la seguente documentazione, a carico delle ditte interessate a partecipare alla suddetta gara: «elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con l'indicazione dei committenti, del periodo-data di effettuazione della fornitura e dei relativi importi; da tale elenco dovrà risultare l'effettuazione, negli ultimi tre anni, di forniture di carrelli per trasporto *container* di importo complessivo non inferiore a lire 640.000.000»;

che successivamente la stessa Società Aeroporti di Roma, nello scorso mese di novembre, ha indetto un'altra gara per procedura aperta, per la fornitura di 430 carrelli per trasporto bagagli e merci nell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino;

che anche in questo caso nel bando di gara veniva richiesta alle ditte interessate la documentazione attestante l'effettuazione di precedenti forniture per la medesima merce e per un importo ben specificato e comunque superiore al miliardo di lire;

che il requisito del livello minimo di fatturazione per un dato prodotto è una richiesta costante presente in tutte le gare indette dalla Società Aeroporti di Roma e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali*;

che questo requisito, di per sé poco significativo in termini di qualità ed efficienza dei prodotti richiesti, esclude di fatto dalle gare quelle aziende che – pur in possesso di una adeguata capacità produttiva, delle esperienze e della tecnologia necessaria per la costruzione dei manufatti richiesti di volta in volta – non hanno in complesso fatturato l'importo richiesto come dai bandi sopra citati;

che generalmente l'elemento relativo alla fatturazione di una ditta fornitrice non assume valore esaustivo e discriminante nelle gare d'appalto pubbliche o private,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i fatti, così come sopra riferiti, corrispondano al vero;

in caso affermativo, se risultino le ragioni tecniche, economiche e qualitative addotte per l'inserimento, nei citati bandi di gara, delle clausole relative agli importi globali di fatturazione delle ditte partecipanti;

se, a parere degli interrogati ed in relazione alle loro specifiche competenze, questo tipo di clausola non sembri in qualche modo prefigurare un tentativo surrettizio di vincolare gli ambiti della gara ed il numero dei partecipanti, la qual cosa tra l'altro potrebbe far sorgere il dubbio che l'ente appaltante desideri trasformare le gare indette da concorsi a procedura aperta in gare invece a trattativa privata;

se non si ritenga opportuno quindi, onde fugare qualsiasi dubbio, intervenire per far abrogare le già citate clausole restrittive, al fine di consentire la partecipazione alle gare anche ad aziende che, pur non possedendo requisiti di fatturazione di elevato importo, detengano però tecnologie idonee e capacità produttive tali da permettere loro di proporre legittimamente la fornitura dei beni richiesti.

(4-13421)

